Rassegna della Giustizia Militare

Rivista di
Diritto e Procedura penale militare

a cura della
Procura Generale Militare della Repubblica
presso la Corte Suprema di Cassazione

RASSEGNA DELLA GIUSTIZIA MILITARE

BIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE MILITARE

Direttore: dott. Maurizio BLOCK (Procuratore Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione)

Comitato Scientifico: Francesco CALLARI, Domenico CARCANO, Paolo FERRUA, Luigi Maria FLAMINI, Ranieri RAZZANTE, Pierpaolo RIVELLO, Natalino RONZITTI, Antonio SCAGLIONE, Giovanni Paolo VOENA

Comitato dei Revisori: Giulio BARTOLINI, Paolo BENVENUTI, Gaetano CARLIZZI, Enrico DE GIOVANNI, Lorenzo DEL FEDERCIO, Iole FARGNOLI, Alfonso FERGIUELE, Clelia, IASEVOLI, Giulio ILLUMINATI, Carlotta LATINI, Saverio LAURETTA, Carlo LONGOBARDO, Giuseppe MAZZI, Giuseppe MELIS, Domenico NOTARO, Gianluca PASTORI, Mariateresa POLI, Silvio, RIONDATO, Francesco SALERNO, Sergio SEMINARA, Giovanni SERGER, Giorgio, SPANGHER, Carmelo Elio TAVILLA, Gioacchino TORNATORE

Redazione: Sebastiano LA PISCOPIA (Capo Redattore), Andrea CONTI, Pierpaolo TRAVAGLIONE

*** *** *** ***

RIEPILOGO DATI PER IL DEPOSITO PRESSO IL MINISTERO DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI - SERVIZIO II - PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO E DIRITTO D'AUTORE

Denominazione della Rivista Scientifica: Rassegna della Giustizia Militare
ISSN: 0391-2787
Registrazione: Tribunale di Roma n. 16019, Decreto 9 agosto 1975
Periodicità: bimestrale (on-line)
Proprietario ed Editore: Ministero della Difesa
Sede: Via degli Acquasparta 2 - 00186 Roma
ISP (Internet Service Provider): Comando C4 Esercito – www.difesa.it
Indirizzo web: http://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Pagine/default.aspx
Indirizzo e-mail: rassegnagiustiziamilitare@gm.difesa.it
Recapiti telefonici: 06.47355026 - 06.47355011

Corte Militare di Appello

RELAZIONE

sull'amministrazione della giustizia militare nell'anno 2018

Il Presidente

Giuseppe Mazzi

Roma, 1 marzo 2019

INDICE

1. Premessa. 1

2. Dati statistici. 6

3. Assetto organizzativo degli Uffici giudiziari militari: problematiche relative al personale; informatizzazione. 9

4. Novità normative e decisioni della Corte costituzionale di specifico rilievo per la giurisdizione militare. 11

4.1. Le modifiche al codice penale in tema di peculato e prescrizione di cui alla legge n. 3 del 2019. 11
4.2. Corte costituzionale n. 120/2018: i sindacati nelle Forze armate. 15
4.3. Modifiche alle norme in tema di impugnazioni: l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello. 21
4.4. Trattamento dei dati personali ed attività giudiziaria. 27

5. L'attività giudiziaria della Corte militare d'appello e dei Tribunali militari nel 2018. 28

5.1. Rapporti fra reato militare e reato comune: il riparto di giurisdizione. Il punto sulle ultime decisioni della Corte Suprema nell'anno 2018. 28
5.2. Limiti soggettivi della giurisdizione militare. 31
5.3. Pena accessoria della rimozione e tentativo. 33
5.4. Reati contro la fedeltà e la difesa: vilipendio. 35
5.5. Reati contro il servizio militare: violata consegna. sabotaggio di opere militari. 38
5.6. Reati contro la disciplina militare: disobbedienza. 39
5.7. Reati contro l'amministrazione militare: peculato militare e peculato militare d'uso; truffa. 42
5.8. Collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza. 46
5.9. Reati contro la persona: violazioni della sfera sessuale; diffamazione. 50
5.10. Concordato in appello. 51
5.11. Particolare tenuità del fatto. 52
5.12. Messa alla prova. 54
5.13. Il Tribunale militare di sorveglianza. 57

6. Considerazioni finali. 60

7. Il codice etico della magistratura militare. 63

8. Tavole statistiche e grafici. 68

"*… siamo chiamati a fare il bene più che a distruggere il male, ad edificare più che a demolire*"

(Papa Giovanni XXIII)

1. Premessa.

Saluto e ringrazio tutti gli illustri ospiti, magistrati, avvocati, militari, esponenti delle istituzioni e della società civile.

Un pensiero al Presidente della Repubblica, che costituisce un indispensabile punto di riferimento per le istituzioni e per tutti i cittadini italiani.

Un pensiero anche ai militari che operano in Italia ed all'estero, per difendere la nostra sicurezza, in particolare contro la criminalità organizzata ed il terrorismo e per assicurare la soluzione pacifica delle controversie nell'ordinamento internazionale.

Mi sembra doveroso menzionare, quest'anno, tra gli altri, i militari della Guardia Costiera, che sono impegnati quotidianamente in compiti di particolare delicatezza e difficoltà.

Per iniziare formulo una domanda, alla quale vorrei tentare poi di dare una risposta: quale è il ruolo che, nell'attuale società italiana, svolge una istituzione così piccola ed apparentemente marginale, come la magistratura militare ?

Tecnicamente può dirsi che il compito tipico di una magistratura penale, come quella militare, è di verificare, nel contraddittorio, che costituisce principio fondamentale del processo penale, la corrispondenza fra il fatto contestato e la fattispecie incriminatrice, con le connesse valutazioni, nel caso di affermazione della responsabilità penale, sulla gravità del reato e sulla personalità del reo, ai fini della commisurazione della pena.

Ma la funzione fondamentale di una magistratura non può che essere quella della garanzia dei diritti, nella specie il diritto del militare ad un giusto processo, compiuto da giudici di cui sia assicurata l'indipendenza, soggetti alla legge ma chiamati ad assumere in libertà di coscienza, nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, le proprie decisioni.

L'indipendenza (interna all'ordine giudiziario ed esterna) per i magistrati non è quindi una prerogativa, ma un dovere, necessario per assicurare credibilità alle decisioni, che devono sempre essere ed apparire come frutto di una scelta libera e non di pressioni esterne. Significativa è una norma, l'art. 67, comma 2, cod. ord. mil. che prevede le modalità di esercizio dell'azione disciplinare – per i giudici dei tribunali militari e Corte militare di appello, estratti a sorte fra gli ufficiali delle Forze armate – dinanzi al Consiglio della magistratura militare, il quale svolge quindi le proprie funzioni quale organo di autogoverno non soltanto nei confronti dei magistrati militari, ma anche dei giudici militari che compongono i collegi: tale previsione ha evidentemente lo scopo di tutelare anche per essi l'indipendenza nell'esercizio dell'attività giudiziaria.

La funzione specifica della magistratura militare è quindi quella di garantire che le norme che prevedono per i militari limitazioni ai diritti costituzionali (ciò che la legge consente, nei termini di cui all'art. 1465 cod.

ord. mil.) non siano applicate se non in termini coerenti con la stessa normativa costituzionale.

Così, va ritenuto che sia stata corretta ed utile la decisione della Corte militare di appello di sottoporre alla Corte costituzionale il dubbio di costituzionalità conseguente alla sopravvivenza, pur dopo la esclusione della rilevanza penale dell'ingiuria nel sistema penale comune, del reato di ingiuria previsto dal codice penale militare, anche nei casi in cui la lesione all'onore fosse realizzata fra militari al di fuori di rapporti di servizio o disciplina.

La risposta della Corte costituzionale (nella sent. n. 215/2017) è stata articolata e la Corte ha sottolineato come ogni eventuale disparità di trattamento tra militari e civili va valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra nell'ordinamento militare, caratterizzato da specifiche regole ed esigenze: pertanto non risulta irragionevole imporre al militare una più rigorosa osservanza di determinate regole di comportamento.

Tali princìpi hanno una valenza generale e sono stati considerati per prendere in esame, nell'anno appena trascorso, analoghi dubbi di costituzionalità con riferimento ad altre fattispecie previste nel codice penale militare, come ad esempio quella di vilipendio alla Repubblica.

Anche per quanto riguarda il reato di vilipendio alla Repubblica la Corte militare di appello ha ritenuto, in una sentenza del 2018, che il legislatore può stabilire legittimamente per il militare, che è tenuto anche ad uno specifico giuramento, pene più severe per comportamenti che contraddicono ai propri doveri fondamentali di fedeltà e rispetto per le istituzioni della Repubblica.

Anche il codice penale prevede d'altro canto una sanzione penale, sia pure non detentiva, per chiunque vilipenda la Repubblica (ritenendosi evidentemente che una condotta di vilipendio non possa essere considerata esercizio del diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero) ed il trattamento di maggior rigore previsto per il militare appare certamente giustificato dall'esistenza di particolari doveri che sono stabiliti per gli appartenenti alle Forze armate.

In generale può affermarsi che la sottoposizione alla legge penale militare (oltre che alla disciplina militare) sia uno degli elementi che definiscono in modo più significativo lo *status* del militare, con riferimento soprattutto ai reati c.d. esclusivamente militari, che sono riferiti a doveri specifici che la legge prevede per i militari: così ad esempio sono connessi ad una incisiva limitazione di libertà fondamentali i reati di diserzione e disobbedienza, che tendono ad assicurare la presenza obbligatoria in servizio del militare e la esecuzione pronta e precisa degli ordini.

Il compito della magistratura militare è per l'appunto in tale ottica quello di verificare costantemente, anche nei singoli procedimenti penali, che l'applicazione della sanzione penale sia coerente con il sistema dei valori costituzionali, mentre ovviamente è solo il legislatore che ha il compito di definire quali limitazioni dei diritti del cittadino militare siano necessarie per

lo svolgimento dei compiti affidati alle Forze armate e per il fine di difesa dello Stato.

Si tratta di un bilanciamento non facile ed il cui esito è legato alla evoluzione dell'ordinamento giuridico, come è evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la norma che vietava di costituire in ambito militare associazioni di carattere sindacale.

Come si vedrà più specificamente in seguito, la Corte costituzionale ha ritenuto, con la sentenza n. 120 del 2018, che anche ai militari deve essere riconosciuto il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale.

A tale affermazione, tuttavia, la Consulta ha fatto subito seguire la puntuale precisazione che ambito e portata di tale diritto possono essere specificati e ciò in particolare perché il giudizio rimesso alla Corte Costituzionale investe la costituzionalità della norma interposta anche sotto il profilo del bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall'art. 117, primo comma, Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione.

La Corte ha così ribadito che l'assoluta specialità della funzione attribuita alle Forze armate (evidenziata dall'art. 52 co. 3 Cost.) e la sussistenza di particolari esigenze di coesione interna e neutralità che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali, "*giustificano l'esclusione di forme associative non rispondenti alle esigenze di compattezza ed unità degli organismi che tale ordinamento compongono*".

Ed anzi, a giudizio della Corte "*la previsione di condizioni e limiti all'esercizio di tale diritto* (di associazione sindacale) *se è infatti facoltativa per i parametri internazionali, è invece doverosa nella prospettiva nazionale*" posto che in ambito militare non sarebbe compatibile con la Costituzione "*un riconoscimento non specificamente regolamentato del diritto di associazione sindacale*".

Ancora, fino alla emanazione di specifiche norme di legge, è stata ritenuta utilmente applicabile la disciplina dettata per gli organismi della rappresentanza militare ed in particolare quelle disposizioni (art. 1478, comma 7 D.Lgs. n. 66/2010) che escludono dalla loro competenza le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Come pure è stato ribadito che il riconoscimento della libertà di associazione sindacale non può spingersi fino a comprendere il diritto di sciopero, l'esercizio del quale è peraltro esplicitamente vietato dall'art. 1475 co. 4 D.Lgs n. 66/2010: risultando, la compressione di tale diritto fondamentale, giustificata dalla "*necessità di garantire l'esercizio di altre libertà non meno fondamentali e la tutela di interessi rilevanti*".

Si è detto sopra come la legittimazione dei magistrati a svolgere una funzione che incide così fortemente sulla vita delle persone deriva in primo luogo dalla previsione di garanzie di indipendenza. Per l'esercizio della

giurisdizione è indispensabile tuttavia che il giudice abbia l'autorevolezza per vedersi riconosciute anche le necessarie doti di professionalità e serenità di giudizio.

Due recentissime sentenze della Corte costituzionale consentono così di ricordare che i magistrati sono una categoria di appartenenti alla pubblica amministrazione vincolati a particolari doveri disciplinari, per certi aspetti addirittura più gravosi di quelli che concernono i militari.

Nella sentenza n. 170 del 2018 è stato ritenuto infondato il dubbio di costituzionalità relativo alla disposizione che stabilisce per i magistrati, unici fra tutti i cittadini italiani, il divieto di iscrizione ai partiti politici.

In particolare si era dubitato della costituzionalità di tale disposizione nella parte in cui prevede quale illecito disciplinare l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici anche per i magistrati fuori del ruolo organico della magistratura, perché collocati in aspettativa «per motivi elettorali».

La Corte richiama anzitutto la propria precedente affermazione secondo cui "*in linea generale, i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino, ma ha al contempo precisato che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale, al fine di stabilire i limiti che possono essere opposti all'esercizio di quei diritti (sentenze n. 224 del 2009 e n. 100 del 1981). Tali limiti sono giustificati sia dalla particolare qualità e delicatezza delle funzioni giudiziarie, sia dai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità (artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.) che le caratterizzano*". Rileva quindi che la Costituzione, consentendo all'art. 98, comma 3, la possibilità di limitare per i magistrati l'iscrizione a partiti politici "*mostra il proprio sfavore nei confronti di attività o comportamenti idonei a creare tra i magistrati e i soggetti politici legami di natura stabile, nonché manifesti all'opinione pubblica, con conseguente compromissione, oltre che dell'indipendenza e dell'imparzialità, anche della apparenza di queste ultime: sostanza e apparenza di princìpi posti alla base della fiducia di cui deve godere l'ordine giudiziario in una società democratica*".

Nella sentenza n. 197 del 2018 è stata inoltre considerata non irragionevole la disposizione che prevede, per i magistrati, la sanzione disciplinare della rimozione in ordine ad una serie di violazioni, con un automatismo sanzionatorio che ha anche la finalità di assicurare la definitiva cessazione dal servizio di persone dimostratesi non idonee, o non più idonee, all'assolvimento dei propri doveri.

Ciò in quanto, secondo la Corte costituzionale, ai magistrati è affidata in ultima istanza la tutela dei diritti di ogni consociato e per tale ragione questi sono tenuti – più di ogni altra categoria di funzionari pubblici – non solo a conformare oggettivamente la propria condotta ai più rigorosi standard di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio

nell’esercizio delle funzioni, ma anche ad apparire indipendenti ed imparziali agli occhi della collettività: ciò per evitare di minare, con la propria condotta, la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario, che è valore essenziale per il funzionamento dello Stato di diritto.

A questo proposito mi è capitato di recente di consultare la sentenza del C.S.M. (depositata in data 9 febbraio 1983) relativa ai magistrati risultati iscritti alla Loggia P2 e non è senza una punta di orgoglio che può essere ricordato come, fra i tanti appartenenti alla pubblica amministrazione che sono risultati iscritti negli elenchi di cui si tratta, solo per i magistrati sono state adottate decisioni di esemplare severità.

I magistrati sono tenuti anche ad osservare un Codice etico, che contiene precetti ulteriori rispetto alle previsioni legislative in tema di violazioni disciplinari.

Ad esempio, per i magistrati costituisce violazione disciplinare la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli siano oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie (nello stesso modo per i militari è stabilito dalla legge il divieto di aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge ed a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato).

In aggiunta a quanto disposto dalla legge, l’art. 7 del Codice etico della magistratura militare prevede, in modo conforme ad analoga previsione concernente la magistratura ordinaria, che “*Il magistrato non aderisce e non frequenta associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati*”.

In appendice è riportato l’intero Codice etico della magistratura militare, che corrisponde per l’appunto a quello emanato per la magistratura ordinaria.

Le disposizioni del codice etico non hanno solo rilevanza morale e deontologica, ma anche rilevanza giuridica, come affermato in alcune decisioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione su ricorsi attinenti alla inflizione di sanzioni disciplinari ai magistrati.

E’ utile al riguardo precisare che l’attuale innesto della giurisdizione militare nella giurisdizione ordinaria non è evidenziato solo dalla attribuzione del giudizio di legittimità alla Corte di cassazione per l’impugnazione delle sentenze degli organi giudiziari militari (con la connessa istituzione dell’Ufficio del Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione) e dalla attribuzione delle funzioni di Presidente del Consiglio della Magistratura Militare al Primo Presidente della stessa Corte di cassazione, ma anche dalla previsione secondo cui i ricorsi avverso le sentenze del C.M.M. in materia disciplinare sono decisi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, come avviene per i magistrati ordinari.

2. Dati statistici.

Nel 2018 si è avuto presso la Corte militare di appello un lieve aumento dei procedimenti definiti (115 nel 2018 – 109 nel 2017) ed un aumento più sensibile (pur nella esiguità in termini assoluti dei dati numerici) dei procedimenti sopravvenuti (135 rispetto a 122).).

I procedimenti pendenti a fine anno sono risultati 80, contro i 60 del 2017).

Ai dati sopra richiamati ha fatto riscontro un consistente aumento dei tempi di definizione: giorni 233 (poco meno di otto mesi), rispetto a 182.

Si tratta di dati che denotano comunque una particolare tempestività nella celebrazione dei procedimenti di secondo grado e che risultano pienamente aderenti al principio costituzionale di ragionevole durata del processo

In ogni caso il contenuto aumento medio della durata dei procedimenti (51 giorni in più) è stato determinato da tre fattori.

Il primo, di carattere processuale, discende dal maggior numero di rinnovazioni del dibattimento, rese necessarie dalla nuova disposizione di cui all'art. 603, comma 3-bis, con conseguente inevitabile dilatazione dei tempi del procedimento.

Il secondo è stato determinato dalla applicazione delle circolari del C.M.M. in tema di tabelle organizzative, che prevedono, per ogni procedimento, l'assegnazione ad un collegio predeterminato, fra i diversi collegi di cui è possibile la costituzione in ognuna delle due sezioni della Corte. Ciò ha implicato che – sia in sede di individuazione della prima udienza, sia nel caso di eventuale prosecuzione (anche quando non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento) – non possa essere indicata la prima udienza utile, ma l'udienza che per prima sarà tenuta da quello stesso collegio. Si era evidenziato come ciò avrebbe inevitabilmente comportato un allungamento dei tempi di trattazione e ciò inevitabilmente si è verificato, anche se comunque il tempo medio di definizione è certamente ancora accettabile ed in linea con il carattere di tempestività che caratterizza la giurisdizione militare.

In ultimo va notato che per quattro procedimenti è stato superato il limite di due anni e, per il giudizio di appello, va ricordato che "*si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di … due anni in secondo grado*" (art. 1, comma 2 bis, legge n. 89/2001, aggiunto dall'art. 55 del d.l. n. 83/2012). Tuttavia, per tutti i suddetti quattro procedimenti la durata ultrabiennale è stata determinata da ragioni oggettive, non imputabili alla Corte militare di appello, e specificamente dal fatto che, in ciascuno di essi, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale: sottratto il tempo nel quale gli atti sono rimasti alla Corte costituzionale, nessuno di essi avrebbe avuto durata superiore ai due anni.

Il tempo medio intercorso tra la sentenza di secondo grado e la pronuncia della Corte di cassazione è risultato pari a giorni 326.

Presso i tre Tribunali militari, di Roma, Verona e Napoli, risultano sopravvenuti 136 procedimenti (nello specifico, 57 a Roma, 50 a Verona e 29 a Napoli) e ne sono stati definiti 208, con una pendenza totale, al termine dell'anno, di 91 procedimenti.

I giudici per le indagini preliminari delle citate sedi giudiziarie hanno registrato la sopravvenienza di 1524 procedimenti (in non trascurabile aumento rispetto allo scorso anno, in cui gli stessi erano stati 1381); ne hanno esauriti 1419, con una pendenza finale di 336 procedimenti.

La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione ha trattato, nel corso dell'anno 2018, 37 ricorsi, di cui 10 conclusisi con sentenza di rigetto, 4 con provvedimento di accoglimento, con o senza rinvio, 16 con l'inammissibilità del ricorso, mentre in relazione a 3 ricorsi si è celebrata l'udienza di trattazione ma non risultano ancora depositate le relative sentenze.

In definitiva deve osservarsi, quale tendenza generale, un leggero aumento del carico giudiziario, sia per quel che concerne il grado di appello, sia per quel che riguarda l'ufficio del G.I.P./G.U.P. del primo grado; mentre un *trend* inverso è dato registrare per quel che riguarda la fase dibattimentale del giudizio di primo grado, ove si evidenzia una sopravvenienza di procedimenti inferiore di quasi il 25% rispetto all'anno precedente.

La rilevante diminuzione dei procedimenti per i quali si perviene al dibattimento, presso i Tribunali militari, appare connessa specificamente al frequente ricorso da parte degli imputati, già in fase di udienza preliminare, all'istituto della messa alla prova, che comporta la sospensione del procedimento e, in caso di esito positivo, l'estinzione del reato.

Per quanto concerne l'analisi più specifica del fenomeno criminoso all'interno delle Forze armate, con riferimento ai procedimenti definiti dalla Corte militare di appello nel corso dell'anno in esame, si segnala – tra i reati contro l'Amministrazione militare – una flessione dei reati di truffa (che si attestano all'8,16% rispetto al totale dei reati) e un lieve aumento per quelli di peculato militare (4% rispetto al totale); mentre tra i reati contro il patrimonio si riscontra un lieve aumento dei reati di furto militare (2,7% rispetto al totale). Pressoché azzerati i reati di falso in foglio di licenza, di via e simili.

Per quanto attiene ai reati contro la persona che hanno costituito oggetto di giudizio, il reato di diffamazione registra un costante incremento, tale da collocarlo al 9,5% rispetto al totale dei reati, mentre i reati di ingiuria tra parigrado raggiungono la percentuale del 4,7%.

Analoga lieve flessione ha riguardato anche i procedimenti definiti riguardanti i reati contro il servizio.

In particolare, tra questi la percentuale maggiore ha interessato il reato di abbandono di posto e/o violata consegna da parte di un militare di guardia o di servizio (pari al 7,5%), rispetto al reato di simulazione di infermità (2,7%). In leggero aumento invece il reato di ubriachezza in servizio (1,4%).

Per quanto attiene ai reati che coinvolgono la disciplina militare, va evidenziato un generale incremento percentuale. Tra questi, i più frequenti rimangono i delitti di insubordinazione con minaccia o ingiuria (11,6%) e i reati di disobbedienza (10,2%), nonché minaccia o ingiuria a un inferiore (7,5%); esigui ma in lieve aumento sono stati i casi di violenza contro inferiore (3,4%) ed insubordinazione con violenza (2%).

Per quanto attiene, invece, alle sopravvenienze dell'anno 2018, va segnalata una generale lieve flessione dei reati contro l'Amministrazione militare, fatta eccezione per il reato di peculato militare.

In particolare, si rileva il 2,4% di reati di furto ai danni di militari o dell'Amministrazione militare, l'1,2% di reati di collusione. I reati di truffa militare in danno dell'Amministrazione, anch'essi in lieve flessione, si attestano al 10,2%.

Analogo il discorso per quanto concerne i reati contro la persona tra soggetti che rivestono gradi diversi, ove si rivela una flessione per quel che riguarda i reati di abuso di autorità con minaccia o ingiuria ad inferiore (9%) e di insubordinazione con violenza (0,6%); in diminuzione anche i reati di insubordinazione con ingiuria, che scendono al 9,6%. In controtendenza si registra altresì un incremento di reati pervenuti per violenza contro un inferiore facendo salire al 4,2% la percentuale sul totale.

In riferimento ai reati contro la persona, quello più ricorrente e in lieve aumento rimane il reato di diffamazione (7,8%), seguito dai reati di ingiuria (decisamente calato allo 0,6%) e lesione personale (stabile allo 0,6%).

Riguardo i reati contro il servizio militare, si segnala invariato il reato di abbandono di posto e violata consegna, che si attesta significativamente al 13,2% rispetto al totale, mentre in lieve aumento è il numero delle sopravvenienze dei reati di disobbedienza, cresciuto al 9,6% e di ubriachezza in servizio (1,8%).

Risulta, altresì, in diminuzione rispetto all'anno precedente, il numero dei reati di simulazione d'infermità posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso rispetto a quelli di truffa in danno dell'Amministrazione militare, caratterizzati dall'indebita percezione delle competenze stipendiali in relazione a periodi di assenza dal servizio riconducibili a simulazione di malattia, per un totale di 3,6%.

In ultimo va evidenziato che, presso la Corte militare di appello, la prescrizione risulta dichiarata in un solo procedimento, che si svolgeva in sede di rinvio dopo annullamento da parte della Corte di cassazione, e comunque non per tutte le imputazioni ma solo per alcune.

3. Assetto organizzativo degli Uffici giudiziari militari: problematiche relative al personale; informatizzazione.

Considerata la particolare conformazione dell'ordinamento giudiziario militare, con una unica Corte militare di appello, la presente relazione terrà conto delle problematiche emerse in tutti gli uffici giudiziari militari giudicanti, ovvero oltre alla Corte militare di appello, il Tribunale militare di sorveglianza ed i Tribunali militari di Napoli, Roma e Verona.

In primo luogo va segnalata la ormai rilevante carenza di magistrati, che in particolare nel Tribunale militare di Napoli potrebbe presto dar luogo a notevoli difficoltà. Rispetto ad un organico di complessivi 58 magistrati, sono attualmente in servizio, compresi i tre collocati in posizione di fuori ruolo, soltanto 50 magistrati.

Fra i magistrati militari attualmente in servizio 10 (20 %) sono donne.

Si constata quindi un significativo scostamento rispetto alla magistratura ordinaria (in cui il 53 % dei magistrati è donna) che è però dovuto a ragioni specifiche: in primo luogo la circostanza che, dopo l'apertura anche alla donna del concorso per la magistratura militare, si ha avuto il 24.11.1992 il decreto ministeriale con cui è stata nominata la prima magistrato militare donna. A partire da tale anno, dei 27 magistrati militari vincitori di concorso, 10 sono state donne (37 %). Va tenuto peraltro presente che l'ultimo concorso per la magistratura militare si è definito con il decreto ministeriale del 18.7.2003 e successivamente (anche a causa della riduzione delle sedi di tribunale militare, con la legge del 2007) non si sono più avuti concorsi.

Per quanto riguarda il personale civile, va ribadito che sono stabiliti, soprattutto con riguardo alla Corte militare di appello, organici ridotti al minimo indispensabile e l'eventuale prossimo ricorso, da parte anche solo di qualcuno, alla possibilità di lasciare il servizio (c.d. quota 100) potrebbe determinare la mancanza anche delle dotazioni minime.

Va però messo in evidenza che la assegnazione minima di personale civile è compensata da una presenza adeguata di personale militare, che svolge in modo pienamente soddisfacente gran parte del lavoro diverso da quello tipico di direzione delle cancellerie e di assistenza in udienza, che allo stato può essere svolto solo da personale civile.

Il processo di informatizzazione dell'attività giudiziaria militare ha fatto, nel corso dell'anno appena trascorso, importanti ulteriori passi in avanti, per ciò che concerne il SIGMIL.

Il "*Sistema Informativo della Giustizia Militare*", noto come SIGMIL, è il sistema di gestione e coordinamento di tutte le attività relative al procedimento penale militare, sia nella fase requirente che in quella giudicante. Il sistema, in attesa del processo penale telematico, permette di gestire il fascicolo processuale, dalla sua nascita alla sua archiviazione.

Il SIGMIL è operativo, già da qualche anno, presso gli Uffici di 1° grado ovvero Procure Militari, Uffici del GIP/GUP presso i Tribunali Militari e Tribunali Militari.

Per quanto riguarda gli Uffici giudiziari militari giudicanti e requirenti di secondo grado, Corte Militare di Appello e Procura Generale Militare presso la stessa Corte, e la Procura Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione la messa in esercizio di SIGMIL è ormai imminente.

Dopo una fase di pre-avvio condotta nel 2017, sono stati effettuati sul sistema diversi interventi intesi:

- ad evolvere (MEV: manutenzione evolutiva) i requisiti applicativi, nel senso che si è proceduto ad una rivisitazione funzionale di alcune componenti applicative proprie dei suddetti Uffici; più precisamente, sono state create nuove funzionalità applicative per l'Ufficio di Corte Militare di Appello e per l'Ufficio di Procura Generale Militare presso la stessa Corte e Procura Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione;
- ad adeguare (MAD: manutenzione adeguativa) gli applicativi esistenti, cioè interventi di inevitabile riadattamento delle attuali funzioni degli Uffici di 1° grado (Procura, GIP/GUP, Tribunale), con particolare riguardo a quelli che hanno possibili impatti, per quanto concerne sia la posta in entrata che quella in uscita, con il Protocollo "ADHOC", con il quale SIGMIL dovrà interfacciarsi;
- a correggere gli applicativi, laddove se ne è riscontrata la necessità (MAC: manutenzione correttiva);

Si è infine proceduto all'inserimento all'interno del sistema informativo SIGMIL dei modelli di documenti in uso presso la Corte Militare di Appello e la Procura Generale Militare presso la Corte e Procura Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione, nonché all'implementazione di quelli in uso presso gli Uffici giudiziari militari di 1° grado.

Nel mese di dicembre 2018, si sono svolte, con esito positivo, le operazioni di verifica di conformità delle nuove funzionalità, il cosiddetto "collaudo".

La concreta ed effettiva messa in esercizio del SIGMIL, prevista ormai per i primi mesi del 2019, presuppone infine un periodo di test, che vedrà coinvolti tutti gli Uffici giudiziari militari, dalle Procure Militari alla Procura Generale Militare presso la Corte Suprema di Cassazione. I suddetti Uffici saranno chiamati a procedere, da un Ufficio a quello immediatamente successivo, secondo le fasi e i gradi del procedimento penale militare, al caricamento nel sistema di dati fittizi, proprio allo scopo di testarlo: una vera e propria simulazione, al termine della quale verrà installato il nuovo sistema SIGMIL e se ne avvierà l'utilizzo presso tutti gli Uffici giudiziari militari.

4. Novità normative e decisioni della Corte costituzionale di specifico rilievo per la giurisdizione militare.

4.1. Le modifiche al codice penale in tema di peculato e prescrizione di cui alla legge n. 3 del 2019.

La legge n. 3 del 2019, nota come legge anticorruzione, ha introdotto alcune importanti novità nel codice penale: quelle che interessano direttamente la giurisdizione militare sono le modifiche alla disciplina del delitto di peculato e quelle relative alla prescrizione.

Preme rilevare come si sia in presenza, ancora una volta, di una normativa che, pur non menzionando in alcun modo reati previsti dal codice penale militare, finisce con l'interferire nello specifico ambito della giurisdizione militare e ne accentua i connotati di poco giustificabile diversità rispetto alla corrispondente disciplina della giurisdizione ordinaria.

A) In primo luogo vanno menzionate le disposizioni che riguardano il reato di peculato, previsto dal primo comma dell'articolo 314 del codice penale e del tutto corrispondente al reato di peculato militare di cui all'articolo 215 del codice penale militare. Già prima della legge n. 3 del 2019 i due reati, che all'inizio erano quasi sovrapponibili, si erano sensibilmente discostati quanto al carico sanzionatorio. Per il peculato militare era rimasta la originaria pena della reclusione da anni due ad anni dieci; per quello ordinario la pena era stata progressivamente elevata nella misura minima, arrivando a quattro anni di reclusione, ed in quella massima (dieci anni e sei mesi).

Inoltre era aumentato sotto diversi profili l'ulteriore carico sanzionatorio del peculato comune. In particolare, è stata prevista la nuova pena accessoria della estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici (art. 32 *quienques* c.p., introdotto dalla legge n. 97/2001, la cui applicazione da parte del giudice ordinario comporta anche la perdita dello stato di militare ai sensi dell'art. 622 cod. ord. mil.), che non è stata ritenuta applicabile per i reati militari, dal momento che sono specificamente elencati i delitti (tra i quali il peculato ex art. 314 c.p.) per i quali ne è prevista l'applicazione, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.

La suddetta legge n. 97/2001 ha anche previsto, agli artt. 3 e 4, nuove misure (di carattere amministrativo-disciplinare) nei confronti dei pubblici dipendenti: il trasferimento, che consegue al rinvio a giudizio, e la sospensione dal servizio, che consegue alla condanna anche non definitiva. Tali misure amministrative non sono state ritenute applicabili per i reati militari, tranne che per il reato di cui all'art. 3 l. 1383/1941 (peculato del militare della Guardia di finanza) che è espressamente richiamato.

In tema di confisca, a seguito della legge n. 300 del 2000 è rimasta facoltativa, per i reati di peculato militare e di truffa a danno della amministrazione militare, la confisca del profitto; confisca invece obbligatoria

per le corrispondenti fattispecie comuni; per i reati militari non si applicano inoltre le norme in tema di confisca per equivalente, né la disposizione di cui all'art. 321 bis c.p.p. che impone, per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, il sequestro preventivo dei beni di cui è consentita la confisca.

La legge n. 69 del 2015 ha previsto ulteriori modifiche che attengono al solo peculato comune:

la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione

con la sentenza di condanna è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale a titolo di riparazione in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale appartiene (sorta di danno punitivo, diverso dal risarcimento danni vero e proprio e consistente nell'obbligo di corrispondere a favore della amministrazione offesa una somma di denaro pari al profitto del reato);

l'ammissibilità della richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

Tale complessa disciplina non si applica quindi per il reato di peculato militare, che pure è provvisto della medesima lesività di quello comune ed è rimasto insensibile alle vicende normative nel frattempo intervenute.

Anche la legge n. 3 del 2019 ripete lo stesso schema e, nel mentre aggrava il trattamento processuale del peculato ordinario, nulla dice su quello militare.

Per effetto della recente legge, infatti, al peculato comune consegue tendenzialmente la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici ed in tal caso è altresì consentito al giudice di non estendere la sospensione condizionale alla pena accessoria.

Insomma, sembra che il destino punitivo dei due reati abbia perso per strada la iniziale coincidenza ed omogeneità e si sia profondamente differenziato, con il consolidamento ed il progressivo rafforzamento di un trattamento di favore per il militare e con il dubbio che la disciplina del peculato militare, rimasta ferma ed insensibile ai mutamenti, abbia acquistato i connotati di una norma di privilegio.

Deve inoltre amaramente constatarsi che la disciplina ampiamente derogatoria (ma soltanto in senso favorevole all'imputato militare), in tema di reati contro la pubblica amministrazione, contenuta attualmente nella legge penale militare, non sembra derivare da una consapevole scelta di discrezionalità legislativa, ma dalla mera dimenticanza.

B) Qualche considerazione merita anche la nuova disciplina della prescrizione, pur se nella esperienza della giurisdizione militare i casi di prescrizione sono prossimi allo zero.

Ciò nonostante è doveroso esprimersi su questa riforma, anche per rintuzzare la suggestione che la disciplina della prescrizione sia buona o cattiva a seconda del numero dei reati che si prescrivono. Approccio evidentemente erroneo, perché addossa alla prescrizione responsabilità che non le appartengono e ne snatura la funzione, che nella tradizione penalistica si collega allo scorrere del tempo, che incide sulla memoria del reato, attenua l'allarme della coscienza comune e rende non più appropriata la sua punizione, mentre nel disegno costituzionale è una delle varianti in cui si declina la funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.), che perde significato in caso di crimini risalenti nel tempo e rispetto ai quali è venuta meno o si è affievolita, anche a livello sociale, l'esigenza di garantire una tutela penale.

L'aspetto più significativo della nuova disciplina, destinata ad entrare in vigore il primo gennaio del 2020, è riassumibile in una semplice constatazione: la prescrizione del reato è coessenziale solo al processo di primo grado ed è del tutto estromessa dai successivi gradi di giudizio.

Tale nuovo e dirompente principio è contenuto in due norme, che si integrano a vicenda: il nuovo articolo 159, co. 2, c.p., ai sensi del quale « *Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna »;* e la modifica dell'articolo 160, che ha registrato la soppressione della disposizione che individua (ancora fino al 1° gennaio 2020) la sentenza di condanna e il decreto di condanna come atti interruttivi del corso della prescrizione.

La nuova disciplina, pur incidendo su sospensione e interruzione della prescrizione, in realtà non sembra appartenere alla fisiologica conformazione dei predetti istituti, posto che di entrambi non condivide il nucleo qualificante: non configura una pausa intermedia nel decorso dei termini di prescrizione; e non individua alcun termine per la nuova decorrenza degli ordinari termini di prescrizione.

Viene infatti individuato il termine in cui si sterilizza la prescrizione e lo si fa coincidere con la decisione di primo grado, così affermando il principio che con tale evento si perpetua la memoria del reato e della offesa e si determina la ineluttabilità della punizione.

Non è questa la sede per chiedersi se il congegno normativo avrebbe avuto più intrinseca coerenza se il blocco della prescrizione fosse stato correlato ad una sentenza di condanna; né interrogarsi sulle ragioni di sistema che possano supportare il blocco della prescrizione allo spirare del processo di primo grado, con assoluta irrilevanza del successivo corso del processo e problematico rapporto con la previsione costituzionale della ragionevole durata del processo, di tutto il processo.

Appare doveroso invece dire qualcosa sulla disciplina intertemporale. E' indubbio che la nuova disciplina introduca un regime più sfavorevole. Così come è pacifico che non contenga disposizioni per la puntuale regolamentazione delle vicende a cavallo tra nuova e vecchia normativa. Non è questo un problema nuovo e di certo l'esperienza pregressa potrà fornire spunti e strumenti per affrontare e risolvere tale specifica tematica.

C'è, però, un elemento di novità, costituito dal differimento al primo gennaio 2020 della entrata in vigore della nuova è più sfavorevole disciplina della prescrizione. Tale differimento si salda ad una disciplina puntualmente configurata nei suoi estremi costitutivi ed altrettanto puntuale nei suoi connotati di conoscibilità e prevedibilità.

Si tratta quindi di stabilire se questo peculiare congegno normativo, per effetto del quale è nota con largo anticipo quella disciplina di sfavore che sarà applicata a decorrere dal primo gennaio 2020, imponga di modulare diversamente quell'insieme di principi che governano la successione nel tempo di leggi penali.

Effettivamente parte della dottrina ha espresso dei dubbi in ordine all'applicazione del principio di irretroattività rispetto ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della l. n. 3/2019 e prima dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alla prescrizione del reato (1° gennaio 2020). Ciò in ragione dell'argomento che nel sistema delineato dalla nuova disciplina è assicurata la prevedibilità della legge penale più sfavorevole. Indubbiamente una questione spinosa, sulla cui soluzione è verosimile che peseranno le controversie sulla puntuale natura della prescrizione, a metà strada tra diritto sostanziale e diritto processuale. Controversie che saranno di certo ulteriormente alimentate dal peculiare lessico che permea l'intervento riformatore, che ha cura di evitare qualsiasi accenno ai termini di prescrizione ed adopera il concetto, di matrice processuale, di "sospensione" del corso della prescrizione.

Non sembra comunque che tale tesi possa accogliersi e nemmeno appare plausibile l'ipotesi che, proprio basandosi sul concetto di sospensione del corso delle prescrizione, si accrediti natura processuale alla modifica normativa, la si correli all'atto della sentenza di primo grado e si pervenga alla conclusione del *tempus regit actum*, riconducendo al nuovo statuto delle prescrizione tutte le sentenze di primo grado pronunciate dopo il primo gennaio 2020.

Sembra pacifico, al contrario, che la nuova disciplina abbia natura sostanziale e che sia da assimilare ad una norma che allunga all'infinito i termini di prescrizione: quindi il differimento della sua entrata in vigore non interferisce in alcun modo sull'ordinario dispiegarsi della successione di leggi nel tempo; in conformità a quanto statuito da due importanti pronunce della corte costituzionale, dovrà quindi prendersi atto che le nuove norme sulla prescrizione hanno natura sostanziale e sono presidiate dal canone della

irretroattività, coperto dalla garanzia di cui all'articolo 25 della costituzione (sentenza n. 396 del 2006; ordinanza n. 24 del 2017).

Traslando quei principi nell'ambito della nuova disciplina sembrerebbe ineludibile la conclusione che il regime più sfavorevole debba trovare applicazione soltanto con riguardo ai fatti di reato commessi dopo la entrata in vigore di tale nuova disciplina: e cioè dopo il primo gennaio 2020.

La conclusione non cambia neanche se, in diversa prospettiva, dovessimo considerare lo statuto della prescrizione fino al primo gennaio 2020 come una legge temporanea. Nessuna utilità potrebbe trarsi dalla disciplina del comma 5 dell'articolo 5, perché è pacifico che alla legge temporanea subentrerà una legge più sfavorevole, tetragona ad ogni ipotesi di applicazione retroattiva.

In sostanza, con riguardo alla specifica disciplina delle prescrizione, la legge n. 3 del 2019 sembra riprodurre il modulo che regola i rapporti tra legge delega e decreto delegato, con la variante che la virtuale legge delega regolamenta in dettaglio il contenuto della virtuale disciplina delegata, che in ogni caso entrerà in vigore nel prescritto giorno e si applicherà solo ai fatti di reato ad essa successivi.

4.2. Corte costituzionale n. 120/2018: i sindacati nelle Forze armate.

Particolarmente significativa appare la sentenza n. 120 del 2018 con la quale la Corte Costituzionale ha per la prima volta riconosciuto, sia pure entro delimitati confini, la libertà di associazione sindacale anche in ambito militare; con ciò mutando la precedente giurisprudenza, prima amministrativa poi costituzionale, con la quale – a ragione della ritenuta prevalente necessità di garantire la coesione interna, l'imparzialità, l'efficienza delle Forze armate chiamate alla difesa della Patria – era sempre stata legittimata la compressione anche assoluta, ad opera del legislatore ordinario, di tale diritto.

In tempi remoti, con la decisione n. 5 del 4 febbraio 1966, il Consiglio di Stato ritenne manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento al D.lgs n. 205/1945 (formalmente abrogato soltanto nel 2010 dal D.Lgs n. 212/2010) che all'art. 1 testualmente recitava "*è fatto divieto al personale civile e militare dell'amministrazione di pubblica sicurezza di appartenere a partiti politici o ad associazioni sindacali anche se a carattere apolitico*".

Il giudice amministrativo in tale circostanza – partendo dall'assunto che le organizzazioni sindacali erano state costituite, sostanzialmente, come emanazione dei diversi partiti politici, l'azione sindacale necessariamente politicizzata, l'indirizzo sindacale delle organizzazioni inscindibile dall'indirizzo politico del partito che le dominava, con una decisione peraltro esplicitamente ancorata al particolare momento storico e ritenuta suscettibile di future modificazioni – giudicò non ricorressero le condizioni per sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale la norma in questione; ritenne che i limiti imposti dalla stessa fossero ampiamente giustificati dalla necessità di

garantire i prevalenti valori costituzionali presidiati dagli artt. 97 co. 1 e 98 co. 1 Cost.; affermò, in sostanza, che il divieto previsto per alcuni dipendenti pubblici di iscriversi ai partiti politici (art. 98 co. 3) non poteva che tradursi nell'ulteriore divieto di costituire o iscriversi ad organizzazioni sindacali.

Successivamente il Consiglio di Stato, mutando il proprio precedente indirizzo, con ordinanza in data 2 giugno 1998 ritenne di sottoporre al vaglio della Consulta l'art. 8 co. 1 della Legge n. 382/1978, in particolare nella parte in cui – fermo il divieto di esercizio del diritto di sciopero, lì previsto e però non in contestazione – vietava agli appartenenti alle Forze armate di "*costituire associazioni professionali a carattere sindacale e, comunque, di aderire ad altre associazioni sindacali*" già esistenti.

Da un lato il giudice amministrativo valutò ingiustificata ed in contrasto con gli artt. 39 e 52 co. 3 della Costituzione la limitazione imposta dal legislatore alla libertà di associazione sindacale, in particolare tenuto conto delle sentenze della Corte Costituzionale con le quali, superando la concezione c.d. istituzionalistica dell'ordinamento militare, era stato significativamente ampliato il riconoscimento e la tutela delle istanze collettive degli appartenenti alle forze armate e riconosciuto che l'esercizio di diritti fondamentali non importava in via assoluta ed automatica la lesione del bene della coesione dei corpi militari (riferendosi in particolare: alla sentenza della Corte Costituzionale n. 126/1985 sull'art. 180 co. 1 c.p.m.p. secondo la quale "*è da ritenere che la pacifica manifestazione di dissenso dei militari nei confronti dell'autorità militare -anche e soprattutto in forma collettiva per l'espressione di esigenze collettive attinenti alla disciplina o al servizio- non soltanto concorra alla garanzia di pretese fondate o astrattamente formulabili sulla base della normativa vigente e quindi all'attuazione di questa, ma promuova lo sviluppo in senso democratico dell'ordinamento delle Forze armate e quindi concorra ad attuare i comandamenti della Costituzione*"; alla sentenza della Corte Costituzionale n. 37/1992 sull'art. 15 co. 2 L. 382/1978 con la quale fu riconosciuta al militare sottoposto a procedimento disciplinare la facoltà di nominare difensore anche un militare non appartenente al medesimo ente e ciò sulla considerazione che lo spirito democratico al quale debbono informarsi le Forze armate imponeva che anche all'interno dell'ordinamento militare fosse assicurato il "*godimento del nucleo essenziale dei diritti costituenti il patrimonio inviolabile della persona umana*"; alla sentenza della Corte Costituzionale n. 24/1989 sull'art. 184 co. 2 c.p.m.p. secondo la quale "*se la riunione è pacifica e disarmata e se è diretta a trattare senza animosità di cose attinenti al servizio o alla disciplina nell'intento di un inserimento partecipativo alla vita della caserma, lungi dall'essere pericolosa, può rappresentare mezzo di promozione e di sviluppo in senso democratico dell'ordinamento delle Forze armate*").

Dall'altro lo stesso Consiglio di Stato valutò irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 della Costituzione la disparità di disciplina rispetto a quanto previsto per le forze di polizia ad ordinamento civile alle quali la legge

n. 121/1981 aveva nel frattempo riconosciuto, contestualmente alla loro smilitarizzazione, la libertà, sia pure con specifici limiti, di associazione sindacale; non potendosi ritenere sufficiente la previsione, sempre ad opera della legge n. 382/1978, di organi rappresentativi legittimati a formulare pareri, proposte e richieste, a rappresentare istanze collettive relativamente a specifiche materie ma pur sempre in posizione collaborativa e non antagonistica; con una soluzione di sostanziale compromesso che, riconoscendo solo alcune delle facoltà tipiche della libertà sindacale, sacrificava comunque, irragionevolmente, i principi della libertà di organizzazione sindacale e del pluralismo sindacale.

In tale occasione la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 449/1999, riferendosi solo a parametri interni, ritenne non fondata la questione: la Corte in particolare, pur ribadendo che "*la struttura militare non è un ordinamento estraneo, ma costituisce un'articolazione dello Stato che in esso vive, e ai cui valori costituzionali si informa*", tuttavia sottolineò anche "*l'assoluta specialità della funzione*" svolta dalle Forze armate, le esigenze di "*organizzazione, coesione interna, e massima operatività che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali*", "*l'assorbente rilievo che qui assume il servizio reso*" così che la declaratoria di illegittima costituzionale dell'art. 8 nella parte denunciata avrebbe inammissibilmente aperto la via "*a organizzazioni la cui attività poteva risultare non compatibile con i predetti caratteri*"; ritenendo altresì che la complessiva disciplina predisposta dalla L. n. 382/1978 fosse comunque sufficiente a salvaguardare le istanze collettive degli appartenenti al consorzio militare, il presidio delle quali non necessariamente doveva coincidere con il riconoscimento delle organizzazioni sindacali.

In ultimo il Consiglio di Stato con ordinanza in data 4 maggio 2017 e il Tar per il Veneto con ordinanza in data 3 novembre 2017 hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1475 co. 2 D.Lgs n. 66/2010, norma che, ripetendo in parte il testo dell'abrogato art. 8 comma 1 L. 382/1978, analogamente a quello recitava: "*i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali*".

Questa volta il giudice amministrativo, per rimettere nuovamente all'attenzione della Corte Costituzionale una questione identica a quella già decisa, negativamente, con la sentenza n. 449/1999, ha fatto riferimento ad un diverso articolo della Costituzione, vale a dire all'art. 117 co. 1 (così come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001) richiamato in relazione, da un lato, agli artt. 11 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, così come interpretati dalla Corte EDU nelle sentenze emesse in data 2 ottobre 2014 nei casi Matelly contro Francia (ricorso n. 10609/10) e *Association de Défense des Droit des Militaires* (AdefDroMil) contro Francia

(ricorso n. 32191/09); dall'altro, in relazione all'art. 5, terzo, periodo, della Carta sociale europea, riveduta con annesso, firmata a Strasburgo il 3 maggio 1966, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999 n. 30.

In particolare il giudice amministrativo ha premesso che trattandosi di norme convenzionali internazionali, di rango sub-costituzionale, la loro idoneità ad integrare il parametro costituzionale (quelle CEDU secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo) è subordinata al vaglio, da parte della Consulta, della loro conformità – secondo una valutazione non isolata ma sistemica – alla Costituzione, (rinviando sul punto alle precise indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 348/2007, 349/2007, 264/2012 e 235/2014).

Quindi ha proseguito evidenziando che gli artt. 11 e 14 della CEDU, così come interpretati, con competenza esclusiva, dalla Corte di Strasburgo nelle due sopra citate sentenze, vietano che eventuali restrizioni all'esercizio del diritto di associazione sindacale – pur consentite con riferimento a determinate categorie di soggetti, tra le quali i militari – possano spingersi sino a negare la titolarità stessa di tale diritto.

Il giudice amministrativo, ha sottolineato, ancora, che anche l'art. 5 della Carta sociale europea, nel rimettere alla legislazione nazionale di determinare il principio dell'applicazione delle garanzie sindacali ai militari nonché la misura di tale applicazione, implicitamente individua ugualmente un nucleo essenziale di libertà sindacali insopprimibile dalla legislazione interna.

Giungendo così a concludere che l'art. 1475 co. 2 – negando in radice la libertà di associazione sindacale per i militari – risulta in palese ed insanabile contrasto con tali norme interposte; dovendosi, peraltro, escludere che a salvare la norma interna possa risultare sufficiente la previsione legislativa di un articolato sistema istituzionale di organismi di rappresentanza militare (di cui agli artt. 1476-1482 del D.Lgs. n. 66/2010) e ciò per l'assenza di un presupposto necessario della libertà di associazione sindacale, vale a dire la facoltà di dare vita a forme autonome di rappresentanza anche al di fuori di eventuali strutture create ex lege.

Nel successivo giudizio, la Corte Costituzionale ha:

- proceduto in primo luogo ad esaminare i primi parametri interposti costituiti dall'art. 11 della CEDU (che, rubricato "Libertà di riunione e di associazione" recita: "*1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi. 2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte*

all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato") e dall'art. 14 della CEDU (che intitolato "*Divieto di discriminazione*" stabilisce: "*Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione*");

- preso atto che la Corte di Strasburgo, nelle due sentenze pronunciate nei casi Matelly contro Francia e AdefDroMil contro Francia, con approdo giurisprudenziale ritenuto stabile, ha definito la libertà di associazione sindacale come una forma o aspetto speciale della libertà di associazione;
- precisato che dall'esercizio di tale libertà non viene esclusa alcuna categoria professionale;
- ribadito che la facoltà riconosciuta agli Stati di introdurre restrizioni legittime rispetto ai membri delle Forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato, non può giungere a consentire limitazioni tali da mettere in discussione il diritto alla libertà di associazione o a negarne elementi essenziali, quale, appunto, il diritto di costituire un sindacato.

Conseguentemente la Corte, preso altresì atto che tali principi risultano ribaditi anche dall'art. 5 della Carta sociale europea (che, proprio in questa materia, presenta un contenuto puntuale e sostanzialmente corrispondente a quello di cui all'art. 11 della CEDU), ha concluso ritenendo che anche ai militari deve essere riconosciuto il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale.

A tale affermazione, tuttavia, la Consulta ha fatto subito seguire una puntuale precisazione: ambito e portata di tale diritto possono essere specificati e ciò sia perché i parametri invocati riconoscono agli Stati la facoltà di prevedere restrizioni nei confronti di determinate categorie di dipendenti pubblici e sia perché il giudizio rimesso alla Corte Costituzionale investe la costituzionalità della norma interposta anche sotto il profilo del bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall'art. 117, primo comma, Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione (cfr. sent. Corte Cost. n. 348/2007 e n. 311/2009).

La Corte ha così ribadito che se è vero che "*la democraticità dell'ordinamento delle Forze armate deve essere attuata nella massima misura compatibile col perseguimento da parte di queste dei propri fini istituzionali*" (cfr. anche sent. Corte Cost. n. 126/1985) e che la Costituzione, superata la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare, "*ha ricondotto*

anche quest'ultimo nell'ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari oppure no" (cfr. anche sentenza Corte Cost. n. 278/1987), tuttavia l'assoluta specialità della funzione attribuita alle Forze armate (evidenziata dall'art. 52 co. 3 Cost.) e la sussistenza di particolari esigenze di coesione interna e neutralità che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali, *"giustificano l'esclusione di forme associative non rispondenti alle esigenze di compattezza ed unità degli organismi che tale ordinamento compongono"*: richiamando così, sia pure con un più limitato ambito applicativo, principi già espressi nella sentenza n. 449/1999.

Sulla scorta di tali premesse, conseguentemente, la Corte ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475 co. 2 nella parte in cui non prevede che i militari possano costituire associazioni professionali a carattere sindacale (che per essere composte solo da militari consentono di preservare adeguatamente la specificità e quelle esigenze di coesione e compattezza interna proprie dell'ordinamento militare); ma ad opposto risultato è giunta con riferimento alla parte in cui la norma vieta ai militari di aderire ad altre associazioni sindacali, trattandosi di aspetto non oggetto di specifica pronuncia della Corte EDU; non *"incompatibile con il testo della disposizione di riferimento, come interpretato in via generale dalla giurisprudenza, non comportando il venir meno di un elemento essenziale della libertà di associazione"*; e rispetto al quale le pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali, quale quella intervenuta in data 27 gennaio 2016, *"pur nella loro autorevolezza, non vincolano i giudizi nazionali … tanto più se … l'interpretazione estensiva proposta non trova conferma nei nostri principi costituzionali"*.

Ed anzi, a giudizio della Corte, la previsione di condizioni e limiti all'esercizio del diritto di associazione sindacale *"se è infatti facoltativa per i parametri internazionali, è invece doverosa nella prospettiva nazionale"*, posto che in ambito militare non sarebbe compatibile con la Costituzione *"un riconoscimento non specificamente regolamentato del diritto di associazione sindacale"*.

La Corte ha quindi proceduto a verificare la presenza di disposizioni, desumibili anche dall'ordinamento costituzionale, utili a colmare un vuoto normativo ritenuto inammissibile e *"di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale"*.

Valido a questo scopo è stato ritenuto in primo luogo l'art. 1475 co. 1 D.Lgs n. 66/2010 che, disciplinando in genere la costituzione di associazioni o circoli, la condiziona al preventivo assenso del Ministro della Difesa.

La Corte, ancora, ha ribadito come fondamentale che gli statuti delle associazioni, da sottoporre al vaglio degli organi competenti, rispettino il principio di democraticità e neutralità delle Forze armate, imponendosi una particolare attenzione nel valutare l'apparato organizzativo, le modalità di

costituzione e funzionamento e il sistema di finanziamento, da improntare ad assoluta trasparenza.

Ancora è stata ritenuta utilmente applicabile la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare ed in particolare quelle disposizioni (art. 1478, comma 7 D.Lgs. n. 66/2010) che escludono dalla loro competenza le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Come pure è stato ribadito che il riconoscimento della libertà di associazione sindacale non può spingersi fino a comprendere il diritto di sciopero, l'esercizio del quale è peraltro esplicitamente vietato dall'art. 1475 co. 4 D.Lgs n. 66/2010: risultando, la compressione di tale diritto fondamentale, giustificata dalla "*necessità di garantire l'esercizio di altre libertà non meno fondamentali e la tutela di interessi rilevanti*".

Vale sottolineare che a distanza di pochi mesi dalla pronuncia della sentenza n. 120/2018 che ha ridefinito il testo dell'art. 1475, co. 2, D.Lgs n. 66/2010 ("*i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali*"), il 21 settembre 2018 il Gabinetto del Ministro della Difesa ha diramato una circolare con la quale, in attesa di un intervento legislativo e allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dalla Corte Costituzionale, sono state fornite specifiche indicazioni con le quali integrare le disposizioni in materia di associazionismo e consentire l'avvio delle procedure tese a costituire associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; e che, su istanza del Ministro della Difesa, il Consiglio di Stato in data 14 novembre 2018 ha fornito un parere su tali previsioni.

Ed ancora, a dimostrazione dell'attenzione mostrata verso la sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale e verso la questione lì affrontata, merita evidenziare che alla Camera dei Deputati è stata deposita la proposta di legge n. 875/2018 avente ad oggetto norme di esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare e delega al Governo per il coordinamento normativo.

4.3. Modifiche alle norme in tema di impugnazioni: l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello.

A) Il tema della specificità dei motivi di appello correlato all'ambito di applicazione della disciplina prevista dall'art. 591 c.p.p., concernente la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, è stato oggetto, negli ultimi anni, di una significativa elaborazione da parte della giurisprudenza di legittimità, seguita da modifiche legislative di rilievo introdotte con la legge n. 103/2017 (c.d. riforma Orlando).

Sotto la vigenza del testo originario dell'art. 581 c.p.p. – che nel delineare i requisiti di forma dell'atto di impugnazione richiedeva

l'enunciazione dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione (lettera *a*), delle richieste (lettera *b*), nonché dei motivi, per i quali prevedeva «*l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta*» – non era sorto alcun dubbio interpretativo con riguardo alla necessità che i motivi di appello fossero connotati da specificità "intrinseca", essendo pacifico, alla luce della chiara disposizione normativa, che argomentazioni generiche, astratte o, comunque, non pertinenti non potessero che condurre a una dichiarazione di inammissibilità.

Si erano, invece, sviluppati orientamenti giurisprudenziali contrastanti per quanto concerne la necessità di una specificità "estrinseca" dei motivi, intesa quale esplicita correlazione tra questi ultimi, qualora sufficientemente argomentati, e le ragioni di fatto o diritto poste a fondamento della pronuncia impugnata.

Secondo un primo indirizzo, il principio del *favor impugnationis* e la diversa struttura del giudizio di appello, diretto a una piena *revisio prioris instantiae* sia pure nei limiti del devoluto, imponevano di valutare con minor rigore il requisito della specificità dei motivi, rispetto a quanto si richiedeva per il ricorso per cassazione, con la conseguenza che la declaratoria di inammissibilità non poteva derivare dal fatto che fossero state riproposte nel gravame le medesime censure, già formulate nel giudizio di primo grado, senza alcun rilievo critico in ordine a quanto osservato, in proposito, nella motivazione (tra le altre, Cass., Sez. VI, sentenza n. 3721 del 24 novembre 2015, dep. 27/01/2016, e Cass., Sez. VI, sentenza n. 9093 del 14 gennaio 2013).

A diverse conclusioni si giungeva in altre pronunce di legittimità, sul presupposto della sostanziale omogeneità della valutazione da effettuare a norma dell'art. 591 c.p.p. con riguardo all'ammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, trattandosi, in entrambi i casi, di atti introduttivi di giudizi che costituiscono uno strumento di controllo, su punti definiti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata (in tal senso, Cass., Sez. VI, sentenza n. 25711 del 17 maggio 2016, e Cass., Sez. III, sentenza n. 12355 del 7 gennaio 2014).

Tale contrasto veniva risolto a seguito della rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte, che giudicavano più coerente con il dato normativo la seconda opzione esegetica sopra richiamata (Cass., SS. UU., 27 ottobre 2016, n. 8825, Galtelli). In particolare, si osservava nella sentenza Galtelli che l'ambito e la portata degli artt. 581, comma 1, lettera *c)*, e 591 c.p.p., applicabili, senza distinzioni, a tutti i mezzi di impugnazione, inducevano a ritenere che tra i requisiti di ammissibilità dell'appello dovessero rientrare «*anche l'enunciazione e l'argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata*», non essendo ravvisabile, in ordine a tale scelta interpretativa, alcun ostacolo nelle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (nelle

quali si ammette che gli Stati abbiano ampia discrezionalità nel disciplinare i mezzi di impugnazione e si evidenzia che non sussiste, in ossequio ai principi del giusto processo previsto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, una garanzia alla "doppia conforme" sul merito della *res iudicanda*), né inconciliabilità con il principio del *favor impugnationis* (in quanto tale principio non può che operare nell'ambito dei limiti tracciati dagli artt. 597, comma 1, e 581, comma 1, lettera *c)*).

D'altra parte, la necessità della specificità estrinseca dei motivi di appello – secondo quanto sottolineato dalle Sezioni Unite – trova fondamento nella stessa struttura dell'appello, che deve «*esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto e in fatto. Le esigenze di specificità dei motivi non sono, dunque, attenuate in appello, pur essendo l'oggetto del giudizio esteso alla rivalutazione del fatto*». Tale rivalutazione, infatti, proprio in ragione della natura devolutiva del mezzo di impugnazione in esame, «*può e deve avvenire nei rigorosi limiti di quanto la parte appellante ha legittimamente sottoposto al giudice d'appello con i motivi di impugnazione, che servono sia a circoscrivere l'ambito dei poteri del giudice stesso sia a evitare le iniziative meramente dilatorie*».

Tale approdo della giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, anticipato di pochi mesi l'intervento del legislatore, che ha modificato in termini significativi la disciplina concernente le impugnazioni, con la legge 23 giugno 2017, n. 103, e ha confermato l'esigenza di una esplicita correlazione dei motivi di appello con la sentenza impugnata, rendendo ancor più stringenti le disposizioni che regolano la forma degli atti introduttivi del giudizio.

Nel nuovo testo dell'art. 581 c.p.p. è stata, infatti, prevista «*l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta*», laddove la norma previgente limitava la richiesta di "specificità" soltanto ai motivi e non richiedeva l'indicazione delle prove di cui alla lettera *b)* e delle richieste istruttorie.

La norma è stata così ridisegnata anche in ragione delle contestuali modifiche introdotte sia in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (con la previsione, al comma *3-bis* dell'art. 603 c.p.p., di un caso di rinnovazione obbligatoria nelle ipotesi di appello avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa), sia con riguardo ai requisiti della sentenza (ampliando il novero degli elementi prescritti dalla legge ai fini della redazione del provvedimento, secondo quanto contemplato dal nuovo testo dell'art. 546, comma 1, lettera *e)*, c.p.p.), con la conseguente richiesta al giudice di un'articolata indicazione

dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati – anche con riferimento alle ragioni di non attendibilità delle prove contrarie su tutti i temi dettagliatamente indicati – e all'appellante di un maggior onere nel delineare in modo puntuale, oltre ai capi e ai punti di cui si chiede una rivalutazione, anche le prove oggetto di eventuali censure, le specifiche ragioni di critica alla pronuncia impugnata e le richieste, anche istruttorie.

Si è, in tal modo, reso ancor più evidente il collegamento sistematico tra gli artt. 546 e 581 c.p.p. e lo stretto raccordo esistente tra il modello legale della decisione di merito e la forma dell'impugnazione, richiedendosi pari rigore logico-argomentativo sia alla motivazione del primo giudice che all'atto di appello, sul presupposto che l'onere di specificità dei motivi di gravame è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.

Successivamente all'entrata in vigore della riforma, il tema delle condizioni e dei limiti di ammissibilità dell'appello è stato nuovamente sottoposto al vaglio della Suprema Corte che ha avuto modo di soffermarsi sugli aspetti di rilievo delle novità normative introdotte.

In proposito, la Quinta Sezione, nella sentenza n. 34504 del 25 maggio 2018 (depositata il 20 luglio 2018), dopo avere esaminato la portata del requisito di specificità con riguardo ai singoli elementi per i quali è stato richiesto dal legislatore, ha tratto la conclusione che tale requisito è divenuto «*l'asse portante delle prescrizioni richieste dall'art. 581 c.p.p.*» e che, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 c.p.p., comma 1, lettera *c)*, e 591, comma 1, lettera *c)*, c.p.p., «*è necessario che l'atto individui il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e specificando tanto i motivi di dissenso alla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame*», trattandosi di un atto introduttivo di «*una fase eventuale destinata alla individuazione di un errore della sentenza di primo grado, se esistente, con la conseguenza per cui ove i motivi non siano idonei a rappresentare l'esistenza e l'incidenza dell'errore, l'atto di appello è destinato alla declaratoria di inammissibilità*».

La questione è stata di nuovo affrontata dalle Sezioni Unite con la sentenza 21/12/2017 n. 14800, secondo cui *"La formulazione del nuovo comma 3-bis dell'art. 603 va inquadrata all'interno di un più ampio contesto normativo che, non solo, impone al soggetto impugnante una specifica delineazione dei temi oggetto del contraddittorio, ma, al contempo, mira ad un sensibile rafforzamento del controllo sulla specificità dei motivi di appello e, prima ancora, della stessa sostanza argomentativa della decisione di primo grado.*

Ne discende che, anche in caso di appello avverso la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero è tenuto a rispettare i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, criticando gli errori commessi dal giudice di

primo grado nella valutazione della prova dichiarativa e motivando in modo adeguato le proprie richieste, anche istruttorie, al secondo giudice".

Alla luce delle novità normative e del consolidato indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, la Corte militare di appello è pervenuta, per quanto concerne i procedimenti trattati nell'anno 2018, alla declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione soltanto in pochi casi, nei quali il pubblico ministero si era limitato ad affermare la credibilità di alcuni dei testi ascoltati nel giudizio di primo grado – omettendo del tutto di prendere in considerazione le argomentazioni sulla base delle quali il tribunale aveva ritenuto, invece, l'inattendibilità degli stessi – e non aveva, peraltro, neppure avanzato richiesta di rinnovazione del dibattimento, pur trattandosi di appello avverso una decisione assolutoria per motivi attinenti alla valutazione delle prove dichiarative.

Nello specifico, la Corte ha ritenuto carente, in tali casi, il requisito della specificità dei motivi, non tanto in ragione della mancata istanza formale di riassunzione delle prove dichiarative considerate decisive, ma, soprattutto, tenuto conto dell'assenza di specifici rilievi critici nei confronti della sentenza di primo grado, avendo l'appellante riproposto una generica valutazione di attendibilità dei testimoni, senza indicare per quali ragioni avrebbe dovuto essere disatteso il diverso percorso argomentativo seguito dal primo giudice.

B) In relazione, poi alla modifica dell'art. 603 c.p.p., apportata con l'inserimento del comma 3 *bis*, dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 ("*nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale*"), la Corte ha ritenuto che non sia corretto dare un'interpretazione letterale della disposizione, cioè un'interpretazione che imponga sempre e comunque al giudice di appello di rinnovare l'istruzione.

L'effetto di un'interpretazione di questo tipo sarebbe di un preoccupante squilibrio fra poteri dell'accusa e della difesa, a tutto vantaggio dell'accusa: l'appello del pubblico ministero, nei casi di controversia sulla valutazione della prova dichiarativa, costringerebbe comunque il giudice alla rinnovazione, senza alcuna possibilità di prescindere da tale passaggio, mentre l'appello della difesa non avrebbe lo stesso effetto automatico e inesorabile; eppure, è l'appello del pubblico ministero, e non certo quello della difesa, che tende a un trattamento *in peius* per l'imputato.

In questo modo, in sostanza, l'imputato non avrebbe mai, pur con ogni ragionevole prospettazione e insistenza, la garanzia assoluta di far risentire i testimoni; su tale garanzia, invece, nel caso previsto dalla norma il pubblico ministero potrebbe contare, con ciò avendo, per il solo fatto che i testi vengono sentiti nuovamente, una possibilità di far emergere o risaltare elementi a sostegno dell'accusa che in primo grado non erano stati rilevati o erano stati appena intravisti.

Tale possibilità assumerebbe caratteristiche diverse a seconda dei casi concreti (per esempio, per la complessità della vicenda, la distanza di tempo dai fatti, la reperibilità, attendibilità e precisione dei testi), potendo essere una remota eventualità o un traguardo a portata di mano; ma di certo la difesa dell'imputato non potrebbe fare assegnamento in modo automatico su uno scenario simmetrico a suo favore. Insomma, il pubblico ministero potrebbe opporsi alla richiesta di rinnovazione, con l'effetto di far aprire sul punto una controversia nell'ambito del processo di appello, mentre — limitatamente al caso previsto dal comma 3 *bis* — l'opposizione dell'imputato non sarebbe neppure esaminata.

Sotto molteplici aspetti, quindi, l'interpretazione letterale della disposizione normativa condurrebbe a esiti di inaccettabile disparità.

A conferma della affermazione secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in caso di appello del pubblico ministero nei confronti di una sentenza di proscioglimento, non è ineludibile, può richiamarsi la sentenza delle Sezioni Unite, n. 14800/2018, sopra citata, secondo cui "*L'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza Dasgupta.*

Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa 'proscioglimento-condanna'".

Va tenuto presente, sullo sfondo di questa tematica, anche l'orientamento della giurisprudenza in tema di motivazione rafforzata (Cass. n. 29261 del 24/02/2017, dep. 13/06/2017: «*Il giudice di appello che pronunci sentenza di assoluzione, riformando la sentenza di condanna di primo grado, non ha l'obbligo di motivazione rafforzata che, invece, sussiste nel caso in cui alla pronuncia liberatoria faccia seguito in appello la decisione di condanna, considerato che mentre per l'affermazione della responsabilità penale, nonché di quella civile, è necessario l'accertamento di tutti gli elementi*

dell'illecito, per la sua esclusione è sufficiente anche il venir meno di uno solo di essi». Cass. n. 46455 del 17/02/2017, dep. 10/10/2017: *«Il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, né è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, non venendo in rilievo - in tal caso - il principio del superamento del "ragionevole dubbio", potendo l'assoluzione intervenire anche quando manca, è insufficiente o contraddittoria la prova»*. Cass. n. 6880 del 26/10/2016, dep. 14/02/2017, Rv. 269523: *«Il giudice di appello che, riformando integralmente la sentenza di condanna di primo grado, assolve l'imputato per contraddittorietà del quadro probatorio, ha un dovere di motivazione "rafforzata", consistente nell'obbligo di offrire un autonomo ragionamento che non si limiti ad una valutazione soltanto numerica degli elementi di prova contrapposti, ma consideri anche il peso, inteso come capacità dimostrativa, degli stessi»*).

La motivazione rafforzata — su cui la giurisprudenza sta ancora recentemente assestando orientamenti articolati — comunque è necessaria solo in caso di ribaltamento della decisione di primo grado e non nel caso in cui l'assoluzione viene confermata. Peraltro il ragionamento sotteso a queste pronunce insegna che non sempre è necessaria la rinnovazione, e di ciò si deve tenere conto, anche se la novella all'art. 603 c.p.p. è successiva, per un'interpretazione sistematica complessiva che raccordi l'intervento legislativo a una materia che ha già avuto complessi approfondimenti anche in giurisprudenza.

4.4. Trattamento dei dati personali ed attività giudiziaria.

Con il decreto legislativo n. 51 del 18 maggio 2018, in vigore dall'8 giugno 2018, di attuazione della direttiva dell'Unione Europea 2016/680, si è intensificato il dispositivo di protezione delle persone fisiche con riguardo: a) al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali; b) nonché alla libera circolazione di tali dati.

In esito a tale *novum* normativo si è avvertita la necessità di rimeditare il contenuto dei ruoli di udienza, allo scopo di stabilire se la indicazione del nominativo delle parti processuali ne costituisca un'imprescindibile componente o se possa o debba essere omessa.

L'orientamento che sembra delinearsi è nel senso di omettere ogni riferimento ai dati personali di tali parti processuali, nel convincimento che tale adempimento realizzi una adeguata protezione di dati sensibili e non pregiudichi, alla luce delle altre annotazioni che vi compaiono, la specifica funzione informativa del ruolo di udienza.

Al di là di tale specifica questione, presso il Tribunale militare di Verona si è altresì avvertita la necessità di interrogarsi in merito alla adozione di

specifiche misure di cautela e protezione nel caso in cui il fascicolo processuale contenga dati sensibili, soprattutto con riguardo alla eventualità che tali dati concernano soggetti diversi dall'imputato (per esempio, come riscontrato in un recente procedimento, la registrazione video di rapporti sessuali, realizzata dall'imputato, non è dato sapere se con o senza il consenso della *partner*, nel contesto di svolgimento di uno specifico servizio e con conseguente arbitraria interruzione del medesimo).

Al riguardo è stata condivisa la necessità di misure di protezione, intese a prevenire il rischio che si determinasse una impropria divulgazione di dati sensibili. Sono stati quindi apposti i sigilli, a cura del magistrato procedente, agli atti contenenti i predetti dati sensibili, in modo da disporre di un formale presidio di cautela e protezione anche nella eventualità che si chieda l'accesso agli atti del procedimento ai sensi dell'articolo 116 del codice di rito penale.

5. L'attività giudiziaria della Corte militare d'appello e dei Tribunali militari nel 2018.

5.1. Rapporti fra reato militare e reato comune: il riparto di giurisdizione. Il punto sulle ultime decisioni della Corte Suprema nell'anno 2018.

A) La Corte di Cassazione, nell'ambito della tematica della risoluzione di conflitti positivi di giurisdizione sollevati dalla Corte militare di appello con ordinanze datate 19/09/2017 e 22/11/2017, ha avuto modo di pronunciarsi, anche al fine di evitare possibili contrasti di giudicati derivati da litispendenza, con due distinte sentenze, n. 361/2018 e n. 23384/2018, entrambe affermative della giurisdizione della AGM.

Nella prima decisione riguardante i reati di insubordinazione con violenza e con ingiuria su cui si era pronunciato il Tribunale militare di Verona e il delitto di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p. contestato davanti al Giudice di Pace di Milano al medesimo soggetto ed avente la stessa persona offesa, il Giudice di legittimità, rilevato un conflitto positivo di giurisdizione, applicava l'art. 15 cod. pen. Nella specie, infatti, ravvisava la sussistenza di un conflitto apparente di norme, "*in quanto la fattispecie prevista dal codice militare è speciale – in ragione dell'elemento costitutivo concernente la qualifica soggettiva dell'autore e della vittima del reato – e dunque, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., va applicata la norma del codice militare.* "

Si ravvisava, pertanto, la giurisdizione della Corte militare di appello.

Nel secondo caso, insorto tra la Corte militare d'appello e la Corte di appello di Bari, si constatava che i fatti contestati al medesimo soggetto erano identici, aventi la stessa struttura sostanziale. Si trattava dei delitti comuni di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e quelli militari di minaccia ed ingiuria ad inferiore per i quali si affermava sussistere, anche in questo caso, una ipotesi di concorso apparente di norme con conseguente applicazione del

principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. *"In ragione della maggiore specificità del bene tutelato dalle citate disposizioni del codice penale militare di pace (disciplina militare e, quindi, relazione di supremazia speciale esistente nell'ambito dell'amministrazione militare tra superiore ed inferiore), rispetto a quello del funzionamento e del prestigio dell'amministrazione, debbono trovare applicazione le norme contenute negli artt. 195 e 196 cod. pen. mil. pace; considerazioni di segno sostanzialmente analogo valgono quanto ai reati di minaccia e lesioni previsti dal codice penale militare di pace e i corrispondenti reati comuni; la giurisdizione a conoscere dei fatti in discussione appartiene dunque al giudice militare"* (Cass., Sez. I, 24/01/2018, n. 23384).

B) Particolare e piuttosto complicato è il caso che la Corte di Cassazione ha dovuto affrontare (con la sentenza n. 48851/18) nell'ambito del procedimento che aveva già visto intervenire le Sezioni unite penali, con la sentenza n. 18621/17, con la quale, tra l'altro, si era statuita, in sede di conflitto di giurisdizione tra la Corte militare di appello e la Corte di appello di Caltanissetta, la giurisdizione di quest'ultima.

Le SS.UU. avevano rilevato l'unitarietà della condotta antigiuridica (medesimo fatto con unicità di azione) ascritta all'imputato: i singoli segmenti che l'avevano scandita realizzavano più reati comuni con eventi diversi, quello di cui all'art. 336 cod. pen. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e quello di cui all'art. 266 cod. pen. (istigazione di militari a disobbedire le leggi). Il delitto previsto dall'art. 336 cod. pen. non escludeva la congiunta configurazione del reato aggravato di ex art. 266, co. I, II e IV cod. pen., poiché il primo costituisce un reato contro la pubblica amministrazione, mentre il secondo è un reato formale (di mera condotta), con evento di pericolo presunto, contro la personalità dello Stato.

Essendo il reato di cui all'art. 266 cod. pen. il più grave fra quelli contestati nelle varie sedi giudiziarie – inclusa quella del Tribunale militare di Napoli che aveva pronunciato condanna a tre mesi di reclusione militare per il delitto previsto dall'art. 146 cod. pen. mil. pace (minaccia ad un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri) – la Corte di appello di Caltanissetta, previa riunione dei due procedimenti, celebrava il giudizio di appello.

L'esito era quello di conferma di entrambe le decisioni di primo grado per tutti i reati. Provvedeva, altresì, la Corte di appello a rideterminare le pene inflitte, giungendo ad una unica condanna alla pena detentiva di un anno di reclusione. In altri termini la Corte nissena aveva confermato l'affermazione di responsabilità penale cui erano pervenuti sia il Tribunale ordinario che il Tribunale militare, inserendo nel calcolo della pena tutti i reati, sia comuni che quello militare, senza valutare la diversità delle pene previste (reclusione per i primi, reclusione militare per il secondo).

Avverso la suindicata sentenza della Corte di appello di Caltanissetta proponeva ricorso per cassazione il difensore, il quale, *in primis* si doleva del fatto che, malgrado con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18621/17 cit., in ordine al conflitto di giurisdizione, le stesse si erano pronunciate con effetto vincolante in merito al difetto di giurisdizione del Tribunale militare di Napoli, venisse confermata la decisione di quest'ultimo Tribunale, anziché annullarla.

Tale censura veniva accolta dalla Corte Suprema nella decisione già citata (n. 48851/18) con cui provvedeva ad annullare senza rinvio la sentenza emessa dal Tribunale militare di Napoli, considerando che il fatto giudicato nell'ambito della giurisdizione militare era comunque stato oggetto di giudizio davanti al giudice ordinario di secondo grado per effetto della connessione del reato militare con quello più grave comune di cui all'art. 266 cod. pen.

Inoltre, la Corte osservava che, mentre era stato affermato il concorso formale eterogeneo tra i reati comuni di cui agli art. 336 cod. pen. e 266 cod. pen. dalle SS.UU., nulla si rilevava nel senso del medesimo concorso formale eterogeneo anche tra il delitto comune di cui all'art. 336 cod. pen. e quello militare previsto dall'art. 146 cod. pen. mil. pace.

A questo punto, la Corte si sentiva in dovere di analizzare il rapporto tra le due fattispecie criminose sopra indicate, giungendo a riconoscere la sussistenza tra esse del rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., che porta alla sola applicazione della disposizione speciale, ossia di quella che prevede il reato militare connotato dall'ulteriore elemento specializzante della qualifica dell'agente rispetto al pubblico ufficiale.

Osserva la Corte che il reato previsto dall'art. 146 cod. pen. mil. pace presenta un elemento di specialità che amplia la sfera di tutela del reato militare, estendendola al corretto esercizio dei poteri gerarchici derivanti dalla superiorità militare. Ciò non toglie che si continui a salvaguardare, in un rapporto di necessaria continenza, l'interesse alla funzionalità amministrativa del pubblico ufficiale a presidio del quale si pone il reato comune di violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

Si perviene quindi ad una diversa qualificazione giuridica del fatto che deve essere giudicato dal giudice ordinario: la fattispecie criminosa di cui all'art. 146 cod. pen. mil. pace anziché quella di cui all'art. 336 cod. pen., senza alcuna violazione delle regole sulla giurisdizione in ragione dell'originaria attrazione in favore del giudice ordinario per il concorso formale con il più grave reato comune di cui all'art. 266 cod. pen.

Tale ultima statuizione ha riflessi anche sul trattamento sanzionatorio operato dalla Corte di appello di Caltanissetta in quanto la Corte afferma che

la pena indicata a titolo di aumento per la continuazione già fissata per il reato assorbito di cui all'art. 336 cod. pen. non potrà che riferirsi a quello previsto dall'art. 146 cod. pen. mil. pace.

C) In ultimo, in un caso di conflitto negativo di giurisdizione la Corte di cassazione (sent. n. 5662/2019) ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice militare, qualificando come peculato ex art. 215 c.p.m.p. una fattispecie che era stata qualificata dal Tribunale militare di Roma come truffa ai sensi dell'art. 234 c.p.m.p. (con conseguente attrazione nella competenza per connessione del giudice ordinario, che procedeva per il reato di falso ideologico in atto pubblico).

Rileva la Corte di cassazione che: "*Dall'imputazione si rileva che i buoni pasto, poi indebitamente utilizzati, erano nel possesso dell'imputato che, nella qualità di comandante la Stazione CC., ne disponeva per assegnarli, una volta completati con l'indicazione del nominativo di pertinenza, ai vari militari che avevano titolo alla somministrazione gratuita del pasto.*

L'indebita spendita del buono si verificava dopo che il Comandante della Stazione CC. aveva apposto la sua sottoscrizione e il nominativo di un militare avente diritto alla prestazione ma che non aveva comunque interesse alla somministrazione, tant'è che non aveva provveduto a ritirare il buono o, ritiratolo, lo aveva poi restituito.

Il completamento del buono con l'indicazione del nominativo del beneficiario e la sottoscrizione del responsabile gerarchicamente sovraordinato non si sostanziò, pertanto, in un meccanismo artificioso necessario affinché il pubblico ufficiale potesse entrare nei possesso di un valore economicamente rilevante altrimenti spettante all'Amministrazione; esso, invece, realizzò la semplice modalità di spendita di quel bene, che è un mezzo di pagamento dal valore predeterminato e che una volta attribuito al singolo beneficiario incorpora nel documento cartaceo, di per sé dal valore pressoché nullo, il diritto alla somministrazione del pasto con conseguente e automatico esborso di spesa a carico dell'Amministrazione."

5.2. Limiti soggettivi della giurisdizione militare.

A) In un processo in cui al militare imputato era stato comunicato, prima della commissione di un fatto di insubordinazione con minaccia, un provvedimento che stabiliva la rimozione dal grado per motivi disciplinari e lo collocava nella posizione di militare di truppa, si è posto il problema della giurisdizione.

Al riguardo è stata ritenuta decisiva la sentenza della Corte costituzionale, n. 429 del 1992, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 263 c.p.m.p., "*nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione*

militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato".

Si è ritenuto quindi che attualmente si hanno due diverse nozioni di appartenente alle forze armate, rilevanti, rispettivamente, per l'applicazione della legge penale militare sostanziale e per l'individuazione – ai sensi dell'art. 103, comma 3, della Costituzione – dei limiti soggettivi della giurisdizione militare.

Per quanto riguarda l'applicazione della legge penale militare, a seguito della abrogazione dell'art. 292-*bis* del codice penale, che stabiliva la nozione di appartenente alle forze armate ("*agli effetti della legge penale*"), è ora applicabile l'art. 8 c.p.m.p., secondo cui la cessazione dell'appartenenza alle Forze armate dello Stato si ha, per i militari diversi dagli ufficiali, "*dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto*": i militari in congedo illimitato sono considerati pertanto, agli effetti della legge penale militare, come appartenenti alle Forze armate.

Inoltre l'art. 238 del codice penale militare di pace (*Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato***)** dispone che: *"E' punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in congedo, che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro; purché il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi"*.

Si tratta di una disposizione analoga a quella stabilita, nel diritto penale comune, dall'art. 360 c.p., secondo cui, quando la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo (o circostanza aggravante) di un reato, la cessazione di tale qualità non esclude la esistenza di questo, "*se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato*".

Quanto invece alla nozione di appartenente alle forze armate ai fini della individuazione dei limiti della giurisdizione militare, ci si deve riferire ora alla sopra citata sentenza della Corte costituzionale, la quale, affermando la assoggettabilità alla giurisdizione militare soltanto dei militari in servizio o considerati tali al momento del commesso reato (art. 1, 3 e 5 c.p.m.p.), ha chiaramente escluso i militari in congedo, che non rientrano in nessuna delle due categorie di militari, cui tassativamente la Corte si richiama nella sent. 429/1992.

La Corte militare di appello, in definitiva, accertato che il fatto era stato commesso "a causa del servizio prestato" e quindi non essendo dubbia la configurabilità di un reato militare, ai sensi degli artt. 189, comma 2 e 238 c.p.m.p., ed accertato altresì che l'imputato non avevo lo stato di militare in

servizio o considerato tale ma di militare in congedo ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 263 c.p.m.p. (come risultante dopo l'intervento della Corte costituzionale con la sent. 429/1992), ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare.

B) Ancora in tema di limiti soggettivi della legge penale militare e della giurisdizione militare, va rilevato che ha avuto ormai piena attuazione l'inserimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, con conseguente incremento dei soggetti ai quali risulta applicabile il codice penale militare.

Va ricordato al riguardo che con la legge 7 agosto 2015, n. 124 (*Delega al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) e, con il conseguente D.Lgs. n. 177/2016, è stato disposto l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri con l'istituzione di una grande unità denominata "*Comando per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri",* cui sono state attribuite le funzioni del Corpo forestale – escluse quelle antincendio, trasferite ai Vigili del Fuoco – e nella quale sono confluite 6.754 unità del CFS. Va tenuto conto che dell'intero organico, pari a circa 8.500 unità, escludendo il personale collocato in quiescenza, 350 appartenenti al Corpo sono transitati nei Vigili del Fuoco, 120 nella Polizia di Stato, 40 nella G.d.F., mentre altri hanno optato per il transito in altre Amministrazioni, come previsto dall'art. 12 del predetto Decreto Legislativo.

Naturale conseguenza dell'acquisizione dello *status* militare da parte del personale interessato è stato quindi l'ampliamento dei soggetti sottoposti alla legge penale ed alla giurisdizione militare e, quale primo effetto, già tre Ufficiali dei Carabinieri del Ruolo Forestale sono stati sorteggiati per far parte di Collegi giudicanti presso questa Corte.

L'incorporazione del CFS nell'Arma dei Carabinieri, pur tecnicamente conclusa, è tuttavia ancora *sub iudice* poiché, a seguito di numerosi ricorsi alla Giustizia Amministrativa, ad opera di appartenenti all'ormai disciolto Corpo, sono state sollevate dal TAR questioni di legittimità costituzionale, rispetto alle quali non è ancora intervenuta la decisione della Corte.

5.3. Pena accessoria della rimozione e tentativo.

Nel corso di un procedimento penale per il reato di tentato furto, presso il Tribunale militare di Verona, si è posta la questione dei rapporti tra la pena accessoria della rimozione dal grado e le fattispecie di tentativo di reato.

In realtà la questione era già stata esaminata in alcune, per vero poche, sentenze della Corte di cassazione, ove si è statuito che la suddetta pena accessoria, laddove prevista nella fattispecie incriminatrice del reato

consumato, debba trovare applicazione anche nella ipotesi di corrispondente tentativo, "*essendo identiche le esigenze tutelate dalla norma sanzionatoria*" (Sentenza n. 34368 del 15/07/2009).

Pur nel doveroso rispetto di tale autorevole precedente, il Tribunale militare di Verona ha ritenuto di doversene discostare, ritenendo che la opposta conclusione fosse imposta dal principio di stretta legalità.

Tale conclusione trova fondamento nella peculiare autonomia del tentativo rispetto al reato consumato, a tenore del quale "*gli effetti giuridici sfavorevoli previsti con specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di reato consumato e ciò in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, in difetto di espressa previsione, non possono trovare applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato*". (Sez. 2, Sentenza n. 5504 del 22/10/2013).

Inoltre, ad ulteriore avallo della tesi che esclude la pena accessoria della rimozione in caso di condanna per il tentativo di furto, deve rilevarsi che per principio generale (articolo 29, comma 2, c.p.m.p.) tale pena, come già accennato, consegue alla condanna superiore a tre anni di reclusione militare, a meno che "*la legge disponga altrimenti*". Con tale clausola di rinvio a diverse disposizioni, il legislatore ha quindi fatto riferimento a disposizioni derogatorie, in cui la medesima pena accessoria venga automaticamente correlata al fatto in sé della condanna, a prescindere dalla entità della pena inflitta.

La natura derogatoria di tali disposizioni, tra cui rientra il terzo comma dell'articolo 230 C.p.m.p., impone che la loro interpretazione e applicazione, in conformità al principio di stretta legalità, sia puntualmente circoscritta alle ipotesi di reato consumato.

Su tali premesse, essendo pacifico che la pena accessoria della rimozione del grado costituisca un effetto sfavorevole correlato alla condanna per il reato di furto militare consumato, ha ritenuto il collegio più corretta la conclusione che la medesima non si applichi nella ipotesi in cui la condanna concerna la diversa, più lieve ed autonoma ipotesi di tentativo.

Si è altresì avuto modo di interrogarsi, sempre nell'ambito del medesimo procedimento, sui rapporti tra la suddetta pena accessoria e la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria.

In tale prospettiva si è posto in rilievo:

- che in linea generale la suddetta pena accessoria consegue alla "*condanna alla reclusione militare*" (articolo 29 C.p.m.p.);
- che nel caso specifico essa è prevista dal terzo comma dell'articolo 230 c.p.m.p., cioè nel contesto di una fattispecie incriminatrice che commina

la pena della reclusione da due mesi a due anni per l'ipotesi base e da uno a cinque anni per l'ipotesi aggravata.

Su tali premesse si è ritenuto che sembrerebbe plausibile escludere tale pena accessoria nella ipotesi in cui con la condanna venga inflitta la sanzione sostitutiva della multa, la quale, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 della legge n. 689 del 1981, si considera sempre come pena pecuniaria "*anche se sostitutiva della pena detentiva*".

La sostituzione della pena, infatti, persegue lo scopo di sanzionare il fatto con una sanzione meno afflittiva di quella detentiva, in modo da garantire al meglio le esigenze di risocializzazione dell'autore del fatto e di tenere conto della oggettiva dimensione lesiva del medesimo. Con la conseguenza che verrebbe a crearsi un dispositivo intrinsecamente contraddittorio nel caso in cui si eliminasse la pena detentiva e nel contempo si lasciassero in vita le pesanti pene accessorie che nella struttura della fattispecie incriminatrice sono implicitamente correlate a tale pena, come peraltro espressamente stabilito dalla norma generale di cui all'articolo 29 c.p.m.p, ove è appunto specificato che la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare.

5.4. Reati contro la fedeltà e la difesa: vilipendio alla Repubblica.

A) In un procedimento trattato dalla Corte militare di appello nel 2018 è stata presa in esame la fattispecie criminosa di cui all'art. 81 c.p.p. (*Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello stato*).

La difesa ha in particolare rappresentato che non può essere configurato il reato di vilipendio poiché l'espressione incriminata (una frase volgare ed insultante riferita all' "Italia") rientra nella libera manifestazione del pensiero e critica ed era intesa a manifestare disappunto in ordine a precise scelte di natura politica.

Sul punto è sembrata necessaria una premessa attinente alla ricognizione della normativa penale applicabile nella specie ed alle norme dell'ordinamento militare che stabiliscono peculiari doveri per gli appartenenti alle Forze armate.

In ordine al primo aspetto è stato premesso che l'art. 81 c.p.m.p. punisce il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, con la pena da due a sette anni (ed all'imputato è stato infatti applicato il minimo edittale di due anni di reclusione militare); l'art. 290 c.p. prevede invece, per chiunque, diverso dal militare, vilipende la Repubblica, la pena della multa da euro 1.000 a euro 5.000 (la originaria pena detentiva, da sei mesi a tre anni, è stata sostituita con la pena pecuniaria ai sensi della legge 24.2.2006, n. 85, art. 11, comma 1).

Ha ritenuto quindi la Corte, pur se la questione non era stata prospettata dalle parti, che fosse necessario prendere in esame la questione circa la legittimità costituzionale di una norma, l'art. 81 c.p., che continua a prevedere per il militare una grave pena detentiva, per fatti che sono ormai puniti con la sola pena pecuniaria se commessi dal comune cittadino.

Il Collegio ha ritenuto, tuttavia, che il dubbio di costituzionalità fosse manifestamente infondato, ricordando che la Corte militare di appello, immediatamente dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 7/2016, che ha abrogato l'art. 594 c.p., ha proposto la questione di costituzionalità dell'art. 226 c.p.m.p., relativa alla omologa fattispecie di ingiuria tra militari, nella parte in cui tale norma sottopone a sanzione penale condotte del tutto estranee al servizio ed alla disciplina militare o, comunque, non afferenti ad interessi delle Forze armate: condotte che, ove poste in essere da soggetti non appartenenti alle Forze armate, non sono più previste dalla legge come reato.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 215 del 27.9.2017, ha ritenuto non fondata la questione, rilevando in particolare, quanto alla contestata lesione dell'art. 3 Cost., che non può essere considerata irragionevole la scelta legislativa di mantenere nell'area del penalmente rilevante l'ingiuria tra militari, quand'anche i fatti ingiuriosi si rivelino privi di un nesso con la disciplina ed il servizio militare, in quanto "*ogni eventuale disparità di trattamento tra militari e civili va ovviamente valutata alla luce della peculiare posizione del cittadino che entra (attualmente per propria scelta) nell'ordinamento militare, caratterizzato da specifiche regole ed esigenze*": pertanto "*non risulta affatto irragionevole imporre al militare una più rigorosa osservanza di regole di comportamento, anche relative al comune senso civico, quali quella di non recare offesa all'onore o al decoro di altri soggetti inseriti nel medesimo ordinamento*".

Pertanto, secondo la Corte costituzionale, continuare a punire l'ingiuria fra militari risponde, oltre che all'esigenza di tutela delle persone in quanto tali, anche all'obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza è strumentale alla coesione delle Forze armate e, dunque, ad esigenze di funzionalità delle stesse.

Anche per quanto riguarda la fattispecie di vilipendio alla Repubblica appare quindi evidente che il legislatore può stabilire del tutto legittimamente per il militare, che è tenuto anche ad uno specifico giuramento, pene più severe per comportamenti che contraddicono ai propri doveri fondamentali di fedeltà e rispetto per le istituzioni della Repubblica.

Il codice penale prevede d'altro canto una sanzione penale, sia pure non detentiva, per chiunque vilipenda la Repubblica (ritenendosi evidentemente che una condotta di vilipendio non possa essere considerata esercizio del diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero) ed il trattamento di maggior rigore previsto per il militare appare certamente giustificato dal particolare stato giuridico previsto per gli appartenenti alle forze armate.

Quanto alla circostanza che la finalità di polemica politica possa far ritenere scriminate condotte astrattamente riconducibili alla fattispecie penale, è stato considerato dalla Corte militare di appello che l'espressione usata si pone, come affermato dal Tribunale militare, al di fuori del limite della continenza, sulla base dell'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui "*in tema di reati contro la personalità dello Stato, esulano dall'esercizio del diritto di libera manifestazione di opinioni politiche ed integrano il delitto di vilipendio alla bandiera espressioni di ingiuria e di disprezzo, lesive del prestigio e dell'onore dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni, ovvero offese grossolane e brutali, prive di correlazione con una critica obiettiva*" e "*ai fini della configurabilità del delitto di vilipendio alla bandiera, è sufficiente il dolo generico, con conseguente irrilevanza dei particolari motivi perseguiti dall'agente*" (Cass., sent. n. 1903/2018).

Per i militari l'art. 1472 cod. ord. mil. riconosce espressamente la liberta di manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salva la necessità di ottenere l'autorizzazione quando si tratti di "*argomenti di carattere riservato militare o di servizio*" e, secondo l'art. 1483 (Esercizio delle libertà in ambito politico) dello stesso cod. ord. mil., le Forze armate "*devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche*".

Tali previsioni non escludono che anche il militare, come ogni altro cittadino, possa manifestare le proprie opinioni sulle vicende di attualità, in particolare nei casi in cui si tratti di questioni che attengono in modo diretto o indiretto alle Forze armate (nel rispetto delle specifiche previsioni dell'art. 1472, sopra richiamate, e dell'art. 1483, comma 2). La finalità di polemica politica, peraltro, consente l'uso di toni e parole di maggiore asprezza, ma mai di travalicare i limiti della continenza.

Nei confronti della predetta sentenza della Corte militare di appello è stato proposto ricorso per cassazione, non ancora deciso.

B) Vilipendio alle istituzioni ed autorizzazione a procedere.

Nel corso di procedimenti penali per reati di vilipendio delle istituzioni e di offesa al Capo dello Stato, presso il Tribunale militare di Verona, talune parti processuali hanno eccepito la improcedibilità collegata alla mancanza della autorizzazione a procedere del Ministro della Giustizia.

A fronte di tale istanza, si è ritenuto che per i reati militari di vilipendio delle istituzioni e di offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica, pur ripetendo essi la stessa formulazione delle omologhe norme del codice penale comune, non è prevista la condizione di procedibilità dell'autorizzazione a procedere del Ministro della Giustizia; e ciò perché l'art. 3 r.d.-l. 9.12.1941, n. 1386, convertito nella L. 7.5.1942, n. 560, che la prevedeva, è stato abrogato dal d.l. 22.12.2008 n. 200 (misure in materia di semplificazione normativa) convertito in L. 18.02.2009 n. 9.

I procedimenti sono stati poi definiti con statuizioni non correlate alla eccepita mancanza di autorizzazione, in ragione di quanto emerso in esito alla concreta disamina dei fatti (proscioglimento nel merito e declinatoria di giurisdizione).

Ciò premesso, è stato posto il dubbio se la diversità di trattamento tra cittadini alle armi e quelli che tali non sono abbia adeguate basi giustificative, nella considerazione che l'autorizzazione del Ministro della Giustizia, cui è subordinata la procedibilità, implica, per sua natura, una valutazione di opportunità politica, che potrebbe sussistere a prescindere dalla qualità personale del soggetto attivo del reato. La questione era stata oggetto di attenzione nella ultima legislatura ed aveva trovato collocazione nel disegno governativo di adeguamento della legislazione militare, con la previsione della conferma, per i reati militari, della condizione di procedibilità in argomento.

5.5. Reati contro il servizio militare: violata consegna; sabotaggio di opere militari.

A) Da parte del Tribunale militare di Roma, nel 2018, sono stati trattati alcuni casi di violazioni di consegna commessi da militari nel corso dei turni di servizio nell'ambito dell'operazione "strade sicure", violazioni sovente riguardanti l'inosservanza di prescrizioni quali quelle dell'uso dei cellulari e delle posizioni da tenere, procedimenti nei quali emergevano sovente delle difficoltà, ritenute a volte dal Collegio decisive, connesse alla particolare durata dei turni di servizio di sei ore, durata ritenuta eccessiva per servizi di vigilanza armata.

B) Il Tribunale militare di Napoli ha emesso una sentenza nei confronti di un Sottufficiale della Guardia di Finanza, avente ad oggetto il reato di Sabotaggio di opere militari, ipotizzato come commesso rendendo inservibili il locale adibito ad hangar e a deposito degli elicotteri nonché altri due locali del medesimo reparto. In particolare, riguardo al primo manufatto, era stato contestato di aver avvicinato, in più momenti, ad uno dei filtri rilevatori di eventuali fibre di amianto aerodisperse ivi installato, un barattolo dal contenuto ignoto; e riguardo agli altri due locali, ponendo in essere azioni imprecisate. Così rendendo temporaneamente inservibili, per motivi di sicurezza conseguenti alla alterazione dei rilevamenti di amianto, i suddetti locali.

Si segnala tale sentenza, oggetto peraltro di impugnazione, perché sono state affrontate delicate questioni inerenti alla integrabilità del reato, alla individuazione del soggetto autore delle condotte e alla sussistenza del nesso di causalità fra le condotte contestate e la rilevazione dei dati di presenza di fibre di amianto.

5.6. Reati contro la disciplina militare: disobbedienza.

A) Con riguardo al reato di disobbedienza si pone con crescente intensità la questione se ed in che misura configuri il reato di disobbedienza il fatto dei militari che non acconsentano a sottoporsi agli accertamenti sanitari necessari ai fini della verifica di idoneità psico-fisica.

I casi più problematici traggono origine dal sospetto uso di sostanze stupefacenti e si imperniano sui provvedimenti con i quali le autorità gerarchiche dispongano gli adeguati accertamenti sanitari. Accade che talvolta i soggetti interessati non diano il consenso ai necessari prelievi oppure che lo diano solo in relazione ad alcuni circoscritti accertamenti, di per sé non idonei, per le limitate proprietà diagnostiche, a consentire un esauriente giudizio in merito all'incondizionata idoneità a svolgere le delicate mansioni di istituto.

Il punto di maggior impegno critico si coglie nella dimensione dei rapporti tra l'efficacia vincolante dell'ordine di sottoporsi ai prelievi ed il diritto del militare di rifiutarsi di sottostare ad accertamenti sanitari. E sovente la questione è complicata dal fatto che le autorità sanitarie militari sottopongono ai militari dei formulari in cui è esplicitamente richiesto il consenso dell'interessato per l'effettuazione del particolare prelievo di materiale biologico, a prescindere dal suo eventuale carattere invasivo o meno.

Sicché spesso la vicenda mette capo ad un punto morto, in cui campeggiano istanze contrapposte e dove il dovere delle istanze gerarchiche di richiedere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica viene a scontrarsi con il diritto del militare a rifiutare la necessaria collaborazione. In siffatti casi sarebbe necessario disporre di una regola normativa *ad hoc*, che configuri con chiarezza l'obbligo del militare di sottoporsi agli accertamenti sanitari funzionali al giudizio di idoneità e che stabilisca, con ragionevole graduazione, le conseguenze cui il predetto va incontro nel caso in cui impedisca che siffatti accertamenti abbiano effettivo corso. E così evitare che le contrapposte esigenze diano vita ad un limbo in cui l'idoneità non è accertata ma nessuna immediata conseguenza si profila in capo al militare.

Inoltre la questione si pone anche con riguardo all'ambito entro cui deve estrinsecarsi la potestà dei superiori gerarchici di disporre accertamenti sanitari allo scopo di verificare la perdurante idoneità del singolo militare. Indubbiamente vi sono delle procedure adeguatamente formalizzate e che non pongono particolari problemi, come accade per i soggetti che siano stati inviati in licenza di convalescenza e che necessariamente debbono sottostare a visita di idoneità ai fini del rientro in servizio.

Ma il problema si pone, ed è acuto, con riguardo alle variegate situazioni in cui, nel corso dello svolgimento del servizio, si abbia motivo di dubitare della idoneità psicofisica di un militare. Casi, cioè, in cui i dubbi investano un militare concretamente in servizio e traggano origine da suoi concreti comportamenti, reputati sintomatici di un malessere suscettibile di

pregiudicare la puntuale idoneità al corretto svolgimento del compiti istituzionali.

In tali ipotesi, pur essendo evidente la impossibilità di precostituire un elenco dei sintomi da prendere in esame, rimane il problema di come debba articolarsi il comportamento dei responsabili di una compagine in armi e quale debba essere la puntuale procedura da seguire, onde evitare il rischio che i militari interessati percepiscano il tutto come una sorta di abuso nei loro confronti.

Si ritiene che in tale ottica sia necessaria una integrazione della disciplina in vigore, che espressamente legittimi i comandanti di reparto, in presenza di oggettivi dubbi sulla complessiva idoneità al servizio di un militare dipendente, a richiedere che tale militare si rechi dal competente dirigente del servizio sanitario, che appare essere l'unica autorità in grado di provvedere ad una prima verifica della fondatezza di tali dubbi e disporre le eventuali misure di approfondimento diagnostico.

Solo in tale prospettiva sembra che potranno trovare adeguata attuazione le esigenze di tutela sia del militare interessato che dei terzi tutti, compresi i colleghi che operano nello stesso reparto.

B) Come già rilevato nella Relazione dello scorso anno, sulla base della tralatizia giurisprudenza del giudice di legittimità, la condotta del militare che rifiuti di ottemperare all'ordine di sottoscrivere per presa visione le comunicazioni attinenti ad un procedimento disciplinare configura il reato militare di disobbedienza.

In particolare, con la sentenza n. 8987 del 2008, la Corte di cassazione aveva rilevato che «*il d.P.R. n. 545 del 1986, art. 59 (Regolamento di disciplina militare) stabilisce che il procedimento disciplinare deve svolgersi oralmente in tutte le sue fasi, che vanno dalla contestazione degli addebiti, alla comunicazione, all'interessato, del provvedimento adottato; e tuttavia, l'art. 64, comma 2 dello stesso testo normativo prescrive, nel caso che la sanzione inflitta sia quella della consegna (come nel caso di specie), che vi sia comunicazione scritta al soggetto punito, da trascriversi nella documentazione personale. Ne consegue la necessità di una trascrizione nei documenti personali del militare che legittima la prova scritta della presa d'atto da parte dell'interessato*».

Con recente sentenza la Corte di cassazione (sent. del 9.11.2017, n. 1522/18, depositata il 15.1.2018), in un caso in cui era contestata l'inottemperanza all'ordine di sottoscrivere "per presa visione" il verbale di riunione della commissione di disciplina e successivamente l'avviso di conclusione del procedimento, ha tuttavia ritenuto di pervenire ad un diverso avviso.

Il pregresso orientamento non potrebbe essere confermato, secondo il giudice di legittimità, a causa del mutato quadro normativo di riferimento: infatti il d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in relazione al procedimento disciplinare,

prevede, all'art. 1398, comma quarto, che «*la decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione*» e al comma quinto, stabilisce che «*al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo*». In forza di tali previsioni, la sanzione della consegna di rigore inflitta all'imputato richiede ora la comunicazione per iscritto del relativo provvedimento corredato di motivazione e (a differenza di quanto correttamente era stato ritenuto con la sentenza n.8987/2008, sulla base della disciplina allora vigente) l'ordine di sottoscrizione per presa visione non è, attualmente, "*funzionale e strumentale alle esigenze del servizio o della disciplina, attenendo ad un atto avente natura endoprocedimentale*".

La Corte militare di appello, in due decisioni dell'anno 2018, ha ritenuto che, con l'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare (d. lgs. n. 66/90), non sembra si sia avuto un significativo mutamento del quadro normativo, per quanto concerne il procedimento disciplinare per i militari: d'altro canto, la stessa delega conferita al Governo – con l'art. 14, comma 14, l. 246 del 2005, sost. dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l. n. 69/2009 – mirava soltanto alla individuazione delle disposizioni legislative delle quali si ritenesse indispensabile la permanenza, oltre che alla semplificazione ed al riassetto della materia che ne è oggetto.

Per quanto qui interessa, l'art. 1362, comma 8, cod. ord. mil. prevede specificamente, in tema di irrogazione della consegna di rigore, che "*il provvedimento relativo alla punizione è subito comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso è trascritto nella documentazione personale*".

Tale norma corrisponde pienamente a quella di cui all'art. 65, comma 8, reg. disc. mil. (così come, in tema di consegna, l'art. 1361, comma 2, cod. ord. mil., corrisponde all'art. 64, comma 2, reg. disc. mil. e prevede parimenti la trascrizione nella documentazione personale del provvedimento con il quale è inflitta la punizione).

La Corte di cassazione, nella sentenza n. 1522/2018, ha espressamente evidenziato che era stata corretta la soluzione adottata con la sentenza n. 8987/2008 "*sulla base della disciplina allora vigente*". Tale decisione, tuttavia, "*presupponeva un diverso quadro normativo di riferimento*" e la nuova disciplina del 2010 non consente "*innanzi ad un rifiuto di sottoscrizione per 'presa visione', …, la configurazione del reato di cui all'art. 173 cod. pen. mil. di pace*".

La Corte militare di appello, confermando le sentenze di condanna per il reato di disobbedienza, ha concluso che, poiché, come sopra indicato, il quadro normativo di riferimento appare sostanzialmente immutato, fosse opportuno un eventuale riesame della questione da parte del giudice di legittimità, specificamente al fine di verificare se i princìpi giuridici affermati

nelle due sentenze n. 8987/2008 e 1522/2018 siano effettivamente conciliabili fra loro.

Poiché nessuna delle due sentenze della Corte militare di appello, motivate come sopra indicato, è stata validamente impugnata con ricorso per cassazione, occorrerà attendere, per un definitivo chiarimento del giudice di legittimità, che la questione si riproponga in futuro.

5.7. Reati contro l'amministrazione militare: peculato militare e peculato militare d'uso; truffa.

A) In tema di peculato militare il caso di maggiore rilievo è stato quello di tre militari coinvolti a vario titolo (cassiere, addetto alla contabilità e addetto informatico) nella gestione della cassa di un Ente militare di Roma e accusati di aver sottratto attraverso vari espedienti contabili, nel corso 6 anni, circa 2 milioni di euro. Più in particolare, grazie all'accordo tra il cassiere e l'addetto contabile che avrebbe dovuto esercitare un controllo diretto sul primo, lo stesso cassiere poneva in essere mensilmente una serie di ingegnose partite di giro.

Tali operazioni facevano leva sul versamento solo apparente delle somme dovute all'Erario a titolo di acconto Irpef in qualità di sostituto di imposta dei dipendenti dell'ospedale, sulla disponibilità della somma così non versata, sull'uso della stessa per effettuare altri pagamenti che legittimavano al contempo il prelievo dalla cassa di somme di pari importo a quella utilizzata, fino ad arrivare al versamento della stessa somma, fatta passare di livello contabile in livello contabile, su un conto intestato allo stesso Ente militare, dal quale il cassiere, pienamente legittimato a tanto, poteva prelevare e farla definitivamente propria.

Il G.U.P. presso il Tribunale militare di Roma ha ritenuto provata la colpevolezza degli imputati ed ha condannato il principale responsabile, in sede di giudizio abbreviato, a 10 anni di reclusione, confermando la necessità:

da un lato, di limitare strettamente la durata degli incarichi di responsabilità contabile (anziché consentirne l'estensione pluriennale o, addirittura, come nel caso di specie, l'avvicendamento nel ruolo di controllore e controllato di due dipendenti di lungo corso dell'Ufficio cassa);

dall'altro, e soprattutto, di predisporre forme di controllo più incisive da parte degli ufficiali superiori (apparentemente ignari per anni di quanto accadeva all'Ufficio cassa) sulla gestione contabile da parte di propri sottoposti.

La vicenda, infatti, come spesso capita, è venuta alla luce in maniera casuale, grazie all'arrivo di nuovi ufficiali incaricati di sovrintendere alla gestione della cassa, uno dei quali, nel corso di un controllo documentale a campione, aveva trovato anomalo che la somministrazione di fondi a un dipartimento dipendente dall'Ente militare interessato fosse apparentemente avvenuta in contanti, cioè in una forma normalmente non praticata, in quanto comportante la necessità di disporre un oneroso servizio di scorta armata.

B) Sempre in tema di peculato militare, da parte del G.U.P. presso il Tribunale militare di Roma si è ritenuta inoffensiva la condotta appropriativa di una autovettura di servizio e relativo carburante qualora il danno patrimoniale arrecato alla amministrazione militare nonché la lesione alla funzionalità della stessa sia apparso non apprezzabile.

In particolare, in conformità a quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, il G.U.P. ha affermato che costituisce principio di diritto ormai acquisito quello secondo il quale, ai fini della integrazione del reato di peculato, non è sufficiente che sia provato l'uso di un'autovettura di servizio per fini personali estranei agli interessi dell'amministrazione ma è necessario che la condotta abusiva abbia leso la funzionalità della P.A. ed abbia arrecato un danno patrimoniale apprezzabile, in relazione all'utilizzo del carburante.

Nella sentenza è stato anche evidenziato che la valutazione della significatività delle conseguenze (del danno definito dalla Corte di cassazione "apprezzabile") non può prescindere dalla analisi della situazione concreta tenuto conto del valore economico intrinseco del bene. Ciò in applicazione del principio di offensività che impone al Giudice di verificare se in concreto il fatto verificatosi abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene interesse tutelato.

Come è noto in virtù di una corretta interpretazione degli artt. 25, comma 2, 27, comma 1 e 27, comma 3, Cost., il principio di offensività ha rilevanza costituzionale e quindi una interpretazione delle norme costituzionalmente orientata impone al Giudice di valutare in concreto la corrispondenza tra la tipicità del fatto e l'offensività della condotta, ossia se il fatto concreto rappresenti l'offesa prevista dalla norma incriminatrice.

Nel caso del peculato non può prescindersi dal valutare in concreto, in primo luogo, il valore del bene. Seppure la norma parli di appropriazione di "beni" appartenenti alla amministrazione, il concetto di cosa mobile, mutuando concetti civilistici, deve identificarsi con tutto ciò che è caratterizzato da una "utilità economico- sociale".

Se quindi l'oggetto della appropriazione non ha un valore economico "apprezzabile" manca uno degli elementi del reato ossia l'oggetto materiale. Attesa però la plurioffensività della fattispecie al Giudice è rimesso l'obbligo non solo di valutare in concreto il valore economico apprezzabile del bene ma anche la sua funzione nell'organizzazione amministrativa.

Nel caso in esame il G.U.P. ha ritenuto non apprezzabile sia l'importo corrispondente al valore del carburante utilizzato, sia la lesione provocata alla funzionalità della Amministrazione attese le modalità di svolgimento del fatto, con conseguente assoluzione degli imputati dal reato di peculato militare contestato perché il fatto non sussiste".

C) Una particolare rilevanza hanno avuto, nell'attività giudiziaria del 2018, sia presso la Corte militare di appello che presso i Tribunali militari, i procedimenti per truffa in danno dell'Amministrazione militare.

Si riferisce quindi un elenco delle principali fattispecie oggetto di trattazione.

C.1.) In un procedimento presso il Tribunale militare di Napoli erano contestate una serie di condotte realizzate con svariati artifici non del tutto omogenei tra di loro ed, in particolare:

- passando o facendo sì che altri passassero la tessera "badge" assegnata dall'apposito impianto di rilevazione, in maniera tale da attestare la presenza in servizio per più tempo di quello effettivo oppure anche in certe date in cui non era stata realmente svolta alcuna attività lavorativa;

- producendo auto-dichiarazioni non rispondenti al vero, che asseveravano che non si era "badgiato" soltanto per dimenticanza, per avaria o per avere svolto altrove attività di servizio, mentre - invece - non si era lavorato per nulla ovvero lo si era fatto semplicemente per un orario inferiore a quello dichiarato;

- presentando richieste di poter fruire di permessi orari per diritto allo studio che non sarebbero legittimamente spettati e, successivamente, facendo pure pervenire al proprio Comando false attestazioni apparentemente riconducibili a strutture universitarie a conferma del fatto che durante quelle ore in cui non si era stati presenti in ufficio si fosse concretamente effettuata attività di ricerca e studio;

- giustificando degli interi giorni in cui si era stati assenti dal servizio attraverso la produzione di certificazioni mediche compiacenti.

C.2.) Una ulteriore sentenza emessa dal Tribunale militare di Napoli è stata segnalata per due aspetti:

- ha fatto applicazione della giurisprudenza sulla c.d. "truffa a consumazione prolungata", il che ha consentito un calcolo della prescrizione a partire dal momento in cui è stato percepito l'ultimo rateo della somma di denaro pagata indebitamente a seguito di un determinato artificio e/o raggiro;

- si è soffermata sulla possibilità di superare l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 16/12/1998, Cellammare), nell'ambito del quale si sono stabiliti dei limiti piuttosto stringenti per poter ritenere la c.d. "truffa finalizzata all'assunzione ad un pubblico impiego", verificando se – anche in ambito militare – si possa fare riferimento al concetto di *"...qualità assolutamente indispensabili per l'espletamento di mansioni d'ufficio che … interferiscono con interessi essenziali dell'ordinamento…*", a cui si fa riferimento in Cass., sez. II, 3/2/2010, Piscitelli.

C.3.) Il Tribunale militare di Verona si è invece interessato ad un complesso procedimento in cui l'imputato era accusato di aver truffato diversi colleghi perché aveva loro prospettato di poter ottenere onorificenze militari (in particolare provenienti da Autorità straniere) dietro il versamento di una somma da dare in beneficienza, laddove in realtà, secondo l'accusa, egli

avrebbe intascato le somme date dalle vittime, assieme ad un concorrente deceduto, consegnando ai colleghi raggirati dei diplomi materialmente falsi.

Al di là dell'esito del procedimento, che ha sancito l'impossibilità di attribuire una responsabilità penale personale in capo all'imputato, è emerso il dato allarmante secondo cui numerosissimi militari, nel corso degli ultimi anni, hanno ottenuto la trascrizione a matricola di diplomi della più varia natura senza che l'Amministrazione Militare abbia effettuato alcun controllo sulla loro provenienza. Da quanto si è appreso nel corso del processo il fenomeno è estremamente diffuso e sembrerebbe coinvolgere centinaia, se non migliaia, di appartenenti alle FF. AA., ragion per cui è stata disposta una trasmissione atti, dal contenuto molto ampio, alla Procura Militare in sede.

Dallo stesso Tribunale militare è stata affrontata inoltre la tematica della eventuale rilevanza penale della prestazione di attività extraistituzionale (c.d. doppio lavoro) da parte degli appartenenti al consorzio militare.

Va detto che non si tratta di militari che si sottraggono al lavoro istituzionale per effettuarne un altro privato, bensì di militari che, dopo avere regolarmente svolto il proprio orario di servizio, si dedicano ad altro lavoro o incarico privato incompatibile o non previamente autorizzato dalla amministrazione di appartenenza.

E' di tutta evidenza che, avendo il militare completamente svolto il servizio ordinatogli dall'amministrazione, non può certamente dirsi che la riscossione della retribuzione sia dotata del requisito dell'ingiustizia, necessario per la configurazione del delitto di truffa. Poiché la percezione delle retribuzioni è il corrispettivo di prestazioni effettuate, non possono quelle, in forza della sinallagmaticità dell'instaurato rapporto di pubblico impiego, ritenersi elargite *sine causa* e quindi indebitamente: ne consegue l'irrilevanza penale della percezione della retribuzione per l'opera effettivamente prestata a vantaggio della amministrazione.

Il recupero dell'omesso versamento alla amministrazione del compenso corrisposto dai terzi datoriali costituisce, invece, una sanzione ai sensi dell'art. 53 co. 7 bis D.Lgs 165/2001 e configura una ipotesi di responsabilità amministrativa soggetta, ai sensi del citato comma 7 bis, alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Si è ritenuto che, qualora il pubblico impiegato cumuli al proprio lavoro istituzionale effettivamente prestato anche attività retribuita extraprofessionale non autorizzata, in tal caso il requisito del "danno" debba essere individuato nello schema della c.d. truffa contrattuale con riguardo ai contratti di durata.

In particolare si è ritenuto, a fronte della normativa di settore che impone al militare di chiedere la preventiva autorizzazione all'amministrazione di appartenenza, che il silenzio maliziosamente serbato dal dipendente sulla circostanza che egli intraprende e svolge una attività retribuita extraistituzionale non autorizzata costituisca raggiro o artifizio idoneo a determinare il soggetto passivo (amministrazione) ad un

comportamento omissivo, economicamente apprezzabile, che comporta la mancata attivazione, con danno per l'amministrazione, della procedura finalizzata al ripristino della esclusività della prestazione lavorativa istituzionale ovvero alla sanzione della decadenza dall'impiego. Il dipendente consegue "ingiusto profitto" nel non essere costretto a scegliere tra il cessare l'attività retribuita, priva di autorizzazione datoriale, ovvero l'incorrere nella sanzione della decadenza dall'impiego.

5.8. Collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza.

A) Con riguardo al reato di cui all'art. 3 della L. 1383/41, merita anzitutto segnalare una sentenza del G.U.P. presso il T.M. di Roma, che si è occupata di rilevanti questioni processuali e sostanziali.

In primo luogo, in tale procedimento è stata dichiarata la inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte a seguito delle dichiarazioni rese da un confidente che non risulta essere mai stato interrogato o sentito a sommarie informazioni. Nessun altro elemento indiziario era emerso a sostegno di quanto riferito confidenzialmente. Pertanto attesa la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 267 e 203 c.p.p. conseguiva la inutilizzabilità delle intercettazioni sia quelle in principio autorizzate sia quelle ad esse conseguenti in virtù di proroghe ivi comprese quelle indicate dalla procura in sede a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli imputati.

Si è esclusa inoltre la inutilizzabilità assoluta ex art. 63, 2 comma, c.p.p. delle dichiarazioni rese durante le indagini dall'imprenditore da cui risultavano emesse fatture per importi diversi rispetto a quelli riscossi, in quanto si trattava di estraneo, con il quale è intervenuto l'accordo collusivo, che non è mai punibile. Ciò in quanto, trattandosi di reato necessariamente plurisoggettivo e non essendo espressamente prevista dalla norma la sua punibilità, non può desumersi una diversa disciplina mediante l'applicazione delle disposizioni generali sul concorso di persone nel reato, inapplicabili alla fattispecie di concorso necessario. Unica ipotesi in cui l'*extraneus* può essere punibile ricorre qualora ponga in essere una condotta ulteriore rispetto a quella di cui all'art. 3 cit. ossia istighi, o determini la condotta collusiva.

Correttamente, quindi, ad avviso del G.U.P. il terzo è stato sentito quale persona informata sui fatti non essendovi alcun estremo per ritenere punibile la sua condotta. Né è stato ritenuto che a diversa conclusione potesse giungersi ancora prima del suo esame, riconducendo la condotta nella ipotesi di cui all'art. 4 D.lg 74/2000. L'art. 4 citato si concretizza mediante: omessa annotazione di ricavi; indebita riduzione dell'imponibile ottenuta con indicazione nella dichiarazione dei redditi di costi inesistenti; sottofatturazioni ossia nella indicazione in fattura di un importo inferiore a quello reale. La punibilità di tali condotte in sede penale è però subordinata al superamento di alcune soglie e nella specie è stato ritenuto che non emergesse dagli atti alcun

elemento di reità “non equivoco” sin dal principio tale da rendere necessaria la sua audizione con le garanzie di legge.

Con la medesima sentenza è stata rigettata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore che dubitava della conformità alle norme costituzionali dell’art. 3 cit., nella parte in cui ritiene punibile la condotta collusiva diretta a frodare la finanza indipendentemente dalla effettiva realizzazione di un reato.

Il G.U.P. ha ritenuto che integra il reato di collusione di militare della Guardia di Finanza di cui all'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383, qualsiasi accordo fra finanziere e terzo per effetto del quale sia leso l'interesse primario dello Stato alla normalità e alla sicurezza delle entrate indispensabili per il finanziamento e per l'esistenza dello Stato stesso. Trattasi, quindi, di reato formale che si perfeziona per il solo fatto del raggiunto accordo per frodare la finanza, per cui una volta che un siffatto accordo fra finanziere e terzo sia concluso, il reato è perfetto in ogni suo elemento, in quanto l'intervenuto incontro fra le due volontà, di per sé, comporta la rottura del rapporto di fiducia tra il militare della guardia di finanza e la pubblica amministrazione e, conseguentemente, la lesione del particolare interesse protetto dalla norma.

La Cassazione, in merito alla condotta, ha affermato che la condotta del reato di collusione del militare della Guardia di finanza non si perfeziona con il conseguimento del risultato sperato essendo sufficiente il raggiungimento dell'accordo. Il verbo colludere, infatti, dal generico significato etimologico di "intendersela con altri", descrive ormai, secondo l'uso attuale e costante del termine, il comportamento di chi "si accorda segretamente con altri" per compiere un'azione diretta contro diritti di terzi o comunque illecita, indipendentemente dal risultato dell'accordo criminoso.

L’anticipazione della soglia di punibilità della condotta al raggiungimento del solo accordo trova fondamento nella *ratio* della norma e nella tutela dell’interesse tributario dello stato che è messo in pericolo nel momento dell’accordo nonché dell’obbligo di fedeltà derivante dallo *status* dell’agente che viene concretamente e attualmente leso dal solo accordo.

Se questa è la *ratio* della norma, si deve ritenere non irragionevole la anticipazione della soglia di punibilità e il diverso trattamento normativo rispetto a ipotesi similari in cui però il soggetto agente ha diverso *status*. In merito va rilevato che la Corte Costituzionale era stata già investita della questione.

La Corte costituzionale, premesso che l'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è un reato proprio del militare della Guardia di finanza che si perfeziona col semplice accordo fraudolento tra lui e l'estraneo in danno della finanza e che non assorbe, attesa la diversa obbiettività giuridica, altri reati eventualmente concorrenti, aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. per contrasto con l’art. 3 cost. affermando che “*compito specifico, anche se non esclusivo, degli*

appartenenti al Corpo della guardia di finanza é proprio quello di prevenire, ricercare e denunziare le violazioni delle leggi finanziarie (art. 1 legge 23 aprile 1959, n. 189)…… La posizione del componente il Corpo della guardia di finanza é pertanto diversa da quella del pubblico ufficiale appartenente agli altri Corpi di pubblica sicurezza e del dipendente civile dell'Amministrazione finanziaria….ciò spiega perché la violazione delle leggi finanziarie compiuta dagli appartenenti alla guardia di finanza sia valutata con maggiore severità. In tal caso, infatti, si viene meno non soltanto al vincolo di fedeltà che incombe su tutti coloro che esercitano pubbliche funzioni (v. art. 54, comma secondo, Cost.) ma anche a quei particolari doveri inerenti alla tutela degli interessi finanziari dello Stato, la cui cura, come si é visto, é istituzionalmente affidata al Corpo della guardia di finanza".

La particolare natura della fattispecie di reato, la sua *ratio*, la rilevante esigenza dello Stato a che coloro che sono destinati a denunciare le violazioni di leggi finanziarie non tradiscano tale fiducia giustifica la diversa disciplina e l'anticipazione della soglia di punibilità. Né invero tale norma appare in contrasto con il principi di tassatività e offensività dal momento che l'accordo deve consistere nella indicazione di un qualsiasi mezzo fraudolento dotato di potenzialità lesiva dell'interesse dello Stato alla percezione dell'entrata tributaria (cfr Cass. Sez. 1, 15.12.2005, n. 15019, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità di costituzionale ex art. 3 e 25 cost., in quanto il particolare "status" del militare della Guardia di finanza, non è comparabile con quello di altri militari o pubblici ufficiali e l'incriminazione non contrasta con i principi di tassatività ed offensività).

Per tali ragioni, così correttamente interpretata la norma in questione, il G.U.P. ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.

In merito alla sussistenza del reato il G.UP. ha ritenuto rilevante l'accordo del finanziere, in quanto tale, con l'estraneo per frodare la finanza e quindi ogni azione posta in essere in violazione anche dei suoi doveri istituzionali di fedeltà (e di rispetto del giuramento prestato di operare per la repressione di reati finanziari), anche quando egli agisca fuori dal servizio in quanto tale sua veste o meglio tali suoi doveri non vengono meno. Ciò soprattutto se si tiene conto che proprio la sua funzione, e non il suo specifico servizio, assume rilevanza al fine della conclusione dell'accordo con l'estraneo e rende ancor più grave la violazione finanziaria.

In conclusione, secondo il G.U.P. "*per la configurabilità del delitto di collusione, di cui all'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, non è necessario che il finanziere eserciti, con attualità, un determinato servizio d'istituto, funzionale alla frode fiscale che forma oggetto dell'accordo criminoso, ma è sufficiente che l'agente rivesta la qualità di militare della Guardia di Finanza, perché è solo ad essa che fa riferimento l'obiettività giuridica della norma incriminatrice*". La stessa Corte Costituzionale, del

resto, con l'ordinanza n. 70 del 1976, in merito alla questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 3 L. 1383/41 per ipotizzata violazione del principio di uguaglianza ha rigettato la questione sollevata e, sia pure incidentalmente, nel valutare la eventuale rilevanza della questione sollevata anche in relazione alla gravità della pena e alla impossibilità di graduarla in relazione a ipotesi di maggiore o minore gravità, ha rigettato la questione rimettendo al giudice il potere discrezionale la determinazione della pena nelle ipotesi "*in cui il militare della guardia di finanza colluda per fini personali di lucro e quella in cui invece colluda per consentire al Corpo un risparmio di spesa ovvero per conferire ad essa un particolare lustro*".

Se in definitiva anche la diversa e maggiore gravità della pena prevista, in concreto graduabile, trova la sua giustificazione nella particolare "funzione" che il legislatore ha riconosciuto al finanziere di tutelare gli interessi finanziari dello Stato, tale tutela trova puntuale riscontro non solo nello svolgimento di servizi di repressione delle violazioni delle disposizioni finanziaria da parte del militare ma anche, indipendentemente dallo svolgimento del servizio, in relazione proprio al tipo di funzione svolta, in relazione a situazioni che coinvolgano direttamente o indirettamente il militare (cfr. in merito Cass. Sez. 1, Sentenza n. 49975 del 01/12/2009) in cui la Corte , non facendo propria la tesi della Corte militare di appello che aveva escluso la configurazione del reato in quanto il militare aveva agito per interesse proprio, ha riqualificato in istigazione a commettere il reato la proposta non accolta da parte del finanziere di sottofatturare i lavori svolti da una impresa edile a suo favore, in tal modo sostanzialmente non escludendo la configurabilità della fattispecie).

B) Il Tribunale militare di Napoli si è inoltre occupato di due casi non frequenti di reato di cui all'art. 3 della Legge 9/12/1941 n. 1383 ed, in particolare:

- una collusione in cui un civile si era accordato con un appartenente alla G.d.F. per consentire a quest'ultimo di frodare la finanza;
- un vero e proprio delitto fiscale commesso da un militare del Corpo.

C) Appare meritevole di segnalazione anche un procedimento, presso il Tribunale militare di Roma, per "collusione del militare della G.d.F con estranei per frodare la finanza", nel quale è stata affrontata la questione relativa alla sussistenza del reato, esclusa dal Tribunale, nell'ipotesi del militare, socio di una srl a ristretta base sociale e di natura familiare(composta dalla sorella e dalla madre quale amministratrice), che distragga quali costi inerenti all'esercizio dell'impresa, d'intesa con la madre amministratrice, spese proprie di natura personale quali pranzi, cene, vacanze, acquisto di beni di utilizzo privato, uso privato della vettura aziendale ecc.

Il Collegio ha ravvisato un mero illecito tributario in ragione della natura delle spese di tipo personale, e della presunzione di distribuzione degli utili, con vantaggio diretto per il militare in quanto socio.

5.9. Reati contro la persona: violazioni della sfera sessuale; diffamazione.

A) Nel corso dell'anno sono stati trattati presso il Tribunale militare di Roma diversi procedimenti riconducibili ad atti di nonnismo ovvero a diversità di genere, aventi ad oggetto le fattispecie penali militari di diffamazione e di ingiuria e violenza.

Mentre i primi si sono notevolmente ridotti in quanto soltanto un paio di casi sono risultati riconducibili ad isolati episodio di nonnismo, ben più frequenti sono stati i fatti di diffamazione e di ingiuria/violenza legati ai rapporti uomo-donna.

La particolarità di molti di questi casi è consistita nel fatto che non potendosi configurare l'ipotesi di violenza sessuale per mancanza della querela, la procedibilità è risultata condizionata all'esercizio o meno del potere di richiesta di procedimento da parte del comandante di Corpo, facendo così prevalere, allo stato attuale della normativa, l'offesa generica alla persona rispetto a quella della sfera sessuale della stessa persona offesa.

B) Nell'ambito di un procedimento per diffamazione si è posto il problema di valutare se le modalità espressive adoperate dall'imputato per esternare il proprio sdegno (per le accuse che a lui erano state rivolte dalle persone offese) abbiano valicato il limite della continenza, sconfinando in una ingiustificata e gratuita aggressione della reputazione delle parti lese.

Al riguardo, tenuto conto dell'orientamento espresso sulla questione da parte della Corte di Cassazione si è ritenuto che, nel caso di specie, le espressioni ed i giudizi sottesi ai commenti dell'ufficiale sui fatti riportati dai giornali, laddove decontestualizzati, hanno un'accezione "indubitabilmente offensiva".

Tuttavia la Corte ha ritenuto che le espressioni ed i giudizi aspramente critici contestati non sono gratuite manifestazioni di dileggio fine a sé stesse, ma trovano la propria ragion d'essere nella esigenza del dichiarante di difendere la propria reputazione contro reiterate accuse provenienti da militari che, in base a quanto da loro stessi affermato pubblicamente attraverso dichiarazioni alla stampa, hanno tenuto un comportamento che l'ufficiale ha ritenuto discutibile per le modalità e per i risultati conseguiti; tanto a fronte di risultati che risultano invece concreti e documentati da parte dell'imputato nello svolgimento delle proprie funzioni con riferimento al medesimo obiettivo di pervenire alla cattura del noto latitante.

La Corte ha, altresì, ribadito che, sotto altro profilo, le accuse nei confronti dell'imputato erano state di una gravità tale da collocare le

asperrime critiche dell'imputato nei confronti dei due sottufficiali su di un piano di assoluta proporzionalità, se non ben al di sotto.

C) Per i reati contro l'onore ha continuato a trovare larga applicazione il cosiddetto principio di contestualità – che impone di apprezzare l'eventuale portata offensiva delle espressioni del pensiero, non già guardando al loro significato astratto, bensì a quello assunto, appunto, nel contesto del rapporto tra agente e persona offesa, tenuto conto di tutte le relative circostanze, moventi e vicende pregresse – con conseguente limitazione della punibilità ai soli fatti davvero mortificanti per l'altrui dignità

5.10. Concordato in appello.

Nell'ambito di un procedimento per truffa, violata consegna ed omessa presentazione in servizio, tutti gli appellanti ed il Procuratore generale militare, preliminarmente, facevano richiesta ex art. 599 *bis* c.p.p., dichiarando di concordare sull'accoglimento di un motivo di appello comune alle cinque diverse posizioni processuali degli imputati, quello riguardante la richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto, secondo quanto previsto dall'art. 131 *bis* c.p., con rinuncia agli altri motivi già singolarmente presentati. Al riguardo la Corte ha ritenuto di poter accogliere la richiesta proveniente dalle parti, così come da loro formulata ai sensi dell'art. 599 *bis* c.p.p.

In questa ipotesi di definizione dell'impugnazione, di cui al citato articolo del codice di rito, inserito dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, avente una chiara finalità deflattiva, il legislatore ha attribuito un nuovo potere dispositivo alle parti. Il c.d. patteggiamento in appello proposto davanti a questa Corte appare applicabile in riferimento al requisito oggettivo indicato nel co. 2, art. 599 *bis* c.p.p. riguardante la tipologia dei reati per i quali è fatto divieto espresso. Trattasi, infatti, di alcune ipotesi delittuose gravi contemplate esclusivamente dal codice penale, non aventi quindi attinenza alcuna con i crimini delle norme contenute nel codice penale militare di pace oggetto del "patteggiamento".

Anche dal punto di vista soggettivo, non sono state ravvisate preclusioni nella fattispecie in esame, visto che non vengono in rilievo, con riferimento alle persone appellanti, le ipotesi di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Una volta accolta la richiesta formulata ex art. 599 *bis* c.p.p., il giudice di secondo grado non può e non deve motivare sull'insussistenza di cause di nullità o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, la cognizione della Corte è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass., Sez. V, 19/03/2018, n. 15505; Cass., Sez. V, Ord. n. 29243 del 4/06/2018).

5.11.Particolare tenuità del fatto.

L'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. ha avuto numerose applicazioni nel 2018 e si sono poste nuove questioni di cui nel seguito si darà sinteticamente conto.

Merita in generale rilevare che, così come osservato fin dalla introduzione della nuova norma nel codice penale, si tratta di una disposizione di grande importanza, non tanto per determinare una più celere definizione dei procedimenti (ciò che nel processo penale militare rileva in modo del tutto marginale), quanto piuttosto per la possibilità che è consentita in questo modo al giudice di ricorrere ad uno strumento che assicura la congruità della risposta sanzionatoria rispetto alla gravità del fatto.

Va tenuto conto che l'applicazione dell'art. 131 bis non preclude l'applicazione di sanzioni disciplinari o civili e, prima del suo ingresso nell'ordinamento, il giudice che ritenesse in coscienza l'imputato non meritevole della sanzione penale poteva pervenire alla assoluzione solo escludendo la sussistenza dell'elemento soggettivo.

Con la possibilità di assolvere l'imputato per la particolare tenuità del fatto si ha quindi finalmente la composizione fra la insopprimibile aspirazione del giudice ad applicare la sanzione penale solo nei casi in cui appaia effettivamente necessario, anche ai fini della rieducazione del colpevole, e l'esigenza di un rispetto anche formale della legge, che in passato non consentiva di escludere la sanzione penale per i fatti, pur di minima lesività, che integrano una fattispecie criminosa.

A) *Assoluzione per particolare tenuità del fatto e concorso di persone nel reato***.**

Nel contesto di un procedimento penale per concorso in furto militare si è posto il problema se la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto potesse applicarsi solo a uno dei due concorrenti nel reato, in ragione della natura marginale del suo apporto alla commissione del reato.

Il tribunale militare di Verona ha ritenuto che fosse possibile la soluzione affermativa, sulla base dell'argomento che la causa di non punibilità in esame abbia natura mista ed in essa coesistano elementi oggettivi e soggettivi. Di conseguenza si è espressa l'opinione che sia da ammettersi la valutazione differenziata del fatto concorsuale e si possa circoscrivere la fattispecie di non punibilità, in ragione della consistenza materiale e psicologica, all'apporto di uno solo dei concorrenti.

B) *Particolare tenuità del fatto e continuazione.*

La Corte militare di appello ha approfondito in particolare il tema della compatibilità della assoluzione per particolare tenuità del fatto con il reato continuato.

In primo luogo è stato precisato che, secondo quanto previsto nell'art. 131 *bis* c.p., una sentenza assolutoria di questo tipo è assolutamente

compatibile con i reati militari, non sussistendo divieti espliciti e come affermato dalla stessa Corte di cassazione (Cass., Sez. I, 5/06/2017, n. 30694).

La pronuncia che afferma la particolare tenuità del fatto, dichiarando una causa di esclusione della punibilità, presuppone, sia da un punto di vista giuridico che logico, l'affermazione della responsabilità penale per i fatti delittuosi oggi contestati agli imputati nella loro materialità storica e giuridica (Cass., Sez. VII, 3/07/2017, n. 41330, Cass., Sez. I, 15/09/2016, n. 46567).

La Corte sotto questo profilo ha ritenuto che le valutazioni operate nella sentenza di primo grado sulle singole condotte contestate agli appellanti debbano essere assolutamente confermate, sicché, una volta giunti ad una serie di giudizi affermativi della responsabilità penale degli imputati debba essere accolto, con riferimento all'accordo delle parti presentato nel presente grado di giudizio, l'unico motivo di appello rimasto riguardante una sentenza assolutoria per particolare tenuità del fatto.

La Corte, infatti, ha dissentito dalla decisione negativa adottata sul punto dal giudice di prime cure, che ha affermato che la riconosciuta esistenza di più reati commessi da parte di uno stesso autore, anche se connessi tra loro ed avvinti dal nesso della continuazione, configura una ipotesi di "comportamento abituale" per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 *bis* c.p.

In sostanza, in base alla motivazione fornita dal T.M., si è esclusa la possibilità di addivenire ad un giudizio di tenuità del fatto per tutti gli imputati che avessero riportato una condanna per più episodi delittuosi, essendo la stessa il segno di una devianza "non occasionale".

La Corte, premesso che il legislatore, nell'introdurre in ambito penale la particolare tenuità del fatto, ha preferito ricorrere ad un concetto diverso da quello di occasionalità – scelta che si giustifica con la volontà di assicurare un più ampio ambito di operatività dell'istituto – ha ritenuto che debbano escludersi dall'ambito applicativo della norma di cui all'art. 131 *bis* c.p., solo quei comportamenti espressivi di una seriazione dell'attività criminosa e di una abitudine del soggetto a violare la legge. (Cass., Sez. II, 29/03/2017, n. 19932).

Dovrà, quindi, essere valutato di volta in volta se di fronte ad una fattispecie di reato continuato sia possibile consentire l'accesso alla causa di non punibilità in oggetto. Il giudice, per decidere sulla meritevolezza o meno del beneficio da parte degli imputati, "*è chiamato a soppesare – in relazione alla modalità della condotta ed all'esiguità del danno o del pericolo- l'incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti, tra cui la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero perseguiti dal reo e le motivazioni a delinquere*" (Cass., Sez. II, 29/03/2017, n. 19932, cit.).

Alla luce degli indici rivelatori, individuati dalla Suprema Corte, la C.m.a. ha ritenuto che, pur trovandosi di fronte a fattispecie di reato continuato commesse dagli odierni condannati, il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p. non si possa identificare con l'abitualità nel reato e, quindi, non costituisce causa ostativa al beneficio di cui all'art. 131 *bis* c.p.

C) In tema di sentenze di proscioglimento o di assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. merita di essere segnalata anche una recente sentenza del Tribunale militare di Roma che ha assolto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. un sottufficiale, imputato di lesioni personali guarite entro i venti giorni, cagionate ad una Caporale Maggiore con la quale era sentimentalmente legato, fatto avvenuto per questioni di gelosia e presso il domicilio di lei, dove i due da tempo convivevano.

La persona offesa non solo non propose denuncia né querela, ma sentita al dibattimento cercava di minimizzare i fatti riferendo che dopo l'episodio si erano riappacificati e poi sposati e che aspiravano ad avere un figlio.

Il Tribunale addiveniva a quella decisione sulla base della considerazione della particolare tenuità del fatto in relazione al profilo militare dell'offesa (trattandosi di reato plurioffensivo), elemento specializzante della fattispecie di cui all'art.223, in relazione alla corrispondente ipotesi di illecito penale comune, la quale, comunque, non avrebbe potuto comportare la punibilità del giudicabile secondo le regole del codice penale, in assenza della querela della persona offesa.

5.12.Messa alla prova.

A) *Messa alla prova e lavoro di pubblica utilità***.**

Con sempre più frequenza le difese optano per la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Tale scelta appare collegata alle scarse ricadute negative che l'epilogo della vicenda giudiziaria comporta alla carriera dell'imputato militare.

La procedura che si instaura a seguito della richiesta ha durata che spesso si prolunga oltre l'anno, con oneri per la cancelleria G.U.P. e difficoltà per il giudice di rapportarsi con i numerosi U.E.P.E. che insistono sul vasto territorio di giurisdizione e che sovente seguono prassi diverse soprattutto in tema di modifiche ed aggiornamento del programma di trattamento. A ciò si aggiunge che più Enti militari, soprattutto quelli dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno rappresentato la opportunità che i militari ammessi alla messa alla prova non svolgano lavori di pubblica utilità presso enti o organizzazioni soggetti a controlli amministrativi e di polizia.

Di tale ultima problematica è stato interessato il Ministero della Difesa che, in attesa di un intervento normativo al riguardo, ha escluso che il lavoro di pubblica utilità possa essere svolto presso reparti militari non operativi ed ha riferito che "*il personale in servizio, imputato di reati militari, possa svolgere la prestazione d'opera solo presso le amministrazioni e secondo le*

modalità individuate nelle convenzioni stipulate dai presidenti dei tribunali ordinari".

La circostanza che non sia stato specificato che debba trattarsi solamente di amministrazioni pubbliche (la qual cosa avrebbe di fatto limitato considerevolmente la fruizione della misura da parte dell'imputato militare) ha consentito agli U.E.P.E. di utilizzare la disponibilità di enti ed amministrazioni private convenzionate con i Tribunali di residenza e che operano nel settore della assistenza alle persone disagiate. E' auspicabile che la problematica trovi valide soluzioni nell'ambito della amministrazione militare.

B) *Messa alla prova e contestazione di circostanze aggravanti***.**

Si è avuta una prima applicazione, a pochi giorni dal deposito, della sentenza della Corte Costituzionale n. 141/2018, che ha aperto la via della messa alla prova all'imputato nel caso in cui, superati i termini di legge, sia contestata una nuova aggravante. Il processo è stato sospeso nelle more del deposito della sentenza e, conosciuto l'esito del giudizio, il Tribunale ha rimesso in termini l'imputato per la presentazione dell'istanza di messa alla prova, dopo la conclusione dell'udienza preliminare e l'apertura del dibattimento.

C) Anche presso il Tribunale militare di Roma è stato segnalato nel corso del 2018 un frequente ricorso, in sede di udienza preliminare, all'istituto della messa alla prova ex artt. 464 *septies* e ss. c.p.

L'ufficio G.U.P. si è occupato in particolare della possibilità di riproporre l' istanza di messa alla prova già rigettata in quanto relativa a reato contestato unitamente ad altro per il quale, in relazione alla pena, non era applicabile l'istituto in questione.

In definitiva la parte, a cui erano contestati i reati di peculato militare e violata consegna, aveva avanzato la istanza relativamente al solo reato di cui all'art. 120 c.p.m.p.

Il Giudice aveva rigettato la istanza ritenendo necessaria la valutazione unitaria della condotta anche ai sensi dell'art.133 c.p.

Con ordinanza di rigetto il G.U.P. ha evidenziato che l'istanza di ammissione parziale alla messa alla prova non può essere accolta in quanto la norma prevede la sospensione del "procedimento" così dovendosi valutare unitariamente tutte le contestazioni mosse dalla Procura. Al fine di superare tale limite potrebbe disporsi la separazione dei processi salvo che la riunione sia assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti: tuttavia, come affermato dalla Suprema Corte, indipendentemente dalla separazione dei procedimenti, la ammissibilità della messa alla prova parziale va comunque esclusa anche in via generale attesa la *ratio* della norma improntata sulla risocializzazione e rieducazione (Cass. sez. II 12 marzo 2015 n. 14112: "*Nel caso in cui l'imputato sia chiamato a rispondere, nello stesso tempo e nello*

stesso procedimento, di reati per i quali non sia possibile l'accesso all'istituto unitamente ad altri per i quali ciò sia possibile, appare stridente con i presupposti dell'istituto che possa avvenire una risocializzazione parziale del soggetto interessato. Principio confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale "pur in presenza di un istituto per cui è previsto un diritto di richiesta all'accesso da parte dell'imputato, non appare pensabile che taluno possa essere risocializzato solo per alcuno dei fatti in contestazione e nel contempo continui a rispondere di ben più gravi connessi fatti-reato per i quali l'accesso all'istituto de qua non è consentito")

Il Giudice aggiungeva anche che: "*ai fini della ammissibilità della istanza il Giudice non può prescindere dalla valutazione del tipo di reato, delle modalità della condotta e da tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p. al fine di esprimere un giudizio prognostico positivo sulla possibilità rieducativa*"; "*infatti la concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del soggetto interessato, per la cui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e, non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull'evoluzione della personalità dell'imputato verso modelli socialmente adeguati*").

Su tali presupposti poiché nel caso oggetto di giudizio la unicità della condotta rendeva assolutamente necessaria la trattazione congiunta dei reati contestati correttamente inseriti in un solo procedimento, e atteso che, unitariamente valutata la condotta, tenuto conto delle modalità dell'azione, della intensità del dolo e dei motivi a delinquere, non era possibile, per la loro gravità, complessivamente valutata, esprimere un giudizio prognostico favorevole agli stessi, il G.U.P. rigettava l' istanza di messa alla prova parziale.

Nello stesso procedimento, avendo il G.U.P. prosciolto l'imputato dal reato più grave di peculato militare ed essendo stata riproposta l'istanza di messa alla prova, la nuova istanza era rigettata, in esito ad una valutazione in merito, tenuto conto della particolare gravità della condotta valutata secondo i parametri di cui all'art. 133 c.p. in relazione alla risocializzazione degli imputati (cfr. Cass. 12.3.2015 n. 14112: "*seppure sia indubbio che lo spirito della disciplina della messa alla prova riconosce agli imputati la possibilità di procedere ad una "risocializzazione" e comunque di accedere ad procedimento di "rieducazione" in conformità al disposto dell'art. 27 Cost., comma 3, il sistema normativo non prevede un diritto assoluto per l'imputato di accedere a tale procedura condizionato alla sola richiesta dell'imputato stesso ma prevede pur sempre l'esercizio di un potere valutativo del Giudice che deve inserirsi nel più ampio quadro della situazione personale dell'imputato nonché della situazione processuale nella quale verrebbe ad operare l'istituto della sospensione (parziale) del processo).*

5.13.Il Tribunale militare di sorveglianza.

A) *Flussi di attività***.**

Rispetto all'anno 2017, il Tribunale Militare di Sorveglianza (TMS), ha registrato un andamento medio costante nelle esecuzioni di pena nel 2018, in relazione a:

procedimenti monocratici e collegiali, complessivamente : da 65 (2017) a 34 (2018).

provvedimenti monocratici e collegiali, complessivamente : da 88 (2017) a 109 (2018).

Sono, invece, diminuiti i detenuti, anche per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione. Media di condannati detenuti, su base mensile: da 2,3 (2017) a 0,77 (2018): conseguenzialmente, si sono ridotti i permessi premio loro rilasciati. Permessi premio rilasciati, tutti con esito positivo : da 13 (2017) a 4 (2018).

I procedimenti relativi all'espiazione della pena detentiva presso il domicilio, a norma della legge 26.11.2010, n. 199 e succ. mod. risultano, invece, statisticamente costanti.

L'esito delle misure alternative concesse si è rivelato sempre positivo, a dimostrazione della idoneità di tali benefici ad assicurare la funzione rieducativa della pena militare così espiata. E' stato registrato un solo caso di revoca, dovuto alla sopravvenienza di un titolo esecutivo che ha elevato la pena da espiare a misura superiore a quella residua di 18 mesi, presupposto per la concessione della detenzione domiciliare: art. 30 *ter*, legge 26 luglio 1975, n. 354.

Si ricorda, infine, che il "*Garante Nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale*" (Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene, crudeli, inumani o degradanti: D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art.7, conv. con mod. in legge 21 febbraio 2014, n. 10) al termine del suo primo anno di attività aveva espresso opinione favorevole rispetto alla struttura penitenziaria militare di Santa Maria Capua Vetere ed al trattamento dei detenuti militari (Relazione al Parlamento, 21 marzo 2017, pagine 14, 189 e 200).

B. *Giurisdizione di sorveglianza***.**

E' stata pubblicata ed annotata su due riviste giuridiche a diffusione nazionale l'Ordinanza con la quale il TMS, in materia di riabilitazione militare, ha deciso un caso in cui il richiedente aveva argomentato che la riabilitazione comune non sarebbe stata sufficientemente riparatoria, avendo dato luogo alla cancellazione dell'annotazione matricolare di due sentenze di condanna per reati comuni (attraverso la sola apposizione di due righe rosse).

Il TMS, tuttavia, aveva deciso per l'inammissibilità dell'istanza, ritenendo che:

il fatto amministrativo dell'annotazione non discendesse esclusivamente da sentenze di condanna e quindi non fosse dotato del carattere "sanzionatorio" necessario a farlo considerare “effetto penale militare”, da estinguersi con la riabilitazione militare;

la modalità di cancellazione dell’annotazione non poteva costituire oggetto di ricorso al TMS, trattandosi di disciplina amministrativa contenuta in una circolare che, come tale, può essere vagliata esclusivamente dal giudice amministrativo.

B. *Ordinamento penitenziario.*

Già per il 2018 si era rilevato che l’andamento costante dell’attività giudiziaria aveva consentito al TMS di rafforzare la sua funzione di vigilanza sulla struttura penitenziaria militare di Santa Maria Capua Vetere. Nelle già identificate aree prioritarie per una più completa attuazione dell’Ordinamento Penitenziario, il 2018 è stato un anno di preparazione, anche regolamentare.

B.1. *Lavoro obbligatorio.*

Per l’introduzione del lavoro dei detenuti, previsto come obbligatorio e remunerato dall’Ordinamento Penitenziario (OP) (art. 20 Legge 354/1975) - che ad oltre 30 anni dalla costituzione del Carcere Militare non è ancora consentito - è in corso di revisione il Regolamento Interno del Carcere, per l’introduzione prioritaria del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione. In tale area i detenuti potranno essere assegnati a servizi che sono ora svolti da militari in servizio permanente ovvero affidati in appalto a ditte esterne (servizio bar, ristorazione, pulizie, barberia e minuto mantenimento). Poiché l’infrastruttura dispone anche di un’ampia superficie di terreno incolto, potrà anche valutarsi l’introduzione di lavori agricoli che consentano l’utilizzo dei prodotti della terra coltivata dai detenuti, oltre che la vendita sul mercato anche per il consumo diretto in carcere.

La messa a regime delle attività lavorative consentirà:

- la piena partecipazione dei detenuti all’attività rieducativa, anche mediante la diretta associazione di un reddito con il lavoro svolto;
- l’acquisizione di professionalità utili al migliore impiego, al tempo del rientro nella società civile;
- l’assolvimento degli obblighi di risarcimento, restituzione e rimborso relativi tanto al procedimento penale, quanto al mantenimento in carcere, nonché agli obblighi alimentari eventualmente gravanti sui condannati;
- in ultima analisi, anche la riduzione dei costi di gestione del carcere militare per il Ministero della Difesa.

A seguito delle recenti modifiche apportate all’art. 20 dell’Ordinamento Penitenziario (Legge n. 354/1975) in materia di lavoro penitenziario, (Art. 2, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 124 del 2 ottobre 2018, recante *Riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r) della legge 23 giugno 2017, n. 103*) la modifica - con

l’attenzione dedicata dal Legislatore alla funzione rieducativa del lavoro - ribadisce l’urgenza e l’indifferibilità dell’introduzione del lavoro retribuito anche per i detenuti nel carcere militare.

B.2. *Protocollo di sorveglianza.*

E’ stato adottato un Protocollo per assicurare che i magistrati militari di sorveglianza seguano l’andamento del processo rieducativo in tutte le sue fasi, a partire dall’ingresso dei condannati in carcere, mediante visite strutturate ai detenuti e dialoghi con il personale che ne segue quotidianamente la vita in carcere.

Si attende che tale approccio strutturato all’attività trattamentale (unitamente all’eventuale presenza dei condannati in fase di trattazione delle relative istanze di benefici penitenziari) consentirà una valutazione più completa dell’idoneità - per l’effettivo reinserimento sociale dei condannati - della misura detentiva ovvero di quella alternativa.

Nel corso del 2018 il Protocollo non ha potuto trovare applicazione, atteso che l’unico detenuto per reati militari ha usufruito di detenzione domiciliare dal 6.8.2018. Peraltro – poiché il medesimo condannato è rientrato nel carcere militare a dicembre 2018 per revoca della misura alternativa – sin da gennaio 2019 il Protocollo sarà senz’altro attuato.

C. *Riforma dell’Ordinamento penitenziario*

Di particolare rilievo appaiono le modifiche apportate dal legislatore nel corso del 2018, con D. Lgs n. 123 del 2 ottobre 2018, in particolare, agli artt. 656 e 678 c.p.p. nonché artt. 47, 51 bis, 57 e 72 O.P.

Contraddittorio differito e *Procedura semplificata* (art. 667, co. 4, c.p.p.)

Sono aumentati i casi in cui il Tribunale di Sorveglianza ed il Magistrato di Sorveglianza provvedono con il procedimento semplificato di cui all'art. 667 comma 4 c.p.p., con contraddittorio differito. In alcune delle ipotesi di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p. quando vengano in considerazione condanne a pena non superiore ai diciotto mesi ed in materia di dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e di differimento dell’esecuzione della pena, nei casi previsti dall’art. 146, comma 1, nr. 1) e 2) c.p.

Il Magistrato di Sorveglianza decide ora, in via definitiva, secondo la predetta procedura semplificata, ad esempio, per la sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo nel corso dell’esecuzione di una misura alternativa (art. 51 *bis*, co. 1, O.P.). A pochi giorni dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 123/2018, il Magistrato Militare di Sorveglianza ha definito un tale procedimento disponendo la cessazione della misura alternativa in corso e l’accompagnamento del detenuto domiciliare in carcere.

Obiettivi ulteriori della riforma, oltre al decongestionamento dell’attività giudiziaria ed all’accelerazione dell’intervento del giudice, sono rappresentati dalle misure tendenti a:

a) garantire la ponderazione delle decisioni: ad esempio, è stato introdotto il termine minimo (30 giorni) prima del quale il Tribunale di Sorveglianza non può decidere. Tuttavia, nella prassi i tempi di istruttoria già assicuravano questo risultato, sulle istanze di concessione di una misura alternativa (art. 656, co. 6, c.p.p.), così accettandosi un allungamento dei tempi di trattazione allo scopo di assicurare l'assunzione di una decisione il più possibile informata e validata dai più puntuali riscontri oggi demandati all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna - U.E.P.E. (modifiche agli artt. 47 comma 2 e 72 O.P.);

b) un più pieno riconoscimento dei diritti di difesa: ad es., a richiesta dell'interessato, l'udienza può svolgersi in forma pubblica (art. 678, co. 3.1, c.p.p.); è sanzionato con nullità l'omesso avvertimento (nell'avviso di fissazione dell'udienza) della facoltà dell'interessato di parteciparvi personalmente (art. 678, co. 3.2, c.p.p.); anche il difensore è legittimato a richiedere, oltre alle misure alternative, anche la liberazione anticipata (art. 57 O.P.), diversamente da quanto sino ad oggi consentito.

6. Considerazioni finali.

Si sono voluti riportare diffusamente i contributi forniti dai colleghi magistrati militari giudicanti sull'attività giudiziaria compiuta nel 2018, sia in primo che in secondo grado, per testimoniare come, nonostante l'esiguità dei numeri, sia ampio ed articolato il novero delle questioni giuridiche che concernono l'applicazione delle norme del codice penale militare di pace e delle norme comuni che trovano applicazione nel processo penale militare.

Vi è quindi nell'ordinamento giudiziario questa componente, minima nelle dimensioni e nei costi, istituita presso il Ministero della difesa, che esercita la giurisdizione penale, con una competenza specifica e con efficienza, in un settore chiave per la sicurezza dello Stato.

Nella propria Relazione inaugurale, quest'anno, il Presidente della Corte di appello di Roma ha sottolineato che nella giustizia ordinaria, più che di riforme legislative, vi è necessità di risorse e di mezzi. Dal nostro punto di vista, le esigenze sono del tutto divergenti: nulla di rilevante può eccepirsi rispetto al supporto amministrativo che viene fornito dal Ministero della difesa ed il maggior problema è invece costituito dalla mancata attuazione di una riforma delle leggi penali militari.

Sul contenuto delle modifiche necessarie alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare si sono soffermati i Presidenti di questa Corte in ognuna delle precedenti cerimonie di apertura dell'anno giudiziario.

Al riguardo non vorrei ora aggiungere nulla, anche perché è troppo nota, per essere ancora ribadita, la posizione della magistratura militare in ordine ad una riforma legislativa che abbia alcuni punti fermi: modernizzazione della legislazione penale militare; razionalizzazione della giurisdizione militare; introduzione di un corpo normativo specifico per i militari che svolgono operazioni militari all'estero.

Voglio solo segnalare che, come denunciato dal Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, in un intervento del 27 novembre 2018, una particolare criticità è dovuta al fatto che nella legge penale militare non vi sono norme attinenti ai fatti di violenza o di molestia sessuale. Come osservato dal Procuratore generale militare, ciò trova evidentemente la sua motivazione nella circostanza che l'attuale codice penale militare risale al 1941, epoca in cui la donna non prestava servizio nelle Forze Armate. Diversa era inoltre la sensibilità rispetto al compimento dei delitti contro la libertà sessuale, che non erano considerati dalla legge penale comune come reati contro la persona ma erano invece inseriti nel titolo dei "*Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume*".

Dal 1941 ad oggi non si è avuto nessun intervento normativo nella legge penale militare che tenesse conto dell'ingresso delle donne nella compagine militare e la giurisdizione militare, cui è devoluto il compito di tutelare la legalità nell'ambito delle Forze Armate, non esercita, secondo l'attuale normativa, alcuna competenza nella repressione di fatti riguardanti violenze o molestie sessuali.

Merita inoltre dar conto della segnalazione proveniente da un Presidente di Tribunale militare, secondo cui, relativamente alla fase dibattimentale, un inconveniente, che andrebbe corretto a mezzo di apposito intervento normativo, attiene alla troppo breve durata dell'incarico dei giudici militari, limitato solo a due mesi, sulla base di una norma evidentemente concepita durante la vigenza del processo inquisitorio, nel quale normalmente la decisione poteva essere adottata alla prima udienza.

La durata bimestrale dell'incarico, in ossequio al principio della unicità del giudice, comporta che per molte udienze si rende necessaria la presenza di più giudici in quanto a quello del bimestre vanno aggiunti quelli di precedenti bimestri per i procedimenti in prosieguo.

L'estrazione a sorte fra tutti gli ufficiali che abbiano il grado richiesto ha un significato importante ed a mio parere va mantenuta, assicurando che ufficiali di ogni Forza armata (compresi Carabinieri e Guardia di finanza) possano apportare nel giudizio penale un contributo di conoscenza e di esperienza di vita militare. D'altro canto non è possibile nemmeno immaginare che gli ufficiali estratti a sorte, che continuano ad esercitare i precedenti incarichi, anche di comando o di particolare delicatezza, e che provengono da ogni parte d'Italia, siano sottratti per troppo tempo, sia pur parzialmente, al loro normale servizio. Potrebbe quindi essere congruo stabilire una durata trimestrale o quadrimestrale dell'incarico di ufficiale giudice.

Per concludere, vorrei osservare che la ragione principale per cui ci troviamo qui è quella di informare, non solo i rappresentanti delle istituzioni ma anche la pubblica opinione, delle problematiche che interessano il mondo della giustizia: nella specie, della giustizia militare.

II rituale solenne delle cerimonie inaugurali potrebbe sembrare anacronistico ma, in una società in cui vengono sempre più messi in discussione i valori della competenza e della professionalità, non è inutile mettere in evidenza e mostrare anche visivamente che nelle aule di giustizia una antica regola impone che ciascuno si attenga al proprio ruolo: perché è storicamente dimostrato che il sereno dispiegarsi della dialettica e del contraddittorio costituisce il metodo più efficace per l'accertamento della verità ed è necessario per l'esercizio della funzione giudiziaria.

Appendice

7. Il codice etico della magistratura militare.

CODICE ETICO

adottato dall'Assemblea dell'AMMI il 17 gennaio 2014

I. LE REGOLE GENERALI

Art. 1 - Valori e principi fondamentali.

Nella vita sociale il magistrato si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all'interesse pubblico.

Nello svolgimento delle sue funzioni, nell'esercizio di attività di autogoverno ed in ogni comportamento professionale il magistrato si ispira a valori di disinteresse personale, di indipendenza, anche interna, e di imparzialità.

Art. 2 - Rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia.

Nei rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia il magistrato tiene un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e respinge ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di amministrazione della giustizia.

Nelle relazioni sociali ed istituzionali il magistrato non utilizza la sua qualifica al fine di trarne vantaggi personali. Si astiene da ogni forma di intervento che possa indebitamente incidere sull'amministrazione della giustizia ovvero sulla posizione professionale propria o altrui.

Art. 3 - Doveri di operosità e di aggiornamento professionale.

Il magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità, impegnandosi affinché alla domanda di giustizia si corrisponda con efficienza, qualità ed efficacia.

Partecipa attivamente e con assiduità ai momenti organizzativi e di riflessione comune interni all'ufficio. Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale impegnandosi nell'aggiornamento e approfondimento delle sue conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività e partecipando alle iniziative di formazione, anche comuni agli altri operatori del diritto.

Art. 4 - Modalità di impiego delle risorse dell'amministrazione.

Il magistrato cura che i mezzi, le dotazioni e le risorse d'ufficio disponibili siano impiegati secondo la loro destinazione istituzionale, evitando ogni forma di spreco o di cattiva utilizzazione, adotta iniziative organizzative che perseguano obiettivi di efficienza del servizio giudiziario.

Art. 5 - Informazioni di ufficio. Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali.

Il magistrato non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio e non fornisce o richiede informazioni confidenziali su processi in corso, né effettua segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull'esito di essi.

Art. 6 - Rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa.

Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il magistrato non sollecita la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio.

Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni per ragioni del suo ufficio concernenti l'attività del suo ufficio o conosciute per ragioni di esso e ritiene di dover fornire notizie sull'attività giudiziaria, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l'esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l'onore e la reputazione dei cittadini, evita la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati.

Fermo il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa.

Evita di partecipare a trasmissioni nelle quali sappia che le vicende di procedimenti giudiziari in corso saranno oggetto di rappresentazione in forma scenica.

Art. 7 - Adesione ad associazioni.

Il magistrato non aderisce e non frequenta associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati.

II. INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’, CORRETTEZZA

Art. 8 - L’indipendenza del magistrato.

Il magistrato garantisce e difende, all'esterno e all'interno dell'ordine giudiziario, l’indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e di indipendenza.

Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l'immagine.

Non permette che le relazioni dei suoi prossimi congiunti influenzino impropriamente il suo operato professionale.

Non accetta incarichi né espleta attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionarne l'indipendenza.

Art. 9 - L'imparzialità del magistrato.

Il magistrato rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione.

Nell'esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore dell'imparzialità, impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull'interpretazione ed applicazione delle norme.

Assicura inoltre che nell'esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita.

A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità.

Art. 10 - Obblighi di correttezza del magistrato.

Il magistrato non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri.

Il magistrato che aspiri a promozioni, a trasferimenti, ad assegnazioni di sede e ad incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione, né accetta che altri lo facciano in suo favore.

Il magistrato si astiene da ogni intervento che non corrisponda ad esigenze istituzionali sulle decisioni concernenti promozioni, trasferimenti, assegnazioni di sede e conferimento di incarichi.

Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori.

II. LA CONDOTTA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 11 -La condotta nel processo.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività di ufficio, evitando inutili disagi ai cittadini e ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento eventualmente necessario.

Svolge il proprio ruolo con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo assicurando loro le condizioni per esplicarle al meglio. Cura di raggiungere, nell'osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo, soprattutto quando sia in questione la libertà e la reputazione delle persone.

Fa tutto quanto è in suo potere per assicurare la ragionevole durata del processo.

Art. 12 - La condotta del giudice.

Il giudice garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche.

Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, nonché l'ordinato e sereno svolgimento dei giudizi.

Nell'esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni, in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.

Nel redigere la motivazione dei provvedimenti collegiali espone fedelmente le ragioni della decisione, elaborate nella camera di consiglio ed esamina adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti.

Non sollecita né riceve notizie informali nei procedimenti da lui trattati. Nelle motivazioni dei suoi provvedimenti e nella conduzione dell'udienza evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all'oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero - quando non siano indispensabili ai fini della decisione – sui soggetti coinvolti nel processo.

Art. 13 - La condotta del pubblico ministero.

Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo. Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell'indagato e non tace al giudice l'esistenza di fatti a vantaggio dell'indagato o dell'imputato.

Evita di esprimere valutazioni sulle persone delle parti, dei testimoni e dei terzi, che non sia conferenti rispetto alla decisione del giudice, e si astiene da critiche o apprezzamenti sulla professionalità del giudice e dei difensori.

Non chiede al giudice anticipazioni sulle sue decisioni, né gli comunica in via informale conoscenze sul processo in corso.

Art. 14 - I doveri del dirigente.

Il magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario cura al meglio l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse personali e materiali disponibili, in modo da ottenere il miglior risultato possibile in vista del servizio pubblico che l'ufficio deve garantire.

Assicura la migliore collaborazione con gli altri uffici pubblici, nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuna istituzione.

Garantisce l'indipendenza dei magistrati e la serenità del lavoro di tutti gli addetti all'ufficio assicurando trasparenza ed equanimità nella gestione dell'ufficio e respingendo ogni interferenza esterna.

Cura di essere a conoscenza di ciò che si verifica nell'ambito dell'ufficio, in modo da poterne assumere la responsabilità e spiegarne le ragioni.

Si attiva per essere a tempestiva conoscenza di ciò che si verifica nell'ambito dell'ufficio, in modo da assumerne la responsabilità e spiegarne le ragioni e si dà carico delle questioni organizzative generali e di quelle che si riflettono sul lavoro del singolo magistrato.

Esamina le lagnanze provenienti dai cittadini, dagli avvocati e dagli altri uffici giudiziari o amministrativi, vagliandone la fondatezza e assumendo i provvedimenti necessari ad evitare disservizi. Anche a tal fine deve essere disponibile in ufficio.

Vigila sul comportamento dei magistrati e del personale amministrativo intervenendo, nell'esercizio dei suoi poteri, per impedire comportamenti scorretti.

Redige con serenità, completezza e oggettività i pareri e le relazioni sui magistrati dell'ufficio, così lealmente collaborando con coloro cui è rimessa la vigilanza sui magistrati.

Sollecita pareri sulle questioni dell'ufficio da parte di tutti i magistrati, del personale amministrativo e, se del caso, degli avvocati.

Cura l'attuazione del principio del giudice naturale.

Il dirigente non si avvale della propria posizione per ottenere benefici o privilegi per se o per altri.

8.Tavole statistiche e Grafici

Tab.1

Durata media dei procedimenti definiti dalla Corte Militare di Appello

n. proc.	n. sentenza	data di arrivo alla Corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
98/2017	1	18.10.2017	17.01.2018	92
104/2017	2	09.11.2017	17.01.2018	70
68/2017	3	26.06.2017	17.01.2018	206
100/2016	4	22.09.2016	17.01.2018	483
94/2017	5	28.09.2017	17.01.2018	112
33/2017	6	05.04.2017	23.01.2018	294
67/2017	7	20.06.2017	23.01.2018	218
123/2015	8	01.10.2015	24.01.2018	847
55/2017	9	25.5.2017	24.01.2018	244
100/2017	10	24.10.2017	31.01.2018	100
62/2017	11	12.06.2017	31.01.2018	234
56/2017	12	01.06.2017	31.01.2018	245
58/2017	13	01.06.2017	31.01.2018	245
96/2017	14	03.10.2017	31.01.2018	121
57/2017	15	01.06.2017	06.02.2018	251
93/2017	16	28.09.2017	06.02.2018	132
61/2017	17	06.06.2017	06.02.2018	246
108/2017	18	14.11.2017	14.02.2018	93
107/2017	19	09.11.2017	21.02.2018	105
95/2017	20	28.09.2017	21.02.2018	147
101/2017	21	26.10.2017	21.02.2018	119
04/2018	22	12.01.2018	28.02.2018	48
112/2017	23	24.11.2017	28.02.2018	97
12/2018	24	23.01.2018	20.03.2018	57
87/2017	25	04.08.2017	22.03.2018	231
115/2015	26	18.09.2015	22.03.2018	917
101/2015	27	30.07.2015	22.03.2018	967
116/2017	28	05.12.2017	29.03.2018	115
51/2017	29	16.05.2017	10.04.2018	330
7/2018	30	17.01.2018	11.04.2018	85
82/2017	31	24.07.2017	18.04.2018	269
20/2017	32	02.03.2017	18.04.2018	413
10/2018	33	19.01.2018	18.04.2018	90
122/2017	34	20.12.2017	18.04.2018	120
16/2018	35	25.01.2018	18.04.2018	84
34/2018	36	09.03.2018	08.05.2018	61
114/2017	37	01.12.2017	08.05.2018	159
109/2017	38	14.11.2017	15.05.2018	183
73/2017	39	13.07.2017	15.05.2018	307
105/2017	40	09.11.2017	15.05.2018	188
17/2018	41	07.02.2018	23.05.2018	106
29/2017	42	27.03.2017	23.05.2018	423
120/2017	43	19.12.2017	29.05.2018	162
18/2018	44	07.02.2018	30.05.2018	113
8/2018	45	19.01.2018	30.05.2018	132
36/2018	46	15.03.2018	30.05.2018	77

n. proc.	n. sentenza	data di arrivo alla Corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
14/2018	47	23.01.2018	30.05.2018	128
85/2017	48	01.08.2017	05.06.2018	309
97/2017	49	09.10.2017	05.06.2018	240
20/2018	50	07.02.2018	12.06.2018	126
22/2018	51	16.02.2018	13,06.2018	118
40/2018	52	22.03.2018	13.06.2018	84
26/2018	53	20.02.2018	13.06.2018	114
38/2018	54	30.03.2018	13.06.2018	76
32/2018	55	07.03.2018	13.06.2018	99
53/2017	56	17.05.2017	03.07.2018	413
5/2018	57	12.01.2018	03.07.2018	173
23/2018	58	19.02.2018	03.07.2018	135
29/2018	59	05.03.2018	03.07.2018	121
103/2016	60	29.09.2016	04.07.2018	644
111/2017	61	23.11.2017	04.07.2018	224
117/2017	62	05.12.2017	04.07.2018	212
30/2018	63	05.03.2018	11.07.2018	129
110/2017	64	23.11.2017	11.07.2018	231
103/2017	65	02.11.2017	18.09.2018	321
119/2017	66	14.12.2017	18.09.2018	279
9/2018	67	19.01.2018	18.09.2018	243
121/2017	68	19.12.2017	18.09.2018	274
19/2018	69	07.02.2018	20.09.2018	226
13/2018	70	23.01.2018	20.09.2018	241
25/2018	71	19.02.2018	20.09.2018	213
48/2018	72	04.05.2018	25.09.2018	145
45/2018	73	16.04.2018	25.09.2018	163
56/2018	74	17.05.2018	26.09.2018	133
68/2018	75	06.06.2018	26.09.2018	113
91/2017	76	19.09.2017	03.10.2018	380
113/2017	77	24.11.2017	03.10.2018	314
52/2018	78	04.05.2018	10.10.2018	160
102/2017	79	30.10.2017	10.10.2018	346
70/2018	80	13.06.2018	10.10.2018	120
58/2018	81	17.05.2018	10.10.2018	147
15/2018	83	25.01.2018	16.10.2018	265
21/2018	84	16.02.2018	16.10.2018	243
99/2017	86	23.10.2017	16.10.2018	359
89/2017	82	18.09.2017	16.10.2018	394
11/2018	85	23.01.2018	16.10.2018	267
131/2016	87	28.12.2016	17.10.2018	659
54/2018	88	11.05.2018	24.10.2018	167
28/2018	89	05.03.2018	24.10.2018	234
78/2018	90	02.07.2018	24.10.2018	115
60/2018	91	30.05.2018	24.10.2018	148
66/2018	92	04.06.2018	07.11.2018	157

n. proc.	*n. sentenza*	*data di arrivo alla Corte*	*data sentenza*	*durata proc. di appello in giorni*
50/2018	93	04.05.2018	07.11.2018	188
6/2018	94	17.01.2018	07.11.2018	295
106/2017	95	9.11.2017	07.11.2018	364
41/2018	96	13.04.2018	13.11.2018	215
149/2015	97	21.12.2015	13.11.2018	1059
79/2017	98	20.07.2017	13.11.2018	482
64/2018	99	30.05.2018	21.11.2018	176
62/2018	100	30.05.2018	21.11.2018	176
33/2018	101	09.03.2018	28.11.2018	265
59/2018	102	18.05.2018	28.11.2018	195
53/2018	104	11.05.2018	28.11.2018	202
43/2018	103	13.04.2018	28.11.2018	230
71/2018	105	21.06.2018	05.12.2018	168
39/2018	106	30.03.2018	11.12.2018	257
31/2018	107	07.03.2018	11.12.2018	280
49/2018	108	04.05.2018	11.12.2018	222
46/2018	109	18.04.2018	19.12.2018	246
90/2018	110	26.07.2018	19.12.2018	147
76/2018	111	02.07.2018	19.12.2018	171
80/2018	112	03.07.2018	19.12.2018	170
72/2018	113	02.07.2018	19.12.2018	171

Totale numero giorni	*26419*
Procedimenti anno 2018	*113*
Media durata giorni per procedimento	*233,79646*

TAB.1

GIP/GUP - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1.01.2018 AL 31.12.2018

	DECRETO			SENTENZA			
	ARCHIVIATI	GIUDIZIO ORDINARIO	GIUDIZIO IMMEDIATO	NON LUOGO A PROCEDERE	APPLICAZIONE PENA SU RICHIESTA	GIUDIZIO ABBREVIATO	ALTRIMENTI
	993	134	9	108	16	27	132
TOTALE	1136			151			132
TOTALE GENERALE	1419						

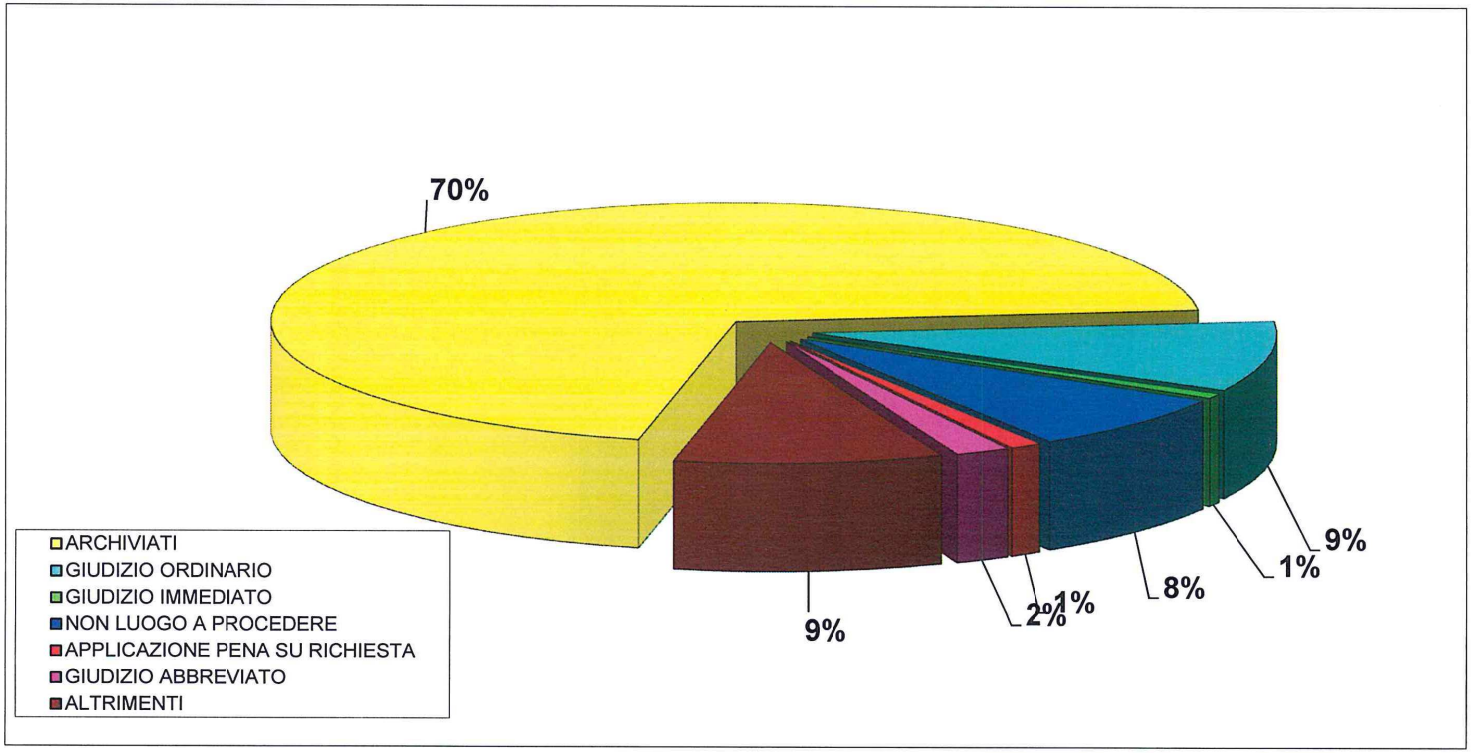

TAB. 2

ATTIVITA' DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2018

TRIBUNALI	pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	pendenti fine
ROMA	22	532	528	26
VERONA	59	550	503	106
NAPOLI	150	442	388	204
TOTALE	231	1524	1419	336

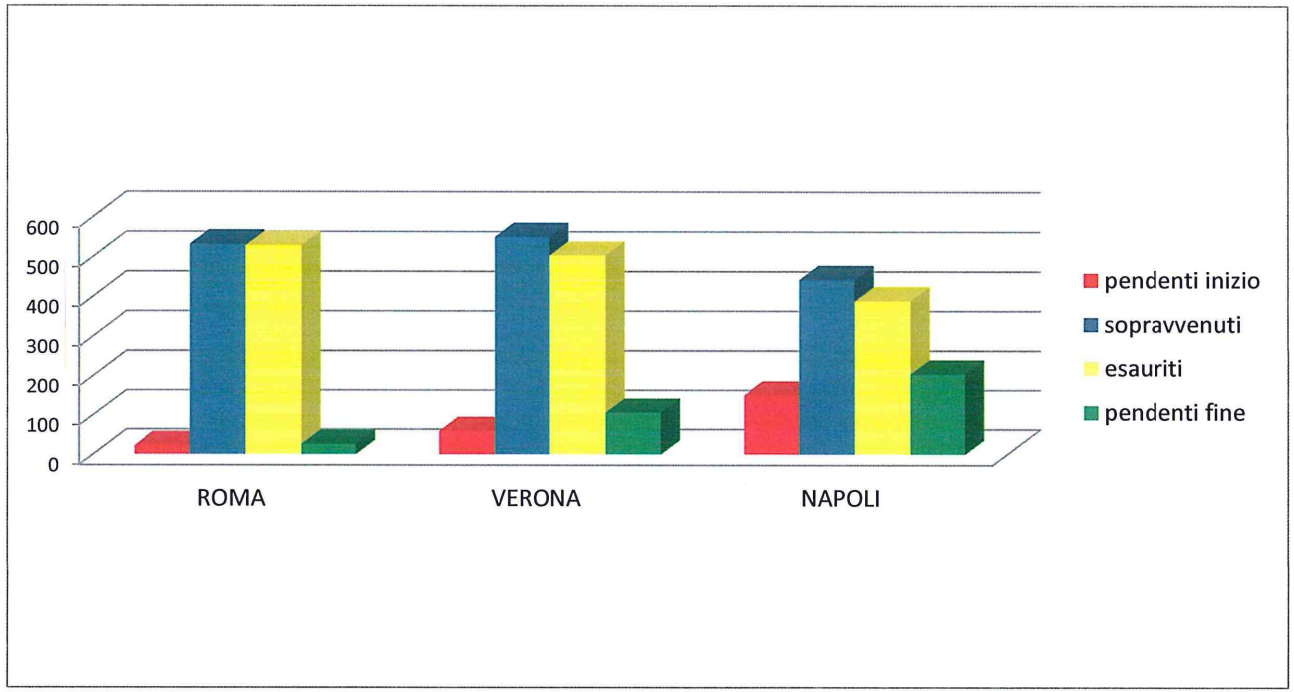

TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1.01.2018 AL 31.12.2018

condanna	proscioglimento	con sentenza di difetto di giurisdizione	altrimenti esauriti
94	102	3	9
TOTALE = 218			

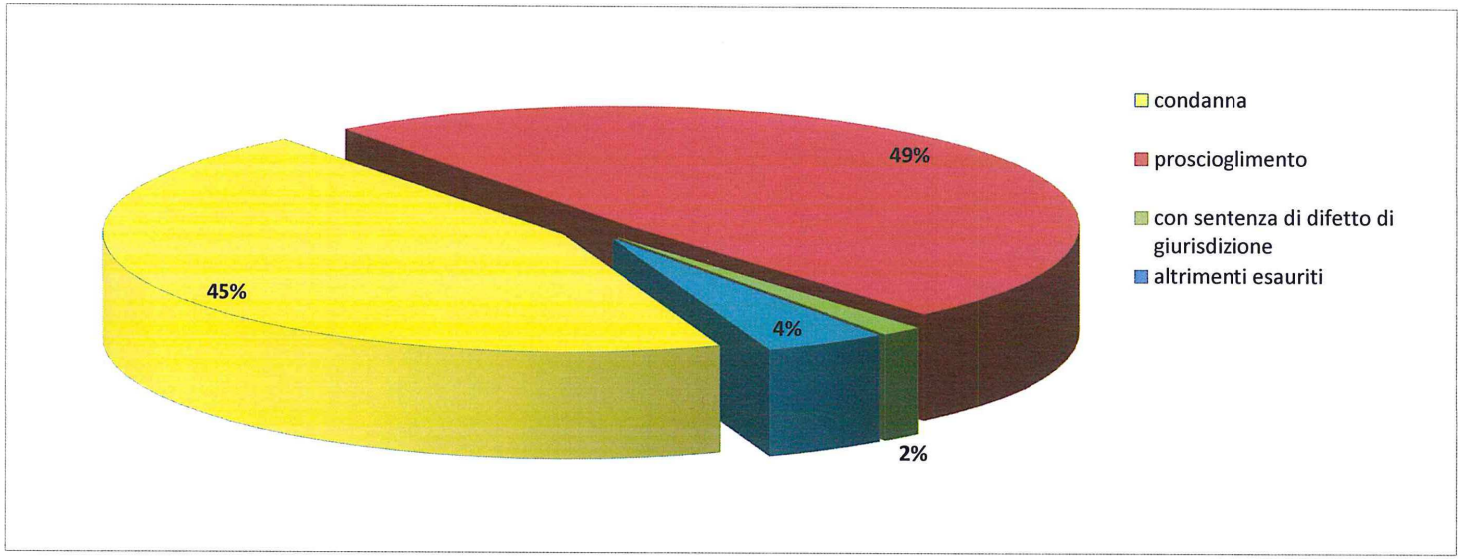

ATTIVITA' DEI TRIBUNALI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2018

	1	2	3	4
TRIBUNALI	**pendenti inizio**	**sopravvenuti**	**esauriti**	**pendenti fine**
ROMA	43	57	84	16
VERONA	37	50	54	33
NAPOLI	83	29	70	42
TOTALE	**163**	**136**	**208**	**91**

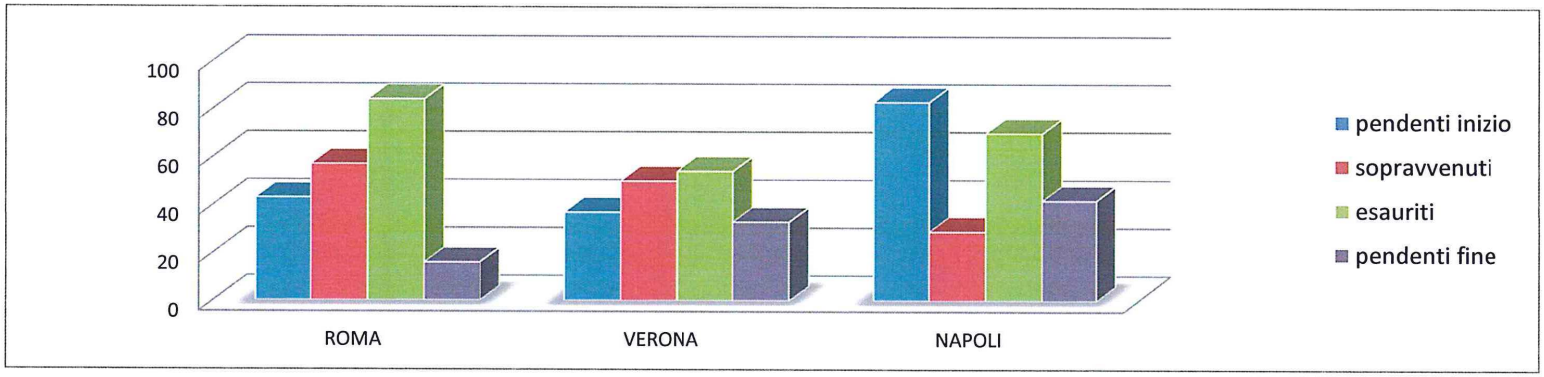

TAB.5

CORTE MILITARE DI APPELLO PROVVEDIMENTI DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018

SENTENZE DI CONFERMA IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI CONFERMA IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE CON MERA RIDUZIONE PENA IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE CON MERA RIDUZIONE PENA IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA TOTALE IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA TOTALE IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE IN CAMERA DI CONSIGLIO	NULLITA'	INAMMISSIBILITA'	A SEGUITO DI RIUNIONE AD ALTRO PROCESSO	ALTRIMENTI ESAURITI
44	8	2	0	28	5	15	3	1	1	0	8

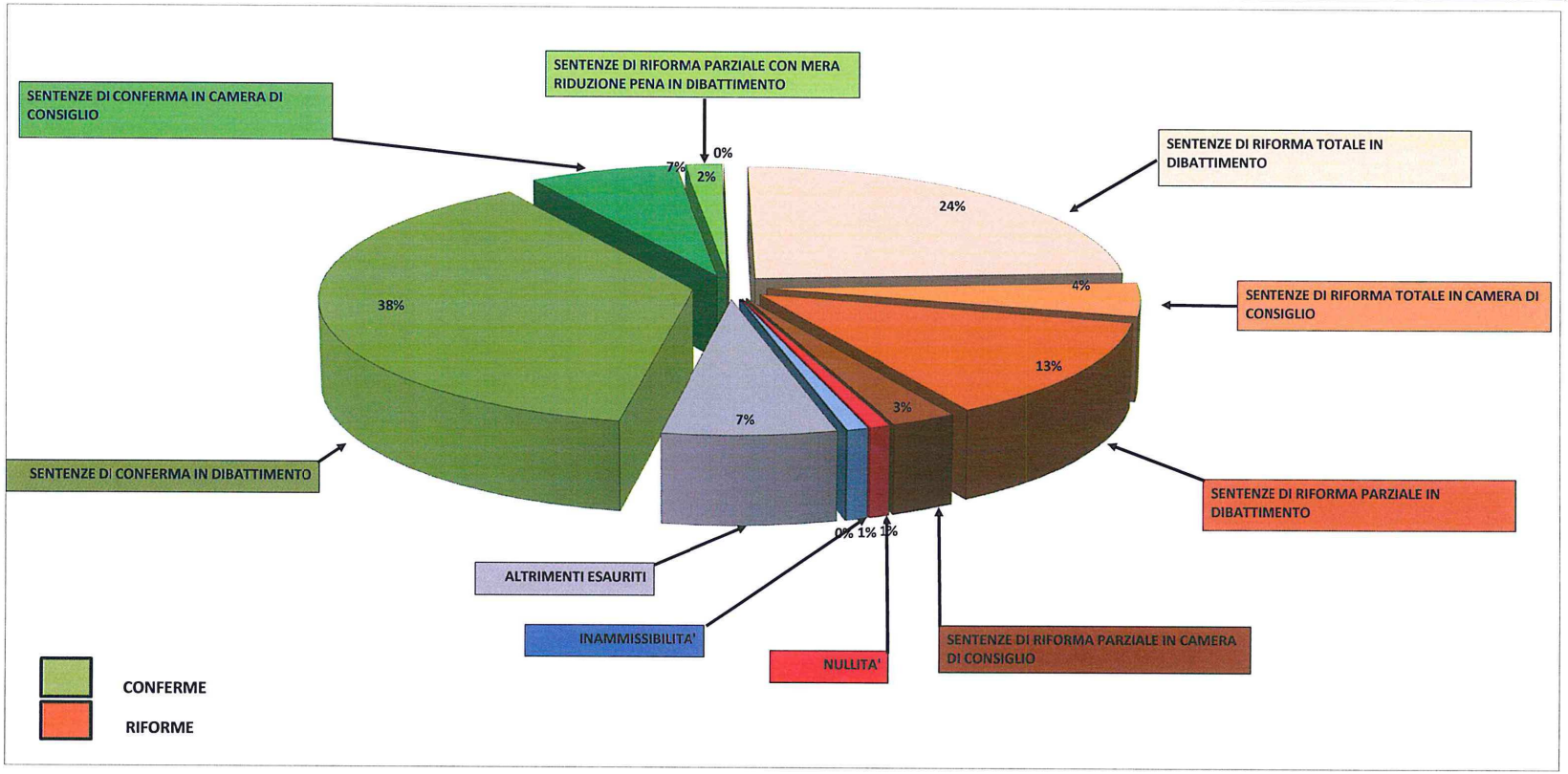

TAB. 6

ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 1.01.2018 AL 31.12.2018

PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINE ANNO
60	135	115	80

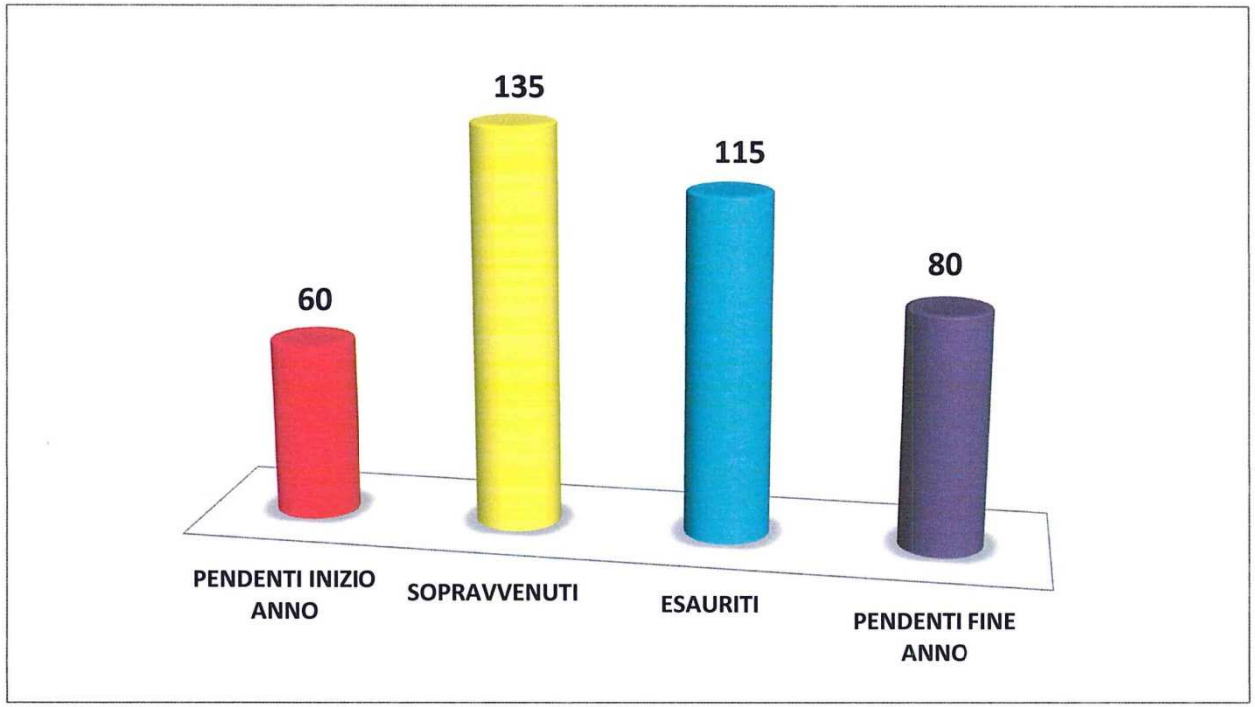

TAB. 7

ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2018

ANNO	PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINE ANNO
2018	60	135	115	80
2017	47	122	109	60
2016	61	132	146	47
2015	65	151	155	61

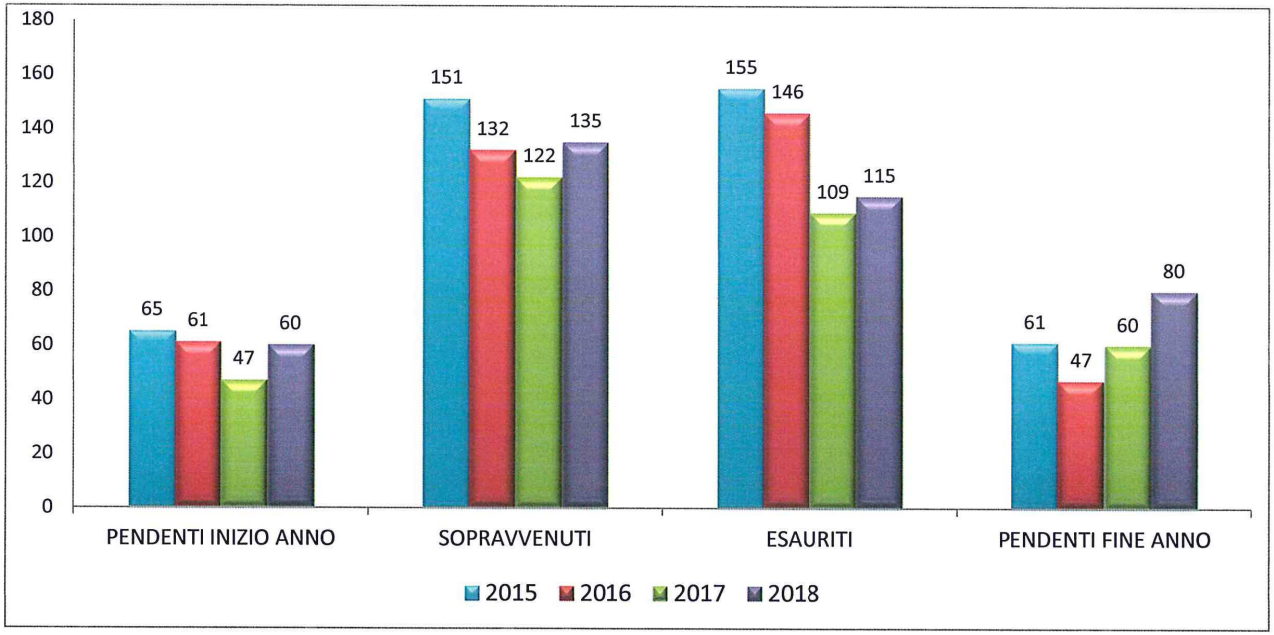

TAB. 8

TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PERIODO 01.01.2018 - 31.12.2018

	Rigetto del ricorso	Inammissibilità del ricorso	Annullamento senza rinvio	Annullamento con rinvio	Risoluzione di conflitti	Rinvio a nuovo ruolo	Rimessione alle SS.UU.	Restituzione atti a C.M.A.	Non depositati	Totali
Udienza pubblica	8	13	0	1	0	4	0	0	0	26
C.C.	0	3	1	2	0	0	0	0	3	9
C.C. 127 c.p.p.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
totale	10	16	1	3	0	4	0	0	3	37

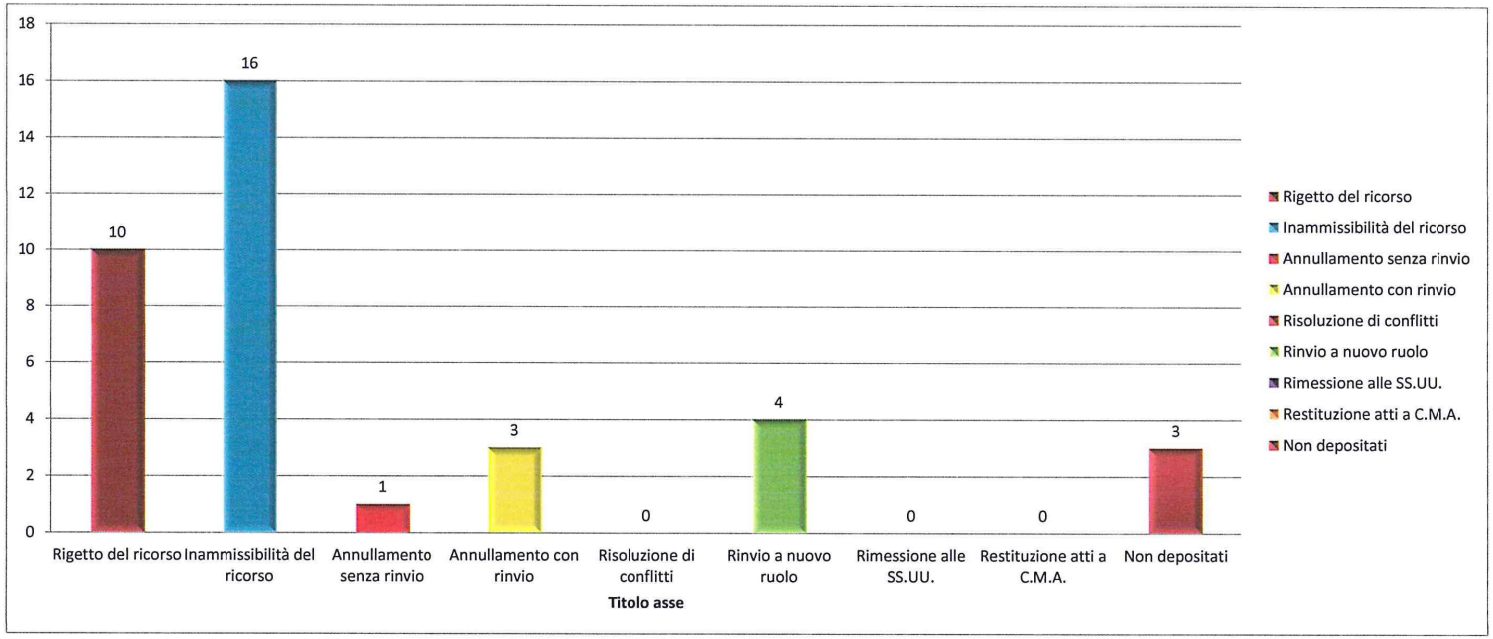

RICORSI TRATTATI DALLA PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Periodo dal 1.01.2018 al 31.12.2018

Ricorsi in udienze pubbliche	Ricorsi in camera di consiglio	Totale ricorsi trattati
26	11	37

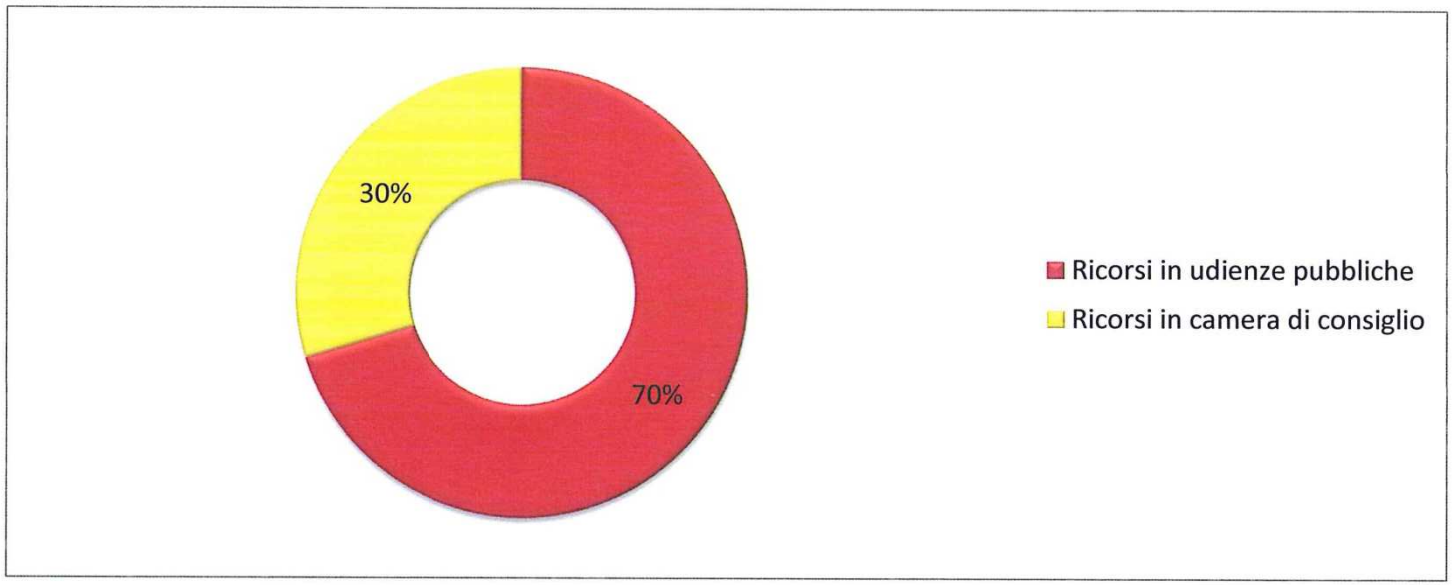

TAB. 10

Consiglio della Magistratura Militare

==========

Prof. ANTONIO SCAGLIONE

Vice Presidente del Consiglio della Magistratura Militare

INTERVENTO

PER L'INAUGURAZIONE

DELL'ANNO GIUDIZIARIO MILITARE

Assemblea Generale della Corte Militare di Appello

Roma–1 Marzo 2019

00186 - ROMA - VIA DEGLI ACQUASPARTA, 2

1. Ho ancora una volta l'onore di intervenire in questa solenne Cerimonia nella qualità di Vice Presidente del Consiglio della Magistratura militare e rivolgo, anzitutto, un deferente pensiero al Presidente della Repubblica, professor Sergio Mattarella, che svolge le Sue alte funzioni di supremo garante della Costituzione e dell'unità nazionale.

Mi associo altresì, anche a nome di tutti i componenti del Consiglio della Magistratura militare, agli indirizzi di saluto rivolti dal Presidente della Corte militare di appello al Ministro della Difesa, dott.ssa Elisabetta Trenta, al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione e Presidente del nostro Consiglio, dott. Giovanni Mammone, nonché alle autorità religiose, civili e militari, ai rappresentanti della Corte costituzionale, delle altre magistrature, dell'Avvocatura generale dello Stato e del libero Foro, al Presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati militari, dott. Gabriele Casalena, ai magistrati e a tutto il personale civile e militare della Giustizia militare, e a tutti i gentili ospiti, che, con la loro presenza, testimoniano stima e considerazione per la Giustizia militare.

2. Dato il breve tempo a disposizione non svolgerò, come negli anni precedenti, una relazione, ma esporrò soltanto alcune brevi notazioni di carattere generale e relative all'attività del Consiglio.

L'epoca in cui viviamo, senza prendere posizione sulla antica distinzione operata dal filosofo Saint Simon tra epoche critiche e epoche organiche, è sicuramente connotata da rilevanti complessità, conflittualità e considerevoli criticità.

In questo contesto, le magistrature, *latu sensu* intese, rappresentano un pilastro essenziale per la tutela, nel diritto giurisprudenziale, dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti ad ogni persona dalle Carte internazionali e europee sui diritti dell'uomo e dalla nostra Costituzione nella ricerca di un delicato punto equilibrio con la potestà punitiva e le esigenze di difesa sociale.

La giustizia penale, purtroppo, nonostante l'impegno profuso dai magistrati ordinari, continua ad attraversare momenti di profonda crisi con un indice di prescrizione dei reati che risulta superiore, nel 2017, ai 125.000 reati annuali, non avendo ancora prodotto effetti le modifiche apportate all'art. 159 c.p., applicabili soltanto ai reati commessi dopo il 3 agosto 2017 ed essendo operativa solo dal 1 gennaio 2020 l'ulteriore e radicale modifica prevista dalla legge n. 3 del 2019, sulla quale mi astengo da ogni valutazione in questa sede.

Viceversa il processo penale militare, proprio per i ridotti carichi giudiziari, risulta immune dalla prescrizione e pienamente adeguato sia ai canoni del giusto processo, come magistralmente scolpiti dall'art. 111 della Costituzione (soprattutto al principio di ragionevole durata dei processi di cui al comma 2 della stessa disposizione), sia agli standard della giustizia "equa" definiti dalla giurisprudenza europea, assicurando così una giustizia funzionale e tempestiva.

Come abbiamo già evidenziato nelle relazioni svolte a partire dal 2014, sarebbe stato però necessario un radicale intervento riformatore finalizzato a coniugare l'efficienza e la rapidità della giustizia militare

con la piena e razionale utilizzazione delle risorse umane e materiali disponibili.

Il legislatore non ha proceduto alla riforma nella precedente legislatura e siamo rimasti nel guado delle proposte contenute in disegni di legge e libri bianchi della Difesa.

Gli intenti riformatori, come è noto, hanno seguito alternative linee direttrici: la prima, sulla scia delle modifiche legislative e ordinamentali del 2007, è stata quella di ridurre ulteriormente gli attuali organi giudicanti e requirenti militari, prevedendo un solo tribunale militare in Roma e un altro per i crimini militari commessi all'estero; la seconda è stata quella di ampliare la sfera di competenza della giurisdizione militare, sia pure nei limiti rigorosi della nozione di reato militare ricavabile dal art. 103 comma 3 Cost.; e la terza, infine, è stata quella di abolire la giustizia militare e di devolvere la competenza per i reati militari in tempo di pace ad istituende Sezioni specializzate presso la magistratura ordinaria.

In questo ultimo ambito, sono state però prospettate due differenti modalità procedimentali: la riforma con legge ordinaria e quella mediante legge di revisione costituzionale ai sensi dell'art. 138 Cost.; procedura quest'ultima che appare imposta dal coordinato disposto degli artt. 103, comma 3, 108 comma 2 e dalla VI disposizione transitoria e finale della stessa Costituzione[1].

---

[1] Al riguardo, v. pure, Corte costituzionale, sentenza 21 settembre 2016 n. 215, che ha infatti statuito che gli "***organi di giurisdizione speciale costituzionalizzati"*** di cui all'art. 103 Cost., sono distinti da quelli della giurisdizione ordinaria e dalle sezioni specializzate della stessa, pur essendo tutti imprescindibilmente

Non ho il tempo di soffermarmi ancora una volta sulle criticità e sui profili costituzionali dei prospettati interventi riformatori e rinvio, pertanto, alle mie precedenti relazioni, consultabili sul sito della Giustizia militare o sulla rivista la Giustizia penale[2].

Mi limito a evidenziare che, con l'avvio nel marzo 2018 della nuova legislatura, sono stati già presentanti alcuni disegni di legge, che propongono una razionalizzazione del diritto penale militare con il conseguente ampliamento della sfera di cognizione della giurisdizione militare.

La vigente normativa penalistica militare infatti, nonostante i rilevanti interventi della Corte costituzionale, è ormai vetusta, non organica, ancorata a parametri "*concettuali e ideologici*" sicuramente "*superati, contraddetti e inattuali*"[3], e, comunque, non più rispondenti alle esigenze e alle nuove funzioni delle Forze armate soprattutto nell'attuale contesto internazionale.

connotati da indipendenza, imparzialità e soggezione soltanto alla legge, con la conseguenza che tutte le giurisdizioni speciali di cui all'art. 103 della Costituzione non possono essere abrogate dal legislatore mediante il procedimento legislativo ordinario. Nella precedente decisione 24 marzo 2015, n. 50, la Consulta aveva altresì affermato, in via generale, che la soppressione di pubblici uffici rientra nella piena disponibilità del legislatore ordinario, fatti salvi quelli che godono di garanzia costituzionale

[2] V. A. SCAGLIONE, *Intervento del Vice Presidente del C.M.M. per l'inaugurazione dell'anno giudiziario militare 2018*, in *Giust. pen.*, 2018, I, c. 88 ss.*;* ID., *Relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 presso la Corte militare di appello*, in *Giust. pen*., 2016, I, c. 52 ss.; ID., *Relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2014 presso la Corte militare di appello*, in *Giust. pen.* , 2014, I, c. 93 ss.

[3] Così D. BRUNELLI, *Relazioni di sintesi*, in *Il diritto militare tra passato e futuro, Tradizione, profili politico-criminali e prospettive di riforma dei codici penali militari*, a cura di A. GARGANI, Torino, 2009, p. 113. V., pure, P. RIVELLO, *Spunti di riflessione sulla giustizia militare*, in *Giust. pen*., 2015, III, c. 191; A. SCAGLIONE, *Intervento del Vice Presidente del C.M.M. per l'inaugurazione dell'anno giudiziario militare 2018*, cit., c. 91.

Da segnalare infine che, pur nell'inesorabile decorso del tempo, resta ancora aperta la *vexata quaestio* relativa ai processi civili per il risarcimento dei danni, promossi nel nostro paese nei confronti della Repubblica federale tedesca dai familiari delle vittime delle stragi, delle uccisioni e delle deportazioni, avvenute nel corso della seconda guerra mondiale nel periodo tra l'armistizio del 1943 e la fine del 1945, per i quali appare imprescindibile l'esigenza di tutela dei diritti fondamentali di queste persone.

3. Passo ora a svolgere un sintetico *excursus* dell'attività consiliare.

Il Consiglio della Magistratura militare, in considerazione della scadenza del suo mandato quadriennale il 5 dicembre del 2017, ha doverosamente attivato tutte le procedure per il rinnovo delle componenti laiche ed elettive, sia richiedendo ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati di effettuare la "scelta" del nuovo Vice Presidente, sia procedendo ad indire le elezioni per la nomina dei due nuovi componenti togati.

Da ultimo, dopo l'avvio della nuova legislatura, i Presidenti delle due Camere hanno pubblicato sul sito web delle rispettive strutture, in data 5 novembre 2018, un avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse a ricoprire la carica di componente laico del Consiglio della Magistratura militare con la funzione di Vice Presidente.

Ed ancora, per assicurare la piena funzionalità dell'attuale Consiglio in regime di *prorogatio*, il 16 e 17 dicembre 2018, si sono svolte le elezioni per la nomina di un componente togato in sostituzione della dott.ssa

Mariateresa Poli, nominata Consigliere giuridico del Ministro della Difesa, ed è risultato eletto il dott. Luca Sergio.

Nel 2018 il Consiglio si è comunque rinnovato nelle due componenti di diritto: sono infatti entrati a far parte dell'organo il dott. Giovanni Mammone, Presidente della Corte di Cassazione, che ha assunto la presidenza, e il dott. Maurizio Block, Procuratore generale militare presso la stessa Corte, che ringrazio vivamente per l'attività svolta e la sinergica collaborazione.

In assenza però della designazione del componente laico sia nella precedente legislatura parlamentare sia nella attuale, il Consiglio della Magistratura militare, in carica dal 5 dicembre 2013, ha continuato e continua ad operare in regime di *prorogatio* in conformità alla costante prassi degli organi di autogoverno delle altre magistrature e, soprattutto, in ottemperanza al disposto dell'art. 70, comma 2, del Codice dell'Ordinamento militare (d. lgs. n. 66 del 2010), secondo cui il Consiglio scaduto, al termine del quadriennio, "*continua a funzionare*" "*fino a quando non è insediato*" il nuovo.

La giurisprudenza amministrativa, peraltro, ha recentemente ribadito la piena legittimità della *prorogatio* dell'attuale Consiglio della Magistratura militare in quanto le citate previsioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 si pongono come legge speciale rispetto a quella generale di cui al decreto legge n. 293 del 1994 convertito nella legge n. 444 dello stesso anno[4].

[4] V. TAR LAZIO, sezione I *bis*, sentenza 19 novembre 2018, pubblicata il 2 gennaio 2019, n. 00003/2019 Reg, prov. coll., n. 07947/2018 Reg. ric.

Ed ancora, come hanno ulteriormente affermato i giudici amministrativi, "*la previsione della prorogatio senza indicazione di limiti temporali e di poteri*" dell'Organo di autogoverno della Magistratura militare risulta compatibile con la Costituzione in quanto finalizzata a tutelare i principi di indipendenza dello stesso, di buon andamento della pubblica amministrazione e di continuità dello Stato, che si realizzano attraverso la permanenza degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, come peraltro la Corte costituzionale ha statuito nella sentenza n. 1 del 2014.

Le superiori considerazioni, ferma restando la giusta esigenza della nomina dei componenti laici degli organi di autogoverno delle magistrature alla scadenza del mandato dei precedenti, escludono comunque che il regime di *prorogatio* verificatosi abbia potuto ledere l'autonomia, l'indipendenza e la dignità della magistratura militare. Oltretutto, come si è già evidenziato, l'attuale Consiglio peraltro rinnovato nelle sue due componenti di diritto, ha doverosamente continuato ad esercitare, nella pienezza dei poteri e con alto senso di responsabilità, le sue funzioni istituzionali.

Passo ora a svolgere un sintetico bilancio dell'attività svolte dall'Organo di autogoverno.

Il Consiglio nel 2018, nell'ambito dei suoi compiti, ha adottato diverse delibere di carattere generale e di rilevante impatto sull'ordinamento e sull'organizzazione della giustizia militare, per un numero complessivo di 355 provvedimenti.

In particolare, il Consiglio ha provveduto a bandire diversi concorsi per assicurare la copertura di posti vacanti direttivi (tra i quali ricordiamo quelli di Presidente della Corte militare di Appello e di Procuratore Generale presso la stessa Corte, di Presidente del Tribunale militare di Verona, di Procuratore militare della Repubblica di Roma e di Napoli), semidirettivi (tra i quali ricordiamo quelli di Presidente di sezione della Corte militare di appello, di Presidente di sezione presso i Tribunali militari di Roma, Napoli e Verona, e di Avvocato generale militare di appello), e ordinari e ad adottare le relative delibere di conferimento.

E' stato conferito il titolo onorifico di Procuratore generale militare della Repubblica emerito presso la Corte di Cassazione ai dottori Antonino Intelisano e Pierpaolo Rivello.

Si è altresì provveduto in materia di stato giuridico dei magistrati militari, di valutazioni di professionalità, di procedimenti disciplinari, nonché di controllo statistico ed organizzativo sull'attività giudiziaria e di nomina del magistrato militare dirigente la Segreteria.

Si è pure dato avvio alle procedure dirette all'espletamento del concorso per titoli, riservato ai magistrati ordinari, per l'accesso alla magistratura militare al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti in organico.

E' stata disposta la riammissione nella magistratura militare, a sua richiesta, di un magistrato ordinario, assegnandogli le funzioni di Sostituto procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma.

E’ stata ulteriormente potenziata l’attività di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati militari, mediante l’implementazione della partecipazione degli stessi sia ai Corsi organizzati dalla Scuola superiore della Magistratura, sia a quelli per la formazione linguistica.

In questo contesto, si è pure programmata, per il prossimo 6 marzo, una giornata di studio su “*Criminalità organizzata, impegno delle Forze Armate e ruolo della magistratura militare*”, che costituirà un momento di riflessione e approfondimento comune con i magistrati ordinari e con i rappresentanti delle diverse Forze armate.

Si è sono affrontate le problematiche di carattere logistico, relative alla Caserma Manara e al trasferimento dalla stessa in altra sede degli Uffici giudiziari militari di primo grado di Roma, in un confronto continuo con gli Organi ministeriali e con i magistrati dirigenti, giudicanti e requirenti, della locale Corte di Appello, mostrando sempre sensibilità alla questioni sollevate e cercando sempre soluzioni ampiamente condivise.

In tema di organizzazione degli Uffici giudiziari militari requirenti, è stata adottata una circolare con la quale, in analogia con la disciplina adottata dal Consiglio superiore della Magistratura, si è prevista una analitica disciplina in conformità, oltre che alle previsioni di legge e alla normativa secondaria vigente, soprattutto ai principi costituzionali riferibili al pubblico ministero comune e militare.

Con riferimento alla organizzazione degli uffici giudiziari militari, si è deliberato in tema di nuovi atti organizzativi della Corte militare di

Appello, di approvazione dei calendari per tutti gli Uffici giudicanti delle tabelle di organizzazione degli Uffici giudicanti, e, infine, di periodo feriale.

Una delegazione del Consiglio, di concerto con il Presidente del Tribunale militare di Sorveglianza, ha altresì effettuato una visita presso il Carcere Militare di S. Maria Capua Vetere, a conclusione della quale il Consiglio ha ritenuto che questa struttura, nell'attuale assetto organizzativo, costituisce un modello che appare esemplare nel complessivo panorama penitenziario italiano, per la sua dimensione in relazione sia al numero dei detenuti (attualmente, circa la metà della capacità detentiva massima), sia a quello adeguato dei militari ivi in servizio, ferma restando la necessità di introdurre il lavoro interno remunerato trattandosi di elemento essenziale per il trattamento nel contesto della finalità rieducativa della pena, sancita dall'art. 27 comma 2 Cost..

Nell'ambito dell'attività di Cooperazione internazionale, facendo seguito ad una precedente missione del Consiglio in Bulgaria presso gli Organi giudiziari militari, è stata organizzata una visita presso il Consiglio e gli Uffici giudiziari militari di Roma di una Delegazione della Bulgaria, composta dal Procuratore generale e da magistrati militari.

Ed ancora, una delegazione del Consiglio ha effettuato una visita a Strasburgo presso la Corte europea dei Diritti dell'uomo: l'esito degli incontri è stato altamente positivo in quanto ha consentito l'approfondimento di tematiche giuridiche di pertinenza e di interesse

professionale anche attraverso significativi incontri con personalità sovranazionali, che hanno comportato un approccio anche pratico alla conoscenza degli organismi istituzionali europei presenti in loco.

Sono state affrontate, in sede consiliare, le tematiche riguardanti il personale civile della difesa e adottate tutte le deliberazioni in materia di valutazione della *performance* dello stesso personale, in coordinamento con la Procura Generale Militare di Cassazione.

Inoltre, al fine di coprire i numerosi posti in organico vacanti per le diverse aree e profili professionali presso gli uffici giudiziari militari, si è dato avvio, di concerto con lo Stato Maggiore e con il Segretariato generale della Difesa, al bando di mobilità del personale civile della Difesa.

Si è pure promosso l'avvio di un piano triennale da svolgere in collaborazione con la Scuola nazionale dell'Amministrazione per la formazione del personale civile in servizio presso gli uffici giudiziari militari.

Rilevante è stata infine l'attività consiliare, svolta con il supporto del Responsabile dei Servizi informatici ed automatizzati, dott. Carmine Vizza, al fine di rendere pienamente operativo il "Sistema informativo della Giustizia militare", che gestisce e coordina tutte le attività relative al procedimento e al processo penale militare.

4. In conclusione, desidero ringraziare i consiglieri in carica dott. Bruno Alberto Bruni e dott. Luca Sergio, il precedente consigliere, dott.ssa

Mariateresa Poli, i magistrati militari addetti alla Segreteria, dott. Gioacchino Tornatore e dott.ssa Anna Marconcini, e tutto il personale civile e militare in servizio nel Consiglio, per l'attivà svolta nel 2018 e a tutt'oggi con proficuo impegno ed elevata professionalità. Rivolgo, infine, i migliori auguri per questo nuovo anno giudiziario militare e ringrazio tutti i presenti per l'attenzione che hanno voluto riservare al mio intervento.

Assemblea generale della Corte Militare di Appello

Anno Giudiziario 2019

Intervento del

Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello

Marco DE PAOLIS

Roma, 1 Marzo 2019

INDICE

Premessa *1*

1. ATTIVITÀ

1.1 La Procura Generale Militare di Appello *1*

1.2 Le Procure Militari della Repubblica – le attività *3*

1.3 Fenomeno del c.d. nonnismo *4*

1.4 Reati commessi all'estero *5*

1.5 Crimini di guerra *6*

1.6 Tempi medi di definizione dei procedimenti *8*

2. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REQUIRENTI

2.1 Gli immobili e la logistica *8*

2.2 Il settore informatico *9*

2.3 Il personale *9*

3. CONSIDERAZIONI FINALI **10**

Premessa

La giustizia militare italiana si ritrova oggi – in questa solenne cerimonia – a guardare introspettivamente sè stessa per effettuare un bilancio di quanto svolto nell'anno passato e per formulare proposte e auspici nella prospettiva del nuovo anno giudiziario che oggi si schiude.

L'illustrazione delle principali attività e servizi svolti – al di là dei numeri non elevati - darà conto di una magistratura viva e sempre desiderosa di svolgere il proprio dovere; consapevole della propria specialità sancita dall'art. 103 della Costituzione e – mi si consenta – sempre orgogliosa di poter assicurare il servizio della giustizia alle Forze Armate, e per le Forze Armate, con quella rapidità, speditezza ed efficacia che connota da sempre questa giurisdizione speciale.

Certamente, il cammino continua con tanta difficoltà, perché siamo consapevoli di essere una giurisdizione che potremmo definire "mutilata", a causa delle significative sottrazioni di competenze che, nel corso degli anni, essa ha dovuto subire.

Tuttavia, quand'anche possa apparire stucchevole ripetere il lungo elenco delle carenze, delle dimenticanze, delle contraddizioni, che caratterizzano il quotidiano esercizio della giurisdizione militare, eppure ritengo che non si possa fare a meno di evidenziare ancora tali profili. E questo, sia perché costituisce un dovere, per i rappresentanti di questa Istituzione, informare e aggiornare gli organi di governo e il Parlamento sull'attuale stato della giustizia militare, con i suoi profili problematici e con i risultati che oggi consegue; e sia perché queste riflessioni potranno – se si vorrà – essere concretamente utilizzate da chi ha la competenza e il potere in materia, per intervenire con le auspicate e necessarie riforme.

Pertanto, nella fiduciosa aspettativa che questo debba realizzarsi, passo a illustrare le nostre attività e la situazione complessiva della magistratura requirente nell'anno che si è concluso.

1. ATTIVITÀ

In appendice a questo intervento sono state inserite, come di consueto, alcune tabelle esplicative delle attività degli uffici requirenti; su alcune di esse mi soffermerò, rimandando per il resto ad esse per la limitatezza temporale di questa esposizione.

1.1. *La Procura Generale Militare di Appello*

L'attività della Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello, come è ovvio, riflette la attività degli uffici di primo grado, dai quali si alimenta. Pur nella limitatezza dei numeri, l'Ufficio ha assicurato con efficienza ed efficacia il servizio, sia nel contribuire alle decisioni della Corte e sia nella indispensabile azione di coordinamento e raccordo fra le attività delle procure militari di primo grado. In tale contesto, mi sia consentito di ringraziare il Collega Antonio Sabino – titolare dell'Ufficio fino al 24 giugno dello scorso anno (e che mi è oggi succeduto quale

procuratore militare di Roma) – per aver diretto efficacemente la Procura Generale Militare di Appello in questi anni, consentendomi di trovare oggi un ufficio perfettamente organizzato e dotato di mezzi adeguati alle esigenze di giustizia.

Saluto e ringrazio anche gli altri colleghi dell'Ufficio – l'avvocato generale militare Vincenzo Ferrante, e i sostituti procuratori generali Giorgio Giustiniani e Giorgio Rolando – sia per la loro scrupolosa e diligente attività, e sia per avermi aiutato in ogni modo nel mio ingresso nel nuovo incarico.

In questo contesto, tra i vari aspetti nei quali si è articolata l'attività dell'Ufficio, vorrei segnalarne due.

Il primo riguarda la nuova disciplina delle impugnazioni quale risulta dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 che ha innovato sensibilmente sulla materia, soprattutto con riferimento alle attribuzioni della procura generale di appello. La novella legislativa, che ha di fatto raccolto soluzioni e interpretazioni della recente giurisprudenza di legittimità, ha determinato una revisione delle strategie di accusa del pubblico ministero di appello che ora più che mai devono essere coordinate con quelle di primo grado. In questo senso, l'Ufficio – oltre a rivedere concretamente le modalità dell'adozione delle proprie impugnazioni (segnatamente in funzione del soddisfacimento del requisito della specificità dei motivi di appello) - ha adottato i provvedimenti organizzativi indispensabili a garantire il rispetto dei ristretti termini per impugnare, in caso di acquiescenza del pubblico ministero di primo grado.

Il secondo punto qualificante riguarda un aspetto organizzativo. Come è noto, negli ultimi anni si è sviluppata una copiosa e importante attività investigativa e processuale sui crimini commessi dai militari tedeschi durante la seconda guerra mondiale, in Italia e all'estero.

Tale attività giudiziaria, per la straordinaria varietà e complessità dei suoi contenuti, ha suscitato e suscita un sempre maggior interesse scientifico - nazionale ed internazionale – sia dal punto di vista giuridico, che (soprattutto) da quello storico. Per tale motivo, in considerazione della duplice esigenza di agevolare la consultazione degli atti e, soprattutto, per garantire la loro conservazione nel tempo (visto che, da un lato, la scarsa qualità e la vetustà della documentazione cartacea e, dall'altro, le non sempre ottimali condizioni degli archivi per ciò che attiene al grado di umidità dei locali, non favoriscono la corretta conservazione dei fascicoli ma, anzi, ne mettono a repentaglio la loro esistenza nel tempo), è stata avviata una attività di digitalizzazione dei fascicoli riguardanti questo importante settore. Si tratta di una attività complessa e imponente, giacché i fascicoli sono spesso assai voluminosi e i documenti contenuti assommano a decine di migliaia. L'obiettivo è quello di costituire un archivio digitale dedicato alla materia che comprenda anche i grandi processi degli anni cinquanta, da collocare poi in un sito del Ministero della Difesa a disposizione dei giuristi, degli storici, degli studiosi e delle scuole ed università.

Sono stati avviati preliminari contatti con il Segretariato Generale della Difesa per l'attività di supporto materiale, e con alcune università per la successiva e assai complessa opera di frammentazione dei *files* e la loro corretta archiviazione. Tale attività, avviata dal sottoscritto già da un paio di anni, quando dirigeva la Procura Militare di Roma, ha portato alla digitalizzazione di circa il 70 % della documentazione

(di questo settore) degli archivi degli uffici giudiziari di primo grado di Roma. E, in questa sede mi sia consentito ringraziare il presidente del Tribunale Militare di Roma, Filippo Verrone, per la encomiabile sensibilità e disponibilità accordata.

1.2. Le Procure Militari della Repubblica – le attività

L'analisi delle attività degli uffici requirenti di primo grado può essere analizzata anche alla luce dei grafici e delle tabelle che si trovano in allegato al presente intervento, e pertanto ad esse rimando quanto ai dati numerico statistici.

Nel complesso possiamo dire che la quantità dei reati militari (iscritti) nel 2018 è in leggero aumento rispetto al 2017, sebbene in forte diminuzione rispetto ai primi anni di sospensione della leva (2006 -2008), ovverosia rispetto ai primi anni nei quali (a seguito della legge 23 agosto 2004 n.226) il numero di militari in servizio era stato fortemente ridotto. Questo raffronto, a mio parere, ha un suo profilo di interesse poiché – stante la omogeneità del quadro soggettivo di coloro che sono soggetti alla giurisdizione militare - il calo dei reati militari iscritti non può che essere attribuito per la maggior parte alla riduzione delle sedi giudiziarie militari e alle conseguenti difficoltà di azione da parte delle tre procure militari sopravvissute alla riforma del 2008 in ragione della notevole loro distanza dai luoghi ove sono commessi i reati e dove opera la polizia giudiziaria militare.

Ciò dovrebbe essere considerato con attenzione da un legislatore che volesse – come da tempo si auspica – mettere mano alla riforma della legge penale militare sostanziale e ordinamentale.

I dati globali dell'attività giudiziaria delle tre Procure militari di Roma, Verona e Napoli hanno in linea di massima la medesima consistenza di quelli dell'anno precedente, con una tendenza in aumento, di per sé non significativa, ma che potrebbe avere una qualche rilevanza se dovesse essere confermata nei prossimi anni. Volendo considerare i tre principali indicatori (numero complessivo di reati commessi, fattispecie criminose maggiormente ricorrenti e numero di militari sottoposti ad indagine), si ha la seguente situazione:

- quanto al numero di reati militari commessi si registra un aumento pari a circa il 5%, da 1641 nel 2017 a 1722 nel 2018;
- le fattispecie di reato militare maggiormente ricorrenti sono costituite dal complesso dei reati contro il servizio e la disciplina militare (in leggero aumento rispetto al 2017: vale a dire 1106 rispetto a 1039), cui fanno seguito i reati contro il patrimonio o l'amministrazione militare (421);
- infine, è anche in leggero aumento (circa il 9%) il numero di militari sottoposti ad indagine: 1563 rispetto ai 1432 del 2017. L'analisi dei soggetti suddivisi per Forza Armata rispecchia evidentemente la consistenza delle varie Forze Armate, dato che – al 31.12.2018 - i Carabinieri hanno una consistenza di 104.780, l'Esercito di 96.144, la Marina di 39.700, l'Aeronautica di 40.611 e la Guardia di Finanza di circa 60.000 unità.

Nell'ambito delle varie attività di indagine ve ne sono state alcune che hanno impegnato particolarmente gli uffici di procura, o per la complessità degli accertamenti sviluppati o anche per la risonanza mediatica del caso, che ha reso particolarmente delicato procedere alle investigazioni. Fra i **reati contro la Amministrazione Militare**, in particolare, le fattispecie più significative hanno avuto ad oggetto abusi nell'assegnazione di alloggi di servizio, l'utilizzazione impropria di mezzi dell'Amministrazione Militare, l'appropriazione di oggetti e pubblico denaro presso mense di servizio e uffici amministrativi, nonché l'inosservanza delle norme sulla presenza in servizio e sull'orario di servizio. Tutti questi procedimenti, come è noto e come è indispensabile sottolineare, soffrono della irrazionalità della disciplina sul riparto di giurisdizione, giacché, essendo quasi sempre connessi con paralleli procedimenti di competenza del giudice ordinario, implicano spesso una inutile e costosa duplicità di azione giudiziaria penale, determinando spesso anche deleterie sovrapposizioni di indagini. Non è inutile segnalare come diversi procedimenti di questo genere scaturiscano originariamente da esposti anonimi.

Tra i numerosi procedimenti per truffa e peculato istruiti, si può menzionare la conclusione dell'indagine della Procura Militare di Roma sul servizio amministrativo del Policlinico Militare "Celio" di Roma (indagine riguardante gravi ammanchi di denaro per oltre 1.400.000,00 euro, iniziata nel 2015 e conclusa nello scorso anno con la condanna, in giudizio abbreviato, a pesanti pene detentive per gli imputati); così come, fra i reati contro il servizio militare, spicca una indagine della Procura Militare di Napoli su un presunto imbarco abusivo di 7 quintali di sigarette di contrabbando su una nave militare italiana ed una della Procura Militare di Roma sul noto caso dei due carabinieri che a Firenze sono stati accusati di violenza sessuale su due turiste straniere e che hanno risposto avanti al giudice militare di Roma di violata consegna e peculato militare.

1.3. Fenomeno del c.d. "nonnismo"

Non si segnalano casi significativi, né sotto il profilo quantitativo, né sotto quello della gravità. Tuttavia, occorre tenere presente che questo fenomeno (un tempo riguardante esclusivamente il personale maschile) è oggi maggiormente complesso. Infatti, poiché oggi è presente nelle FF.AA. anche la componente femminile, gli atti di prevaricazione e di violenza che costituiscono il c.d. "nonnismo" spesso si connettono e si associano con una finalità di carattere sessuale. Tale circostanza, nuova per le FF.AA. (e nuova quindi anche per il diritto penale militare), evidenzia l'urgente necessità per il legislatore di provvedere alla regolamentazione di un settore nuovo nel quale è particolarmente avvertita la lacuna normativa per questo genere di relazioni. Si ricorderà in proposito, qualche anno fa, la vicenda della caserma Clementi di Ascoli Piceno, ove una indagine della Procura Militare di Roma – scaturita dal noto caso "Parolisi" - mise in luce sconcertanti episodi di "nonnismo" collegati alla sfera sessuale, di cui erano vittime numerose allieve del R.A.V. In quel contesto, emerse con particolare evidenza la lacuna normativa su queste situazioni; lacuna che – appunto – permane.

Inoltre, sempre in questo ambito del c.d. "nonnismo" (e prescindendo da questo ultimo profilo riguardante le donne nelle FF.AA.), va qui evidenziata la ulteriore e pressante

necessità di una previsione *ad hoc* su questo tipo di condotte, giacché la convergenza di norme comuni e militari – oltre che intralciare le attività investigative con inutili duplicazioni di dispendiose indagini – determina un dannoso pregiudizio per l'immagine della giustizia militare stessa. Infatti, agli occhi dell'opinione pubblica, la circostanza che, su fatti riguardanti esclusivamente soggetti militari, che avvengono in luoghi militari, nell'ambito di servizi e attività militari e comunque riconducibili al servizio militare (e, dunque, con lesione di interessi esclusivamente militari), intervenga un giudice non militare ma ordinario (pur esistendo una magistratura militare) non fa altro che far insorgere dubbi e incertezze sulle funzioni in concreto svolte dalla magistratura militare. Se poi si considera che normalmente tali situazioni si verificano su casi mediatici di particolare risonanza, si può agevolmente comprendere la rilevanza e la attualità del problema. A titolo di esempio, da segnalare proprio in relazione all'anno passato, potrà citarsi il noto caso "Scieri", sul quale – ora come allora, come cioè avvenne nel 1999, in cui procedettero contemporaneamente e parallelamente la procura ordinaria di Pisa e quella militare di La Spezia - risulta ora procedere una procura ordinaria in relazione ad una fattispecie dotata dei medesimi requisiti e connotati di militarità ora indicati (militarità dei soggetti attivi e passivi, luogo militare, condotta astrattamente inquadrabile in un reato militare).

1.4. ***I reati commessi all'estero***

Alcune considerazioni a parte meritano le attività sui reati commessi all'estero, di competenza della Procura Militare di Roma. Complessivamente sono stati 52 i procedimenti di indagine (di cui 37 con iscrizione nel registro delle notizie di reato). Alcune di particolare spessore e risonanza mediatica, come il caso del naufragio di una imbarcazione carica di migranti siriani affondata nell'ottobre del 2013 nel mar Mediterraneo, in relazione al quale è stata sviluppata una articolata indagine della Procura Militare di Roma (per omissione di soccorso ai sensi dell'art. 113 cpmp) nei confronti di personale della Marina Militare; indagine condotta con numerose rogatorie internazionali e conclusa per la parte di competenza nello scorso anno.

In relazione a questa tipologia di reati, riguardanti essenzialmente fattispecie che si verificano nell'ambito delle missioni militari internazionali armate all'estero, non può non effettuarsi qualche specifica considerazione.

Anzitutto si rileva come siano già trascorsi ben diciassette anni dalla introduzione di quelle provvisorie modifiche al codice penale militare di guerra che furono rapidamente e necessariamente apportate dal legislatore nel 2002 per consentire al nostro Paese di poter inviare il contingente militare in Afghanistan nell'ambito della operazione "*Enduring Freedom*" (OEF). La preannunciata "*nuova legge organica sulla materia penale militare*" è rimasta finora lettera morta, così come quell'apparato di norme denominato "Codice per le missioni all'estero" – pur predisposto – è rimasto chiuso nei cassetti del legislatore dall'ormai lontano 2010, senza che si possa attendibilmente scorgere una prospettiva di attuazione.

In questi anni (e lo testimonia anche il rilevante caso giudiziario poc'anzi evocato, in cui due procure diverse – una ordinaria ed una militare – procedevano entrambe per un

reato militare – l'art. 113 cpmp - contestato a militari in servizio, durante lo svolgimento di un servizio militare) sono state parecchie le situazioni di incertezza interpretativa sulla competenza a procedere su reati commessi all'estero. Incertezza che non giova non solo (e anzitutto) ai soggetti indagati coinvolti e alla efficacia dell'accertamento giudiziario; ma che – dato il rilevante spessore degli interessi in gioco a livello internazionale - potrebbe anche riflettersi negativamente sull'immagine stessa del Paese.

Pertanto, si segnala la necessità indilazionabile di un intervento normativo del legislatore per dirimere la questione dei possibili conflitti di giurisdizione su importanti e delicati settori del diritto umanitario internazionale, segnatamente in rapporto alla norma dell'art. 165 cpmg e alla sua concreta applicazione, allorché – in difformità e in contraddizione con quanto previsto dall'art. 9 cpmg - venga disposta la applicazione del codice penale militare di pace nell'ambito delle missioni militari internazionali armate all'estero.

In questa prospettiva, la recente legge 21 luglio 2016, n. 145 sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali – al di là di alcuni problemi interpretativi che sono rimasti inalterati rispetto al passato - attraverso la previsione della applicazione del codice penale militare di pace pur in costanza della vigenza della norma di cui all'art. 9 del codice di guerra che prevede ordinariamente la applicazione di tale codice ai corpi di spedizione all'estero, non risolve il problema che resta, stabilmente, sul terreno.

Come si è avuto modo di sperimentare in concreto, infine, si segnala la difficoltà, talora, di comunicazione e di rapporto con i comandanti di corpo impegnati in teatri esteri; in tal senso, una soluzione possibile potrebbe essere quella di riorganizzare il servizio di polizia giudiziaria militare nelle zone estere prevedendo – ad esempio - la figura di un responsabile specifico - da istituire in ciascun teatro operativo all'estero - che costituisca da referente per le autorità giudiziarie interessate.

1.5. ***Crimini di guerra***

I procedimenti relativi ai cimini di guerra relativi al secondo conflitto bellico mondiale – che tanto hanno impegnato alcune procure militari negli ultimi anni – possono considerarsi ormai conclusi. Attualmente risulta in corso soltanto una procedura presso la Procura Militare di Napoli, mentre un'altra che era stata aperta nello scorso anno dalla Procura Militare di Roma (relativa alle uccisioni e alle violenze sessuali commesse dalle truppe coloniali francesi nella Campania e nel basso Lazio) è stata conclusa negativamente, sempre nel corso dello stesso anno.

Questo settore della giustizia militare costituisce, come è noto, il profilo per il quale la magistratura militare dal dopo guerra ad oggi ha prodotto l'attività giudiziaria e i processi più importanti e conosciuti della propria storia. Ed è altrettanto noto che a seguito di eventi devianti, sui quali hanno indagato varie commissioni di inchiesta, soltanto nel recente passato – dal 1999 al 2013 – è stato possibile celebrare i processi per le più sanguinose stragi naziste di civili e di militari italiani prigionieri di guerra (per tutti: le stragi di S. Anna di Stazzema e di Marzabotto Monte Sole nel 2005 e nel 2007 a La Spezia; gli eccidi di Cefalonia nel 2013 a Roma e tante altre).

Come è noto, questi processi hanno prodotto 60 condanne all'ergastolo in primo grado, nessuna delle quali – per vari motivi - è stata eseguita dalla Germania e dall'Austria.

Attualmente pendono ancora tre esecuzioni penali (due presso la Procura Militare di Roma e una presso la Procura Generale Militare di Appello, relative alle stragi del Padule di Fucecchio, di Cefalonia e dell'Appennino Tosco-Emiliano, Monchio).
Orbene, nel momento in cui la stampa nazionale mette in evidenza proprio in questi giorni il problema della esecuzione delle sentenze di condanna emesse dal Corte di appello di Torino nel caso della Thyssenkrupp, non credo che possa sottacersi l'analogo e ben più grave – con riferimento al numero di condannati – problema della inesecuzione delle sentenze di condanna dei tribunali militari italiani per le stragi naziste dell'ultimo conflitto bellico mondiale. Dal gennaio del 2008 (ossia da undici anni a questa parte) ben 31 mandati di arresto europei emessi dai tribunali militari italiani non sono stati eseguiti.
E, parallelamente a questo problema, continua a permanere – irresoluto - anche l'altro problema ad esso connesso, dei risarcimenti del danno civile alle vittime da crimine di guerra, per i quali i tribunali militari italiani, fin dal lontano 2006 (con le sentenze allora emesse dal tribunale militare di La Spezia), sancirono la condanna dello Stato estero – nella specie, la Repubblica Federale di Germania – a risarcire in solido con gli imputati i danni civili da crimine di guerra quale responsabile civile. Dopo il noto contenzioso internazionale terminato con la pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja del 3 febbraio 2012 e la altrettanto nota sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014, nessun concreto passo in avanti è stato fatto.

Già in occasione di precedenti cerimonie analoghe a quella odierna, è stato accennato a questo problema: ed ancora questo Ufficio oggi lo segnala. Lo segnala perché è un problema rilevante, che riguarda decine di migliaia di cittadini, vittime di gravi lesioni dei propri diritti. Aggiungo alle osservazioni di chi mi ha preceduto negli scorsi anni, un'altra osservazione: questi cittadini hanno dovuto subire non uno, ma un duplice, rilevante ed ingiusto danno. Poiché, oltre a quello ora indicato, hanno anche dovuto subire l'onta di una denegata giustizia per oltre sessanta e settant'anni a causa di una illecita attività di occultamento dei fascicoli giudiziari che riguardava i loro casi e che ha – di fatto – impedito di ottenere giustizia in tempi ragionevoli. Anzi: nella stragrande maggioranza dei casi, glielo ha impedito del tutto.

Alludo evidentemente al noto caso del cd "armadio della vergogna" e alla circostanza che – nonostante – il c.d. "ritrovamento" dei fascicoli sia avvenuto nel 1994, si sia dovuto attendere ancora diciannove anni per arrivare alle ultime sentenze su casi che di quel "ritrovamento" facevano parte.

Ritengo che, allorché si tratti di questo problema, non si debba mai trascurare di considerare con la dovuta attenzione anche questo secondo importante aspetto.

In questo ambito, va altresì dato conto anche di un ulteriore risultato giudiziario verificatosi nello scorso anno, costituito dalla definizione – nel giugno 2018 – da parte della Procura Militare di Roma, del procedimento relativo ad uno dei più noti crimini di guerra commessi da militari italiani nel corso della seconda guerra mondiale: l'eccidio di Domenikon, in Tessaglia, in Grecia, del 16 febbraio 1943 (circa 136 vittime). La recente partecipazione di chi vi parla, lo scorso 16 febbraio, alla commemorazione ufficiale in Grecia di tale tragico evento (unitamente all'ambasciatore d'Italia in Grecia), ha consentito di constatare come anche all'estero situazioni come quelle cui abbiamo ora accennato (stragi di popolazione civile derivanti da crimine di guerra) siano tuttora avvertite quali pagine di ingiustizia sulle quali il diritto non ha esercitato la sua doverosa

azione, trascurando di intervenire. E in questo caso, la richiesta di risarcimento del danno da parte delle vittime ci vede, ahimè, quale parte debitrice.

1.6. ***Tempi medi di definizione dei procedimenti***

Una interessante rilevazione effettuata da questo Ufficio, consente di apprezzare concretamente il servizio reso dagli uffici giudiziari militari (requirenti e giudicanti) sotto il fondamentale profilo del tempo di svolgimento e conclusione dell'indagine penale e del giudizio.

Poiché talora viene messa da taluno in discussione la attualità del servizio della giustizia militare prospettando un possibile assorbimento in quella ordinaria, senza entrare (naturalmente) nel merito di valutazioni e scelte che appartengono soltanto alla politica e non certo al magistrato, si è pensato di fornire un preliminare e concreto elemento di conoscenza per poter meglio valutare le due situazioni. In tal senso, per avere una idea realistica e concretamente utile di ciò che riguarda la sfera militare (cioè i processi che riguardano i militari, gli appartenenti alle Forze Armate), abbiamo messo a confronto due dati omogenei. Vale a dire, i tempi di definizione dei procedimenti penali che hanno riguardato nell'anno 2018 imputati militari, nelle due aree giudiziarie: in quella del giudice ordinario e in quella del giudice militare. Sono state cioè considerate tutte le sentenze emesse nell'anno dai tribunali ordinari e militari che hanno riguardato imputati militari. I termini di raffronto sono costituiti dalla data di commissione del reato e dalla data di emissione della sentenza di primo grado. Nella tabella allegata alla relazione (in specie, la n. 11) è possibile rendersi agevolmente conto della situazione. Per arrivare alla sentenza di primo grado gli uffici giudiziari militari impiegano mediamente 2 anni e sei mesi, mentre quelli ordinari circa tre volte tanto. Questo, al di là di ogni possibile e intuibile ragione, costituisce un dato obiettivo dal quale non è possibile prescindere allorché si intenda ragionare su soppressioni, accorpamenti o revisioni di settori della giurisdizione penale.

2. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI REQUIRENTI

2.1. ***Gli immobili e la logistica***

La situazione degli immobili degli uffici giudiziari militari, e di quelli requirenti in specie, può considerarsi nel complesso soddisfacente.

Qualche serio problema di manutenzione straordinaria – dovuto alla scarsezza dei fondi necessari alla regolare opera di conservazione degli immobili – si registra negli uffici di Roma e di Napoli. In questo senso, si confida nella sensibilità dei preposti uffici del genio militare per far fronte a interventi che non sono assolutamente rinviabili, a costo di limitare fortemente il regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

Una buona notizia potrebbe venire dalla sede di Verona, dove potrebbe giungersi in tempi brevi alla cessione di alcuni locali dismessi da alcuni enti dell'Esercito e che – per

la loro adiacenza al palazzo giudiziario militare - potrebbero consentire alla Procura Militare e al Tribunale Militare di ottimizzare i propri spazi con la acquisizione di nuove stanze in cui allocare il personale che attualmente lavora uffici di ridotte dimensioni.

2.2. ***Il settore informatico***

È stato già diffusamente trattato il programma di digitalizzazione dei procedimenti relativi ai crimini di guerra.

Da segnalare il positivo utilizzo dei sistemi SIGMIL nelle procure di primo grado (il sistema gestionale/informativo dei dati relativi ai fascicoli) e ADHOC per tutti gli uffici (con un utilizzo ormai diffuso e capillare del protocollo informatico).

Deve, però, segnalarsi la necessità (soprattutto per le procure di primo grado) di una migliore utilizzazione di internet, giacché spesso le forti limitazioni che il C4 Difesa pone a questo servizio è incompatibile con il pieno e doveroso esercizio delle funzioni investigative degli uffici del pubblico ministero. Pertanto, tale situazione andrà sicuramente rivista attraverso un diverso assetto di questo servizio per quanto riguarda la giustizia militare e, in questo senso, questo Ufficio di Procura Generale Militare provvederà al più presto a interessare gli organi competenti del Ministero della Difesa.

2.3. ***Il personale***

Le dotazioni organiche degli uffici requirenti sono complessivamente buone in rapporto agli attuali carichi di lavoro. La procura militare di Roma ha recentemente ripianato due delle tre carenze organiche del personale di magistratura, eliminando così un problema che la aveva caratterizzata negli otto anni precedenti. Circa il resto del personale – civile e militare – non sussistono al momento particolari problemi, giacché le carenze organiche esistenti non hanno dimensioni significative e non determinano per ora difficoltà di rilievo.

Da segnalare, però, due aspetti che richiedono un intervento da parte dell'autorità amministrativa di governo.

Il primo è costituito dalla carenza di posizioni amministrative dirigenziali in alcuni grandi uffici requirenti e giudicanti (dove peraltro erano esistenti fino a pochi anni fa). Appare quanto mai opportuno che si riveda la decisione, precedentemente assunta dal ministero, di sopprimere queste posizioni, provvedendo al loro ripristino. Data la complessità delle funzioni amministrative e giudiziarie svolte (e di cui ogni anno si registra un aumento) e il numero di dipendenti, si avverte concretamente la necessità della presenza della figura del dirigente amministrativo negli uffici più grandi.

Il secondo, invece, è costituito dalla nota questione delle sezioni di polizia giudiziaria militare. Sebbene, grazie alla collaborazione dei Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sia spesso possibile per le procure militari ottenere del personale da destinare allo svolgimento di tali funzioni nella sede di servizio, appare sempre più indilazionabile la previsione e l'organizzazione formale di questo servizio.

Confidiamo su questo punto sulla sensibilità del Sig. Ministro della Difesa.

3. **CONSIDERAZIONI FINALI**

Come ho accennato in premessa, seppure senza l'uso di toni suggestivi, qualche considerazione critica e qualche riflessione di carattere generale non può non essere effettuata, nell'ambito del doveroso onere di sensibilizzare le autorità politiche (di governo e parlamentari) sulla necessità di operare quei cambiamenti e quelle riforme che consentirebbero alla giustizia militare di offrire al Paese un servizio migliore e più adeguato ai tempi.

Anche richiamando in parte quanto già evidenziato in precedenza, a parere di questo Procuratore i profili su cui effettuare gli approfondimenti possono essere così sintetizzati:

- *Polizia giudiziaria militare*: oltre a quanto già indicato per la annosa questione della costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria militare presso le procure militari, occorre segnalare la necessità di provvedere in modo più efficace e generale alla formazione dei Comandanti di Corpo, vale a dire la fascia principale della categoria degli ufficiali di polizia giudiziaria militare. In tal senso, appare opportuno prevedere qualcosa di più specifico ed articolato rispetto a quello che viene fatto oggi nell'ambito dei corsi di formazione pre-comando che ciascuna Forza armata organizza per i propri ufficiali. Le carenze che spesso sono riscontrate, soprattutto nella fase iniziale del procedimento di indagine, potrebbero essere assai contenute con un'accorta attività formativa, della quale potrebbe, in parte, anche farsi carico la magistratura militare.
- *questioni di giurisdizione*: un nodo che dovrà - prima o poi - essere sciolto a livello interpretativo dalla Corte di Cassazione, è quello dell'art. 54 bis cpp sui conflitti positivi tra pubblici ministeri. È ormai indispensabile che si addivenga ad una decisione del giudice di legittimità su questo argomento. In una prima – e lasciatemi dire, frettolosa – lettura di questa norma (che, come si ricorderà, non era originariamente presente nel codice ma vi fu introdotta solo successivamente, due anni dopo nel 1991), la prassi è stata quella di rivolgersi al procuratore generale ordinario presso la corte di cassazione per dirimere i conflitti positivi fra pubblici ministeri ordinari e militari, cioè fra pubblici ministeri appartenenti a giurisdizioni diverse. Ma – come è stato recentemente osservato in un importante caso che (proprio lo scorso anno) ha riguardato le procure capitoline - quella militare e quella ordinaria – la tesi secondo cui il meccanismo di risoluzione del conflitto di cui all'articolo 54 del codice di rito penale valga anche nella ipotesi in cui il conflitto, positivo o negativo, involga organi requirenti appartenenti a diverse giurisdizioni, appare di dubbia fondatezza. Senza certamente entrare in questa sede in un argomento così specifico, occorre prendere però atto che formalmente quella norma codicistica fa riferimento ai soli conflitti di *competenza* e non menziona in alcun modo i conflitti di *giurisdizione*. E poiché i casi che vengono a verificarsi, spesso attengono a situazioni di particolare rilevanza e delicatezza, con ricadute anche

significative sul ruolo odierno della giurisdizione militare, si ritiene quanto mai opportuno e auspicabile che su questa controversa questione intervenga una azione chiarificatrice del giudice di legittimità.

- *Estero*: un altro importante campo in cui è atteso da tempo un intervento specifico della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione, è quello dell'art. 165 cpmg in relazione all'art. 9 (stesso codice). Anche qui – oltre alla già menzionata attesa del legislatore sul preminente versante normativo delle missioni internazionali militari armate all'estero – occorre sciogliere il nodo esegetico della norma dell'art. 165 ai fini della attribuzione della giurisdizione sui reati militari commessi all'estero durante operazioni militari armate da appartenenti alle nostre Forze Armate, nella cornice del Libro III, Titolo IV del codice di guerra. Tutti ricorderanno, ad esempio, il caso dei fucilieri di Marina in India, in ordine a cui il problema della giurisdizione (ordinaria o militare) si pose concretamente; così come si è posto (e si pone attualmente) anche in molti altri rilevanti e delicati casi, conosciuti o non dalla stampa. Sarebbe l'ora di trovare una positiva e definitiva soluzione, sia per i soggetti interessati e sia per i comandanti militari (ufficiali di polizia giudiziaria militare) che operano con difficoltà su queste situazioni all'estero.
- *Competenze dei tribunali militari e Costituzione*: di tanto in tanto, a proposito della giustizia militare, viene alla luce qualche iniziativa che, prendendo lo spunto dalla scarsezza del prodotto giudiziario dei tribunali militari, propone un assorbimento della giustizia militare in quella ordinaria. Così come avvenuto due anni fa in occasione di un tentativo avviato in tal senso (e poi messo da parte), occorre – a nostro parere - sempre rammentare che la specialità della giurisdizione militare è sancita in una previsione costituzionale che ne rende assai complessa una eventuale modifica.

  Ciò premesso, da qualche tempo a questa parte è stato da taluno fatto acutamente osservare come – in maniera sicuramente un po' bizzarra – l'attuale assetto della giurisdizione militare sia tale per cui circa il 70 % dei reati *militari* commessi da militari (intendendo come "*militari*" quei reati che hanno una oggettività giuridica militare, e cioè sono in concreto offensivi di interessi esclusivamente militari), sia di fatto, oggi, di competenza del giudice ordinario e non già (come ragionevolezza e buon senso vorrebbero) di competenza di quello militare. In verità, sarebbe più corretto dire "sia di fatto *finito* nella competenza del giudice ordinario", con ciò sottolineando come in origine, nell'armonica costruzione dei codici militari, tutti i reati offensivi di un interesse militare erano (ben comprensibilmente) collocati nella giurisdizione dei tribunali militari (il vecchio art. 264 cpmp). Ora, alla luce di ciò (e, forse anche in coincidenza con le amare constatazioni che la giustizia ordinaria è costretta da tempo a fare con le considerevoli quantità di processi perduti per intervenuta prescrizione), è stato da più parti posto in risalto come l'art. 103 Cost., probabilmente possa ben essere letto non soltanto come una delimitazione della giurisdizione militare, ma anche in una prospettiva di attribuzione positiva di competenza nella quale comprendere – per la cognizione del giudice militare – anche quei reati

esclusivamente offensivi di un bene giuridico militare (peculato d'uso militare, lesioni colpose fra militari, omicidio fra militari parigrado, abuso di ufficio militare, falso in atto pubblico militare e via seguitando). Tanto più se si voglia dare corpo e significato al rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Sicuramente, infatti, l'intenzione del legislatore costituente non era certo quella di limitare la giurisdizione militare entro i confini della irrazionalità; egli aveva di fronte un codice nel quale esisteva la norma dell'art. 264 cpmp, con tutto ciò che esso comportava, anche in termini di oggettività giuridica del reato militare.

Senza entrare eccessivamente nello specifico, occorre segnalare (ancora una volta nel contesto di questa cerimonia) la necessità – reale e urgente – di intervenire sulla parte sostanziale dei codici militari. Alcuni settori meritano particolarmente di essere trattati. In estrema sintesi, oltre a quelli ora menzionati, appare indispensabile disciplinare specificamente le situazioni di *stalking* e di abusi sessuali all'interno delle FF.AA., attraverso una disciplina specifica che tenga conto delle peculiarità di *status* dei soggetti attivi e passivi e di contesto entro cui i fatti si verificano. Per non parlare poi dei reati informatici, la cui mancata previsione in ambito militare crea non pochi problemi interpretativi.

D'altronde, come si è avuto modo già di indicare nel precedente paragrafo (tabella n. 11), un intervento riformatore che volesse incidere su questa materia non potrebbe prescindere dal dato obiettivo costituito dalla comparazione dei tempi di definizione dei procedimenti e dei processi tra la magistratura militare e quella ordinaria. Comparazione che – all'evidenza, e fino al verificarsi di un'improbabile scomparsa di quell'ingente arretrato giudiziario che determina i ben noti tempi lunghi della giustizia ordinaria – sconsiglierebbe del tutto di procedere ad un assorbimento della prima nella seconda. Difatti, l'unico risultato concreto che in tal modo si verificherebbe, sarebbe quello di perdere del tutto il positivo risultato di un processo penale militare rapido ed efficiente, per gettarlo nella massa indistinta di processi lenti fino ad oltre il triplo della loro durata, e con la quasi certezza di non esser mai celebrati perché colpiti dalla scure della prescrizione.

- *Riforme di Ordinamento*: ancora due ultimi profili ritengo di indicare ed attengono all'ordinamento giudiziario militare.

  In primo luogo, la sperimentazione che si è avuta in questi ultimi dieci anni di una composizione ridotta (da 9 a 5 membri) del Consiglio della Magistratura Militare (con collocazione fuori ruolo dei membri togati residui), non sembra aver avuto positivi risultati. La riduzione dei membri del Consiglio in proporzione alla riduzione del numero di magistrati militari nel ruolo non è sembrata appropriata. Infatti, fermo restando che la sostanza (e la qualità) delle questioni di cui si occupa un organo di autogoverno di una magistratura resta in gran parte il medesimo a prescindere dal numero dei magistrati interessati, si è spesso riscontrata la mancanza di una adeguata dialettica all'interno del collegio (che prima era assicurata da una composizione larga dello stesso), indispensabile

o quanto meno assai utile per affrontare questioni complesse e delicate come quelle trattate da un organo di questo tipo.

In secondo luogo, posto che la magistratura militare è una magistratura speciale, connotata per tale motivo da elementi caratterizzanti che evidentemente la distinguono da quella ordinaria, parrebbe più coerente (così come era in passato per il vecchio Tribunale Supremo Militare) che di tale specialità si trovasse traccia in tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità. Conseguentemente, potrebbe auspicarsi in futuro che – in una possibile riforma ordinamentale della giustizia militare – i collegi giudicanti della Corte di Cassazione che si occupano dei ricorsi avverso le sentenze dei giudici militari, possano essere composti per l'occasione, con apposita previsione, con la presenza di un magistrato militare (in applicazione) avente la valutazione di professionalità corrispondente a quella prevista per gli ordinari. In tal modo si potrebbe ancor meglio realizzare la specialità del giudizio penale militare, la cui connotazione attualmente è priva di reale consistenza nel giudizio di legittimità. È del resto da armonizzare l'attuale situazione, che vede il Procuratore Generale appartenere ad altra giurisdizione rispetto al giudice della nomofilachia penale militare.

Come si vede, sono tanti i profili sui quali si potrebbe e si dovrebbe intervenire. Non mancano in merito idee, proposte e buoni propositi. Da tempo la magistratura militare, anche nel sobrio realismo della propria condizione, pone a disposizione delle Istituzioni pubbliche - Parlamento e Governo anzitutto - le proprie osservazioni.

L'auspicio, come ogni anno, è sempre il medesimo ed è quello di poter contribuire alla migliore conoscenza dell'attività e dello stato della giustizia militare, e di poter fornire tutti gli elementi e i dati necessari a poter migliorare il servizio che ad essa è dalla legge demandato.

Ed è dunque in tale cornice che Le chiedo, sig. Presidente, di dichiarare aperto l'anno giudiziario militare del 2019.

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE
(Dott. Marco De Paolis)

N. 1

Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello

01/01/2018 - 31/12/2018

ATTIVITA' dell'UFFICIO

1.	**PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI le SENTENZE**				**873**
2.	**IMPUGNAZIONI**				**8**
	2.6.1.	Appelli			**4**
	2.6.2.	Ricorsi			**4**
		2.6.2.1.	In cassazione		3
		2.6.2.2.	Immediati		1
3.	**PARTECIPAZIONE a UDIENZE**				**86**
	3.1.	In Corte Militare di Appello			**77**
		3.1.1.	Udienze dibattimentali		46
		3.1.2.	Udienze in camera di Consiglio		31
	3.2.	Udienze presso il Tribunale Militare di Sorveglianza			**9**
	3.3.	In sostituzione, ai sensi dell'art. 53, comma 3, c.p.p.			0
4.	**AVOCAZIONI**				**0**
	4.1.	Avocazione delle indagini ai sensi dell'art 372 c.p.p.			0
	4.2.	Avocazione delle indagini ai sensi dell'art 409 comma 3 c.p.p.			0
	4.3.	Avocazione delle indagini ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p.			0
5.	**ESECUZIONE PENALE**				**5**
	5.1.	Pendenti al 01/01/2018			12
	5.2.	Sopravvenute			1
	5.3.	Esaurite			4
	5.3.	Pendenti al 31/12/2018			9

N. 2

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

(iscrizioni nel Registro notizie di reato)

Dati Nazionali

Comparazione anni: 2017 - 2018

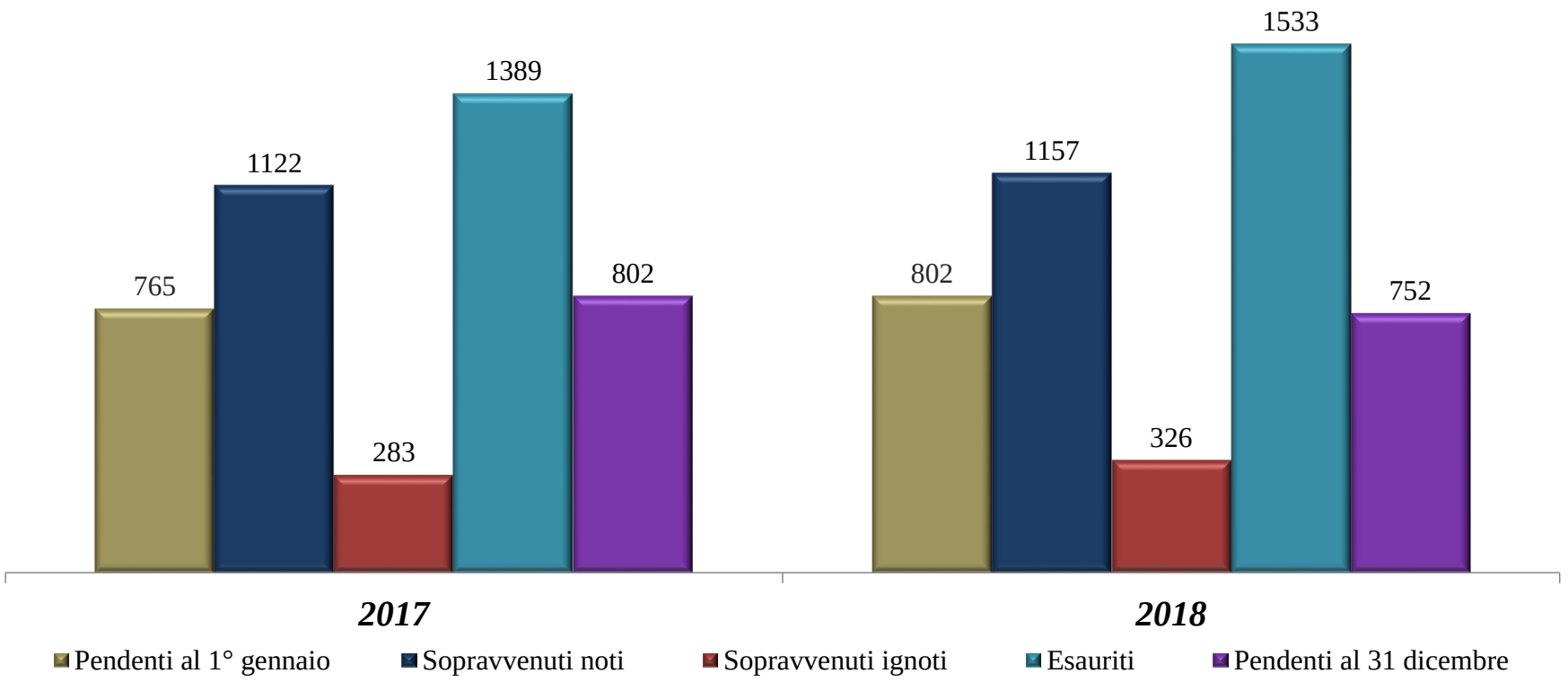

N. 3

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

Dati distinti per Ufficio

Anno 2018

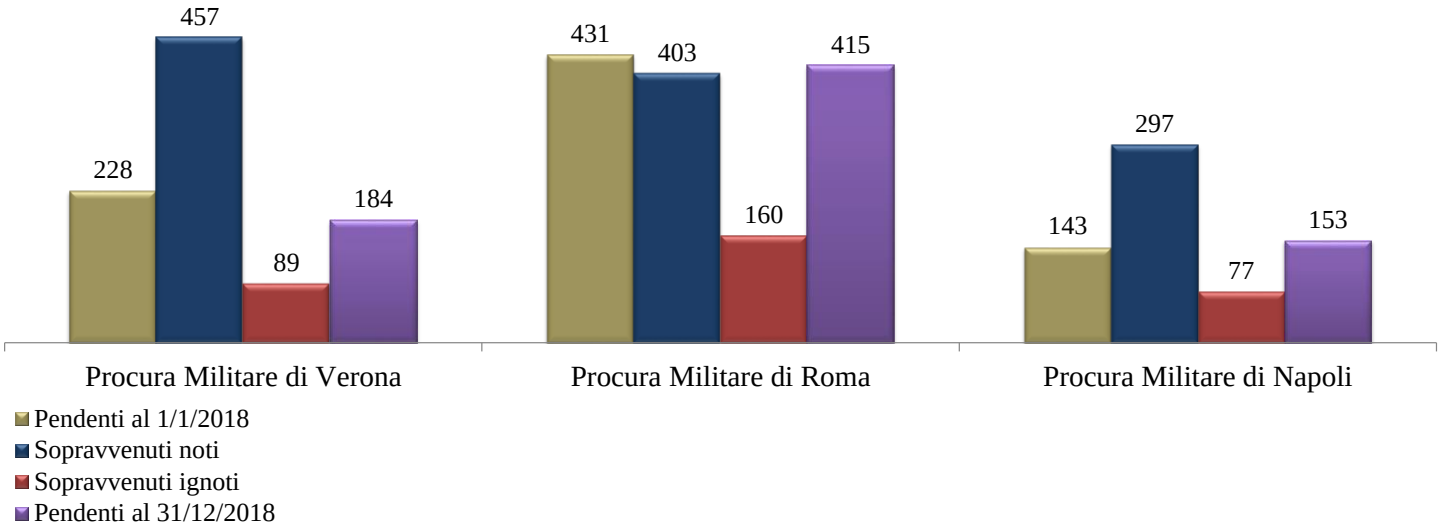

Dati Nazionali

Pendenti al 1 gennaio	**802**
Sopravvenuti noti	**1157**
Sopravvenuti ignoti	**326**
Esauriti con richiesta di archiviazione	**1058**
Esauriti con richiesta di giudizio ordinario	**334**

Esauriti con rito speciale	**14**
Esauriti per competenza ad altra Autorità Giudiziaria	**67**
Altrimenti esauriti	**60**
Pendenti al 31 dicembre	**752**

Tempi medi di definizione dei procedimenti

Dati Nazionali

Tempi medi per la richiesta di rinvio a giudizio:

Anno 2017	**Anno 2018**
262 giorni	**302 giorni**

Tempi medi per la richiesta di archiviazione:

Anno 2017	**Anno 2018**
121 giorni	**142 giorni**

Tempi medi di definizione dei procedimenti distinti per ufficio

Richiesta di rinvio a giudizio

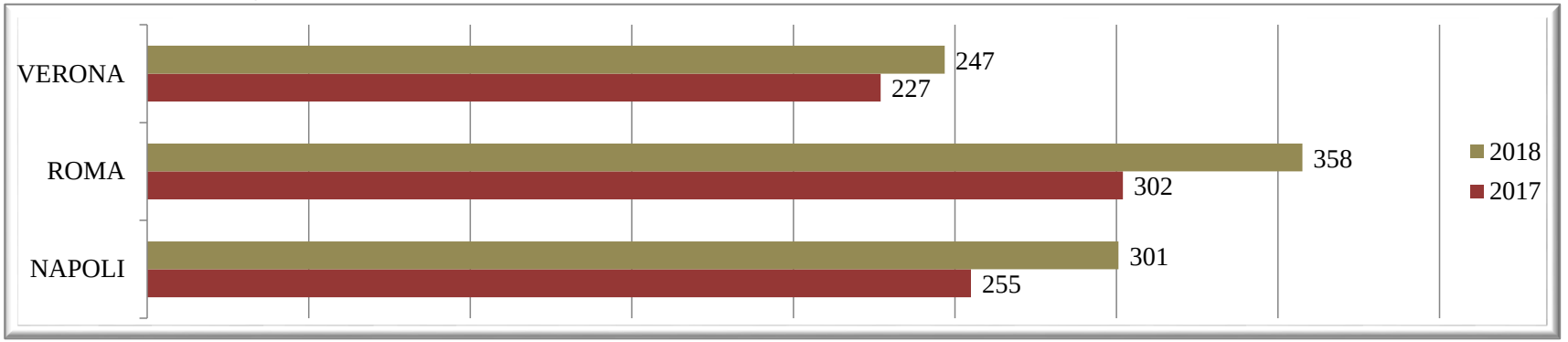

Richiesta di archiviazione

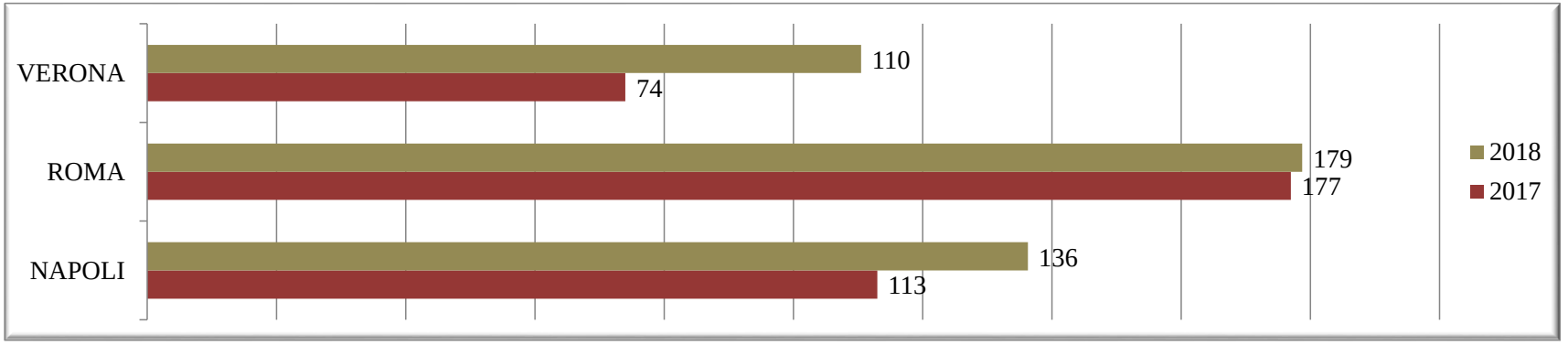

N. 5

Procure Militari della Repubblica

	Numero complessivo delle iscrizioni nel registro degli atti non costituenti notizie di reato		**Procedimenti provenienti dal registro Mod.45 e successivamente iscritti nel registro generale notizie di reato**	
	(MOD. 45)		***(MOD. 21)***	
	Anno 2017	**Anno 2018**	Anno 2017	**Anno 2018**
Procura Militare di Verona	417	**374**	20	**20**
Procura Militare di Roma	728	**412**	7	**6**
Procura Militare di Napoli	1539	**1339**	46	**55**

Procure Militari della Repubblica

Numero complessivo degli anonimi pervenuti ed iscritti a mod. 46

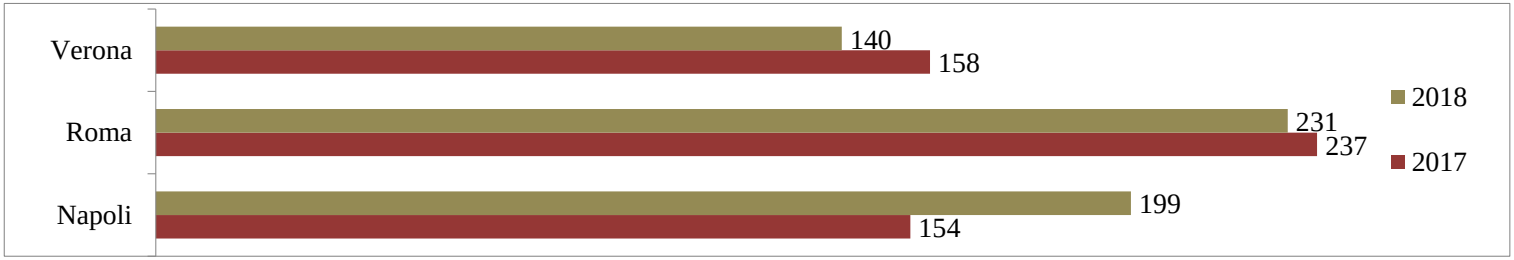

Dato Nazionale del 2017: **549**
Dato Nazionale del 2018: **570**

Procedimenti scaturiti da segnalazioni anonime

Procura Militare di Verona

	2017		**2018**	
Titolo di reato	Noti	Ignoti	**Noti**	**Ignoti**
Insubordinazione con minaccia ed ingiuria	1	1	**0**	**0**
Percosse	1	0	**0**	**0**
Truffa militare	3	0	**6**	**0**
Violata consegna aggravata	3	1	**0**	**0**
Diffamazione militare aggravata	1	0	**1**	**1**
Vilipendio alla Repubblica	0	0	**1**	**0**
Furto militare	0	0	**0**	**1**
TOTALE	9	2	**8**	**2**

Procura Militare di Roma

	2017		**2018**	
Titolo di reato	Noti	Ignoti	**Noti**	**Ignoti**
Truffa militare	6	6	**2**	**0**
Violata consegna aggravata	1	0	**0**	**0**
Diffamazione militare aggravata	0	4	**0**	**2**
Peculato militare	3	0	**0**	**0**
Simulazione di infermità	1	0	**0**	**0**
TOTALE	11	10	**2**	**2**

Procura Militare di Napoli

	2017		**2018**	
Titolo di reato	Noti	Ignoti	**Noti**	**Ignoti**
Insubordinazione con ingiuria aggravata	0	0	**1**	**0**
Ingiuria o minaccia ad inferiore	1	0	**0**	**0**
Truffa militare	1	0	**2**	**0**
Violata consegna aggravata	0	0	**2**	**0**
Diffamazione militare aggravata	1	0	**0**	**0**
Peculato militare	0	0	**3**	**0**
Allontamento illecito	0	0	**1**	**0**
TOTALE	3	0	**9**	**0**

N. 7

Numero dei reati militari

Confronto 2017 2018

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2017	***2018***	*2017*	***2018***	*2017*	***2018***	*2017*	***2018***
REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE								
Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio (art. 89 bis c.p.m.p.)	0	**1**	1	**1**	0	**1**	*1*	***3***
Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina; possesso ingiustificato mezzi di spionaggio (art. 90 c.p.m.p.)	0	**0**	1	**1**	0	**0**	*1*	***1***
Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 79 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**1**	0	**0**	*0*	***2***
Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art.89 c.p.m.p.)	2	**0**	0	**0**	0	**0**	*2*	***0***
Procacciamento o rivelazione di notizie riservate (art. 93 c.p.m.p.)	1	**4**	0	**0**	0	**0**	*1*	***4***
Procacciamento o rivelazione di notizie riservate - agevolazione colposa (art. 93, 97 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio - istigazione od offerta (artt. 91 e 98) c.p.m.p.	0	**0**	1	**0**	0	**0**	*1*	***0***
Soppressione, distruzione, sottrazione di atti, documenti (art. 85 c.p.m.p.)	1	**0**	1	**0**	0	**0**	*2*	***0***
Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio (art.86 c.p.m.p..)	0	**0**	1	**0**	0	**0**	*1*	***0***
Vilipendio della repubblica, istituzioni, forze armate (art. 81 c.p.m.p.)	2	**2**	2	**0**	0	**1**	*4*	***3***
REATI CONTRO LA PERSONA								
Diffamazione (art. 227 c.p.m.p.)	22	**38**	37	**23**	13	**24**	*72*	***85***
Ingiuria (art. 226 c.p.m.p.)	11	**16**	26	**23**	8	**4**	*45*	***43***
Lesione personale (art. 223 c.p.m.p.)	7	**9**	7	**5**	2	**8**	*16*	***22***
Lesione personale grave o gravissima (art.224 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Minaccia (art. 229 c.p.m.p.)	8	**3**	9	**1**	1	**2**	*18*	***6***
Percosse (art. 222 c.p.m.p.)	10	**4**	6	**5**	1	**1**	*17*	***10***

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA								
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o servizio (art. 120 c.p.m.p.)	33	**42**	51	**77**	48	**41**	*132*	***160***
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di sentinella (art. 118 c.p.m.p.)	0	**1**	1	**1**	0	**0**	*1*	***2***
Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri (art. 135 c.p.m.p.)	0	**0**	1	**0**	0	**3**	*1*	***3***
Acquisto o ritenzione di effetti militari (art. 166 c.p.m.p.)	4	**6**	11	**10**	6	**15**	*21*	***31***
Allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.)	11	**1**	4	**3**	1	**4**	*16*	***8***
Attività sediziosa (art. 182 c.p.m.p.)	0	**1**	1	**2**	0	**0**	*1*	***3***
Danneggiamento colposo di edifici militari (art. 168 c.p.m.p., 43 c.p.)	0	**0**	10	**2**	0	**0**	*10*	***2***
Danneggiamento di edifici militari (art. 168 c.p.m.p.)	6	**21**	3	**2**	10	**6**	*19*	***29***
Diserzione (art. 148 c.p.m.p.)	24	**18**	14	**17**	29	**9**	*67*	***44***
Diserzione immediata (art.149 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	4	**1**	*4*	***1***
Disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.)	16	**23**	19	**26**	16	**14**	*51*	***63***
Distruzione colposa o deterioramento colposo di cose mobili militari (artt. 169 e 170 c.p.m.p.)	185	**190**	63	**49**	2	**2**	*250*	***241***
Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare (art. 165 c.p.m.p.)	5	**4**	7	**5**	5	**19**	*17*	***28***
Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare (art. 164 c.p.m.p.)	5	**5**	22	**13**	37	**19**	*64*	***37***
Distruzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169 c.p.m.p.)	13	**26**	86	**75**	20	**29**	*119*	***130***
Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 167 c.p.m.p.)	0	**2**	1	**1**	0	**1**	*1*	***4***
Divulgazione di notizie segrete o riservate (art. 127 c.p.m.p.)	0	**1**	3	**1**	3	**5**	*6*	***7***
Forzata consegna (art. 140 c.p.m.p.)	4	**4**	0	**1**	1	**2**	*5*	***7***
Insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 c.p.m.p.)	31	**21**	25	**30**	17	**21**	*73*	***72***
Insubordinazione con violenza (art.186 c.p.m.p.)	1	**2**	1	**5**	5	**0**	*7*	***7***

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA								
Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile (art. 108 c.p.m.p.)	0	**2**	1	**0**	0	**0**	*1*	***2***
Istigazione a commettere reati militari (art. 212 c.p.m.p.)	0	**2**	0	**1**	0	**0**	*0*	***3***
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 213 c.p.m.p.)	0	**0**	1	**1**	2	**2**	*3*	***3***
Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare atti contrari ai propri doveri (art. 146 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	1	**0**	*1*	***0***
Minaccia o ingiuria a un inferiore (art.196 c.p.m.p.)	13	**21**	19	**9**	12	**33**	*44*	***63***
Omessa esecuzione di un incarico (art. 117 c.p.m.p.)	0	**0**	1	**2**	0	**0**	*1*	***2***
Omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.)	9	**11**	6	**5**	4	**11**	*19*	***27***
Omissione di soccorso o di protezione in caso di pericolo (art. 113 c.p.m.p.)	0	**0**	2	**0**	0	**0**	*2*	***0***
Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile (art. 106 c.p.m.p.)	0	**0**	3	**1**	0	**0**	*3*	***1***
Procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi a doveri del servizio militare (art. 157 c.p.m.p.)	0	**0**	1	**0**	23	**12**	*24*	***12***
Procurata infermità per sottrarsi temporaneamente al servizio militare (art. 158 c.p.m.p.)	2	**0**	0	**0**	0	**0**	*2*	***0***
Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta (art. 141 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione (art. 130 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**1**	0	**0**	*0*	***2***
Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art. 91 c.p.m.p.)	2	**0**	0	**2**	1	**0**	*3*	***2***
Simulazione d'infermità (art. 161 c.p.m.p.)	22	**33**	18	**27**	0	**1**	*40*	***61***
Ubriachezza in servizio (art. 139 c.p.m.p.)	5	**3**	6	**9**	2	**2**	*13*	***14***
Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione contenuto comunicazioni (art. 128 c.p.m.p.)	0	**0**	1	**0**	0	**0**	*1*	***0***
Violazione del dovere del comandante di abbandonare per ultimo nave o aeromobile (art. 112 c.p.m.p.)	0	**0**	1	**0**	0	**0**	*1*	***0***
Violazione o sottrazione di corrispondenza commessa dall'addetto servizio postale (art.124 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**0**	0	**0**	*0*	***1***
Violenza contro un inferiore (art. 195 c.p.m.p.)	6	**9**	3	**17**	7	**7**	*16*	***33***

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE								
Appropriazione cose smarrite o avute per errore o caso fortuito (art.236 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Appropriazione indebita (art. 235 c.p.m.p.)	2	**0**	2	**2**	0	**1**	*4*	***3***
Collusione, peculato o delitti finanziari del militare della guardia di finanza (art.3 l.1833/41, 314 c.p.)	6	**2**	2	**5**	2	**14**	*10*	***21***
Furto d'uso o su cose di tenue valore o oggetti vestiario o equipaggiamento (art. 233 c.p.m.p.)	2	**1**	1	**0**	0	**0**	*3*	***1***
Furto Militare (art. 230 c.p.m.p.)	46	**45**	74	**8**	29	**31**	*149*	***84***
Furto militare a danno dell'Amministrazione Militare (art. 230 c.p.m.p.)	10	**14**	1	**0**	34	**27**	*45*	***41***
Movimento arbitrario di forze militari (art. 115 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Peculato militare (art. 215 c.p.m.p.)	6	**7**	13	**16**	13	**27**	*32*	***50***
Ricettazione (art. 237 c.p.m.p.)	0	**1**	3	**0**	0	**1**	*3*	***2***
Truffa (art. 234 c.p.m.p.)	0	**2**	59	**57**	0	**0**	*59*	***59***
Truffa ai danni dell'Amministrazione Militare (art. 234 c.p.m.p.)	53	**67**	2	**0**	57	**91**	*112*	***158***
REATI DI FALSO								
Falso in fogli di licenza, di via e simili (art. 220 c.p.m.p.)	2	**0**	1	**8**	0	**0**	*3*	***8***
Usurpazione di decorazioni o distintivi militari (art.221 c.p.m.p.)	0	**2**	0	**0**	0	**1**	*0*	***3***
CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA								
Violenza di militari italiani contro privati nemici (art. 185 c.p.m.g.)	0	**1**	1	**0**	0	**2**	*1*	***3***
TOTALE	588	**670**	636	**556**	416	**493**	*1641*	***1722***

N.8

Militari iscritti nel registro degli indagati

Suddivisione per Forza Armata/Corpo

Confronto 2017 - 2018

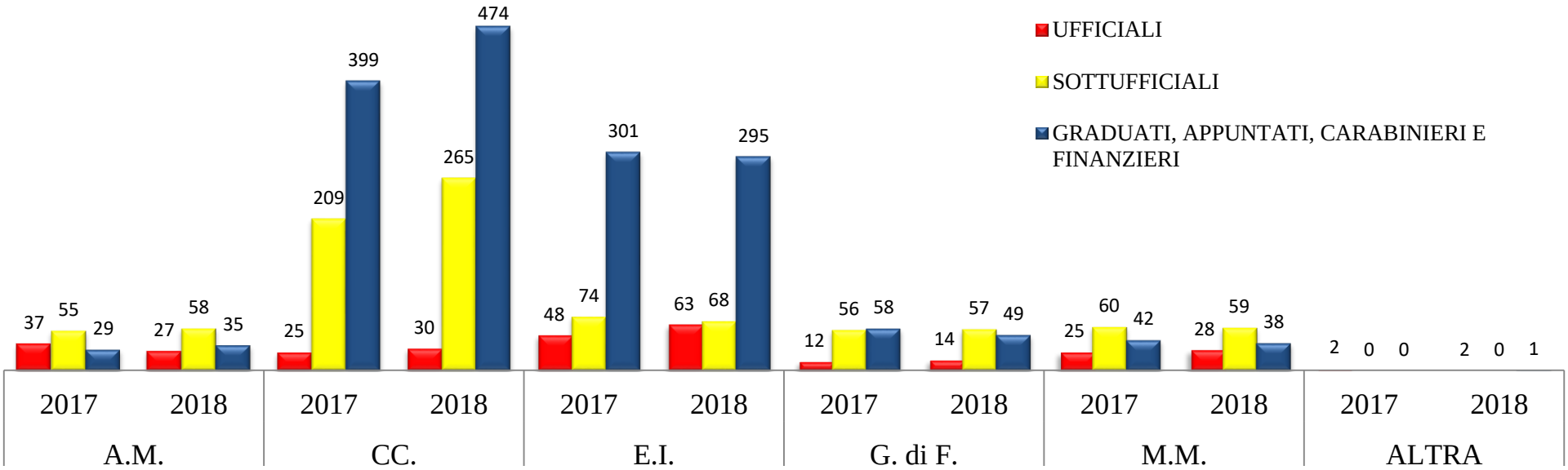

Forza Armata	ANNO 2017	**ANNO 2018**
Aeronautica Militare	121	**120**
Arma dei Carabinieri	633	**769**
Esercito Italiano	423	**426**
Guardia di Finanza	126	**120**
Marina Militare	127	**125**
Altri	2	**3**
Totale	**1432**	**1563**

N. 9

Numero di militari iscritti nel registro degli indagati

Confronto 2017 - 2018

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE								
Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio (art. 89 bis c.p.m.p.)	0	**0**	1	**1**	0	**1**	*1*	***2***
Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina; possesso ingiustificato mezzi di spionaggio (art. 90 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 79 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**1**	0	**0**	*0*	***2***
Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art.89 c.p.m.p.)	1	**0**	0	**0**	0	**0**	*1*	***0***
Procacciamento o rivelazione di notizie riservate (art. 93 c.p.m.p.)	0	**3**	0	**0**	0	**0**	*0*	***3***
Procacciamento o rivelazione di notizie riservate - agevolazione colposa (art. 93, 97 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio - istigazione od offerta (artt. 91 e 98 c.p.m.p.)	1	**0**	0	**2**	1	**0**	*2*	***2***
Soppressione, distruzione, sottrazione di atti, documenti (art. 85 c.p.m.p.)	1	**0**	0	**0**	0	**0**	*1*	***0***
Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio (art. 257 c.p.)	0	**0**	1	**0**	0	**0**	*1*	***0***
Vilipendio della repubblica, istituzioni, forze armate (art. 81 c.p.m.p.)	2	**2**	2	**0**	0	**1**	*4*	***3***
REATI CONTRO LA PERSONA								
Diffamazione (art. 227 c.p.m.p.)	25	**28**	20	**22**	12	**19**	*57*	***69***
Ingiuria (art. 226 c.p.m.p.)	11	**15**	26	**22**	8	**4**	*45*	***41***
Lesione personale (art. 223 c.p.m.p.)	8	**9**	5	**11**	2	**6**	*15*	***26***
Lesione personale grave o gravissima (art.224 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Minaccia (art. 229 c.p.m.p.)	8	**3**	3	**1**	1	**2**	*12*	***6***
Percosse (art. 222 c.p.m.p.)	10	**4**	7	**5**	1	**1**	*18*	***10***

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE E LA DISCIPLINA MILITARE								
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o servizio (art. 120 c.p.m.p.)	39	**42**	52	**78**	37	**51**	*128*	***171***
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di sentinella (art. 118 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri (art. 135 c.p.m.p.)	0	**0**	1	**0**	0	**6**	*1*	***6***
Acquisto o ritenzione di effetti militari (art. 166 c.p.m.p.)	4	**5**	9	**10**	5	**15**	*18*	***30***
Allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.)	11	**1**	4	**3**	1	**4**	*16*	***8***
Attività sediziosa (art. 182 c.p.m.p.)	0	**1**	1	**2**	0	**0**	*1*	***3***
Danneggiamento colposo di edifici militari (art. 168 c.p.m.p., 43 c.p.)	0	**0**	10	**2**	0	**0**	*10*	***2***
Danneggiamento di edifici militari (art. 168 c.p.m.p.)	2	**15**	0	**3**	1	**0**	*3*	***18***
Diserzione (art. 148 c.p.m.p.)	24	**18**	14	**12**	29	**9**	*67*	***39***
Diserzione immediata (art.149 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	3	**1**	*3*	***1***
Disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.)	16	**23**	20	**20**	15	**14**	*51*	***57***
Distruzione colposa o deterioramento colposo di cose mobili militari (artt. 169 e 170 c.p.m.p.)	188	**181**	60	**58**	2	**2**	*250*	***241***
Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare (art. 165 c.p.m.p.)	6	**4**	4	**5**	5	**18**	*15*	***27***
Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare (art. 164 c.p.m.p.)	3	**4**	21	**18**	37	**17**	*61*	***39***
Distruzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169 c.p.m.p.)	12	**23**	78	**80**	17	**24**	*107*	***127***
Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 167 c.p.m.p.)	0	**2**	0	**1**	0	**0**	*0*	***3***
Divulgazione di notizie segrete o riservate (art. 127 c.p.m.p.)	0	**1**	3	**1**	3	**5**	*6*	***7***
Forzata consegna (art. 140 c.p.m.p.)	4	**4**	0	**1**	1	**2**	*5*	***7***
Insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 c.p.m.p.)	32	**21**	25	**28**	15	**18**	*72*	***67***
Insubordinazione con violenza (art.186 c.p.m.p.)	1	**2**	1	**4**	4	**0**	*6*	***6***

segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE E LA DISCIPLINA MILITARE	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile (art. 108 c.p.m.p.)	0	1	0	0	0	0	0	1
Istigazione a commettere reati militari (art. 212 c.p.m.p.)	0	2	0	1	0	0	0	3
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 213 c.p.m.p.)	0	0	1	1	2	2	3	3
Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare atti contrari ai propri doveri (art. 146 c.p.m.p.)	0	0	0	0	1	0	1	0
Minaccia o ingiuria a un inferiore (art.196 c.p.m.p.)	16	21	17	9	12	31	45	61
Omessa esecuzione di un incarico (art. 117 c.p.m.p.)	0	0	1	2	0	0	1	2
Omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.)	10	11	6	5	4	10	20	26
Omissione di soccorso o di protezione in caso di pericolo (art. 113 c.p.m.p.)	0	0	1	0	0	0	1	0
Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile (art. 106 c.p.m.p.)	0	0	2	2	0	0	2	2
Procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi a doveri del servizio militare (art. 157 c.p.m.p.)	0	0	1	0	23	12	24	12
Procurata infermità per sottrarsi temporaneamente al servizio militare (art. 158 c.p.m.p.)	1	0	0	0	0	0	1	0
Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta (art. 141 c.p.m.p.)	0	0	0	1	0	0	0	1
Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione (art. 130 c.p.m.p.)	0	1	0	1	0	0	0	2
Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art. 91 c.p.m.p.)	1	0	0	2	1	0	2	2
Simulazione d'infermità (art. 161 c.p.m.p.)	22	33	18	21	0	1	40	55
Ubriachezza in servizio (art. 139 c.p.m.p.)	5	3	6	9	2	2	13	14
Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione contenuto comunicazioni (art. 128 c.p.m.p.)	0	0	1	0	0	0	1	0
Violazione del dovere del comandante di abbandonare per ultimo nave o aeromobile (art. 112 c.p.m.p.)	0	0	1	0	0	0	1	0
Violenza contro un inferiore (art. 195 c.p.m.p.)	6	9	4	13	7	6	17	28

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE								
Appropriazione cose smarrite o avute per errore o caso fortuito (art.236 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Appropriazione indebita (art. 235 c.p.m.p.)	2	**0**	2	**2**	0	**1**	*4*	***3***
Collusione, peculato o delitti finanziari del militare della guardia di finanza (art.3 l.1833/41, 314 c.p.)	8	**2**	5	**5**	2	**10**	*15*	***17***
Furto d'uso o su cose di tenue valore o oggetti vestiario o equipaggiamento (art. 233 c.p.m.p.)	2	**1**	1	**0**	0	**0**	*3*	***1***
Furto Militare (art. 230 c.p.m.p.)	8	**9**	14	**8**	3	**1**	*25*	***18***
Furto militare a danno dell'Amministrazione Militare (art. 230 c.p.m.p.)	2	**2**	0	**0**	5	**6**	*7*	***8***
Movimento arbitrario di forze militari (art. 115 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Peculato militare (art. 215 c.p.m.p.)	8	**7**	14	**17**	16	**30**	*38*	***54***
Ricettazione (art. 237 c.p.m.p.)	0	**1**	3	**0**	0	**1**	*3*	***2***
Truffa (art. 234 c.p.m.p.)	0	**0**	55	**53**	0	**0**	*55*	***53***
Truffa ai danni dell'Amministrazione Militare (art. 234 c.p.m.p.)	62	**66**	2	**0**	66	**91**	*130*	***157***
REATI DI FALSO								
Falso in fogli di licenza, di via e simili (art.220 c.p.m.p.)	2	**0**	1	**6**	0	**0**	*3*	***6***
Usurpazione di decorazioni o distintivi militari (art.221 c.p.m.p.)	0	**2**	0	**0**	0	**1**	*0*	***3***

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
Numero totale	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Militari iscritti nel registro indagati	564	**583**	524	**555**	344	**425**	*1432*	***1563***

TEMPI di DEFINIZIONE dei PROCEDIMENTI di 1° GRADO dei TRIBUNALI MILITARI

REATI MILITARI COMMESSI da APPARTENENTI alle FF.AA.

PERIODO di RIFERIMENTO: DATA del FATTO - DATA SENTENZA di 1° GRADO

ANNO 2018

	GIORNI			GIORNI			GIORNI		
VERONA	817			847			1122		
	equivalenti a			equivalenti a			equivalenti a		
	anni	*mesi*	*giorni*	*anni*	*mesi*	*giorni*	*anni*	*mesi*	*giorni*
	2	2	27	2	3	27	3	0	27

ROMA | **NAPOLI**

MEDIA NAZIONALE		
anni	*mesi*	*giorni*
2	***6***	***19***

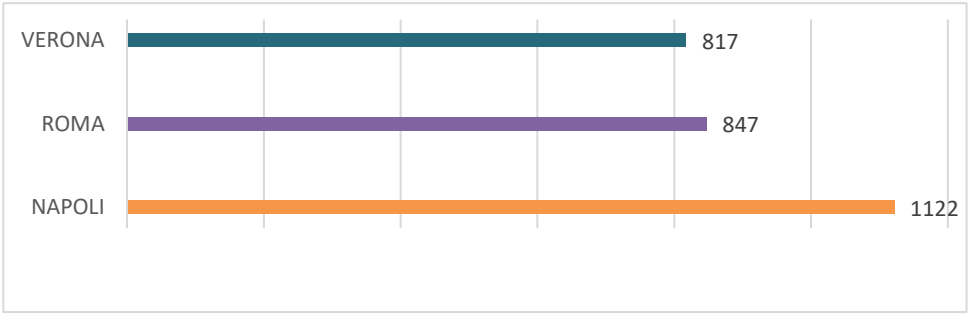

N. 11

COMPARAZIONE dei TEMPI di DEFINIZIONE dei PROCEDIMENTI di 1° grado
dei TRIBUNALI MILITARI e dei TRIBUNALI ORDINARI
REATI (comuni e/o militari) commessi da APPARTENENTI alle FF.AA.
periodo di riferimento: DATA del FATTO - DATA SENTENZA di 1° grado

ANNO 2018

COMPARAZIONE dei TEMPI MEDI di DEFINIZIONE
del procedimento e del processo di 1° grado

TRIBUNALI MILITARI	
anni	***2***
mesi	***6***
giorni	***19***

TRIBUNALI ORDINARI	
anni	***6***
mesi	***2***
giorni	***29***

PERCENTUALE dei PROCEDIMENTI la cui DURATA è SUPERIORE ai 3 ANNI

n° procedimenti definiti con sentenza di 1° grado	***315***
con DURATA > a 3 anni	***48***

15%

n° procedimenti definiti con sentenza di 1° grado	***303***
con DURATA > a 3 anni	***163***

54%

INTERVENTO
DEL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
AVV. LEONELLO MARIANI

IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019
DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO
(1° MARZO 2019)

———

Signor Presidente, signor Ministro della Difesa, signor Giudice della Corte Costituzionale, signor Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, signori Magistrati, signori Ufficiali, Autorità tutte, Signore e Signori,

anche quest'anno l'Avvocato Generale dello Stato mi ha affidato il gradito compito di rappresentarlo alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Magistratura militare.

E' per me un onore e un piacere esser qui presente.

E' un onore, perché mi consente di porgere a Lei, Signor Presidente, ed a tutta la Magistratura militare il saluto dell'Avvocato Generale dello Stato e di tutti gli avvocati e i procuratori dello Stato, in particolare di coloro, tra essi, che operano nei distretti nei quali hanno sede i Tribunali militari territoriali; ma è anche un piacere, perché rinnova e continua una gradita consuetudine che mi permette di manifestare la mia vicinanza agli amici magistrati militari.

La Sua relazione, signor Presidente, quella orale e quella scritta, ha dato conto con efficacia dei lusinghieri risultati organizzativi raggiunti

dalla Magistratura militare, ha illustrato compiutamente le problematiche di maggior rilievo affrontate nell'anno passato dalla Corte militare d'appello e dai Tribunali militari ed ha altresì richiamato l'attenzione sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior interesse per la giurisdizione e, in genere, per l'ordinamento militare.

Ma proprio all'inizio del Suo intervento Lei si è chiesto quale ruolo può svolgere, nell'attuale società, un'istituzione come la Magistratura militare: anch'io, come Lei, tenterò di dare una risposta a questa domanda.

E per farlo partirò proprio da quella decisione della Corte costituzionale di cui Lei ha giustamente sottolineato la valenza di principio: mi riferisco alla sentenza 7 giugno 2018, n. 120 con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma del Codice dell'ordinamento militare - l'art. 1475, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - che escludeva il diritto dei militari di costituire associazioni a carattere sindacale.

La decisione, la quale ha avuto una vasta eco mediatica, è, com'è assolutamente evidente, estremamente importante: è importante in sé, per il principio - anzi, per i principi - che afferma, ma è altrettanto importante per le ricadute che essa comporta sul piano organizzativo.

In realtà, questa pronuncia non è giunta inaspettata.

Ed infatti, per coloro che nel corso degli anni hanno avuto a vario titolo occasione di seguire il dibattito, non soltanto giudiziario, sviluppatosi intorno al tema della libertà di associazione sindacale in ambito militare, la pronunzia della Corte costituzionale, lungi dal

rappresentare un esito tutt'altro che inatteso, costituisce il naturale epilogo di un dialogo articolatosi per circa un ventennio, tra rimessioni e decisioni, fra il Consiglio di Stato, da una parte, e la Consulta, dall'altra.

Un dialogo iniziato nel 1998, con l'ordinanza con la quale il Consiglio di Stato sollevò la questione di legittimità costituzionale della norma di principio sulla disciplina militare - l'art. 8 dell'allora vigente l. 11 luglio 1978, n. 382 - che, con disposizione poi in parte ripresa da quella ora dichiarata costituzionalmente illegittima, vietava ai militari di carriera di costituire e di aderire ad associazioni sindacali; questione che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 449/1999, giudicò infondata privilegiando, da un lato, "*l'assoluta specialità della funzione*" svolta dalle Forze armate - la difesa dello Stato - e le esigenze di "*organizzazione, coesione interna e massima operatività*" che lo svolgimento di quella funzione comporta; dall'altro, valorizzando la previsione, da parte della stessa l. n. 382/1978, di un articolato sistema di rappresentanza militare capace, secondo la Corte, di dar adeguata voce alle istanze collettive del personale militare.

E tuttavia, pur dichiarando l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, già allora la Consulta affermò alcuni principi destinati a costituire le premesse della successiva evoluzione giurisprudenziale e che, a ben vedere, rappresentano il presupposto delle conclusioni cui la Corte è poi pervenuta nella sentenza n. 120 del 2018.

Intendo riferirmi, in primo luogo, al ripudio della concezione c.d. istituzionalistica dell'ordinamento militare secondo la quale questo

sarebbe un ordinamento diverso e distinto da quello generale: in realtà, secondo la Corte, l'ordinamento militare è da ricondursi "*nell'ambito del generale ordinamento statale*" e, come tale, dev'essere "*rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini*" e, quindi, anche dei diritti dei militari che, prima ancora di essere tali, sono, appunto, cittadini.

Solo in tal modo è infatti assicurato il rispetto del precetto di cui all'art. 52, comma 3, della Carta costituzionale che impone che l'ordinamento delle Forze armate si informi - e sia dunque conforme - allo spirito democratico della Repubblica.

Dal che discende, quale logico corollario, che "*la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli* <cittadini militari> *non recede quindi di fronte alle esigenze della struttura militare*".

Quel dialogo tra corti al quale accennavo in precedenza è poi proseguito con l'ordinanza con la quale il Consiglio di Stato, nel 2017, ha nuovamente sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione del codice dell'ordinamento militare - che aveva nel frattempo sostituito l'abrogato codice di disciplina militare - che ribadiva il divieto per i militari di costituire o di aderire ad associazioni sindacali.

Questa volta, e a differenza che nel passato, il dubbio di legittimità faceva leva non tanto e non soltanto su precetti costituzionali per così dire interni - vale a dire su norme e principi contenuti nella stessa Costituzione, *in primis*, il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 e i principi di cui agli artt. 18 e 39 che riconoscono e tutelano, rispettivamente, la libertà di associazione e la libertà di associazione sindacale che di quella costituisce una specie -, ma poggiava,

soprattutto, su norme pattizie internazionali - gli art. 11 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e l'art. 5 della Carta sociale europea - le quali assumevano rilevanza costituzionale, quali parametri interposti, per effetto del novellato art. 117, comma 1, Cost. che, nel testo risultante dalla riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, stabilisce che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto, tra l'altro, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

Le norme convenzionali internazionali in questione, pur consentendo, per determinate categorie di soggetti, tra i quali i membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato, restrizioni di quei diritti di libertà, non ne ammettono infatti la totale negazione.

E proprio sulla base di tali disposizioni - e degli obblighi che sul piano internazionale ne derivano per lo Stato italiano - la Consulta ha appunto dichiarato la illegittimità costituzionale del divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale.

Ma nel momento stesso in cui ha rimosso il divieto, la Corte ha affermato che il diritto di libertà sindacale dei militari non può non essere assoggettato a limiti e limitazioni che, proprio in ragione di quella "*assoluta specialità della funzione*" svolta dalle Forze armate e delle esigenze ad essa sottese a suo tempo sottolineate dalla Corte nelle proprie precedenti decisioni, valgano a salvaguardare altri interessi muniti di pari guarentigia costituzionale, *in primis* quelli connessi all'efficienza e all'efficacia dello strumento militare.

In questa prospettiva la Corte ha perciò ritenuto necessario chiarire, in linea generale, che il diritto dei militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale dovrà svolgersi "*alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge*" - rimettendo così al legislatore il compito di disciplinarne in concreto l'esercizio - e che tale diritto non comprende però anche quello di aderire ad altre associazioni sindacali costituite tra non militari.

La sentenza in questione conferma dunque che lo *status militis* è uno *status* diverso e peculiare rispetto allo *status civis*: il militare è sì un cittadino e, come tale, partecipa, in linea di principio, come afferma la Corte costituzionale, dei diritti, sostanziali e processuali, di cui godono tutti i cittadini.

E tuttavia, l'assunzione della condizione militare comporta l'assoggettamento ad una serie di obblighi e di limitazioni funzionali alle esigenze dell'ordinamento militare che possono anche tradursi in una diversa modalità di esercizio di diritti fondamentali, come appunto quello di associazione sindacale.

La gerarchia militare ed i connessi doveri di obbedienza e subordinazione (art. 626 cod. ord. mil.) - doveri presidiati e sanzionati anche penalmente - sono funzionali alla salvaguardia di quelle esigenze di coesione, di compattezza, di pronta operatività - opportunamente sottolineate dalla Corte costituzionale - essenziali all'efficace ed efficiente svolgimento dei compiti connessi alla difesa della Patria e che, per questo verso, distinguono e caratterizzano le Forze armate e, in genere, tutti i corpi militarmente organizzati rispetto alle altre organizzazioni pubbliche non militari.

In questo senso, ben può dirsi che lo *status militis* è, al pari dello *status judicis*, scelta di vita ancor prima che scelta di lavoro, perché l'opzione per la vita militare, così come quella per la professione di magistrato, comporta, in ossequio al principio di autodeterminazione e di autoresponsabilità, la volontaria accettazione di un particolare regime che, ancora una volta, non è soltanto un regime di lavoro ma è, prima di tutto, un regime di vita.

Un regime di vita improntato a senso della disciplina e dell'onore, spirito di sacrificio, neutralità, rispetto per le istituzioni, riservatezza ed equilibrio.

Insomma, quella specificità dell'ordinamento militare che ho più volte sottolineato nei miei interventi connota pienamente anche la condizione del militare; e la caratterizza, come ora autorevolmente sottolineato dalla Consulta, anche con riferimento al godimento del diritto di libertà sindacale che in tanto potrà essere legittimamente esercitato in quanto si conformi ai limiti che saranno stabiliti dalla legge.

E proprio quella specificità consente ora di rispondere alla domanda che Lei si è posto, signor Presidente, all'inizio del Suo intervento.

Perché essa dà conto e ragione dell'esistenza di un giudice specializzato incaricato di valutare, sotto il profilo penale, le condotte di coloro che a quell'ordinamento appartengono.

La Magistratura militare italiana costituisce infatti un corpo di giudici che, integrato, all'occorrenza, da ufficiali e da esperti, svolge, nella società, il ruolo, essenziale ed irrinunciabile, di presidio di legalità al

fine di garantire la puntuale applicazione della legge penale all'interno dell'ordinamento militare.

Si tratta - è bene ricordarlo - di un ruolo professionale di magistrati altamente qualificati e specializzati che a partire dalla legge 7 maggio 1981, n. 180 sono equiparati in tutto e per tutto ai magistrati ordinari (v., ora, l'art. 52 del cod. ord. mil.), che al pari di questi si distinguono tra loro soltanto per le funzioni esercitate ed ai quali si estendono le prerogative e le guarentigie previste dalla Costituzione per la magistratura (art. 101 e ss. Cost.).

La progressione in carriera è modellata su quella dei magistrati ordinari e gli atti ed i provvedimenti, anche disciplinari, che in varia guisa incidono sullo stato e sulla carriera dei giudici sono riservati ad un organo collegiale - il Consiglio della magistratura militare - che svolge anche un ruolo di garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia dell'ordine giudiziario militare.

Il collegamento della giurisdizione militare con quella ordinaria è del resto emblematicamente testimoniato, da un lato, dalla riserva all'Organo di vertice della magistratura ordinaria della presidenza del Consiglio della magistratura militare e, dall'altro, dall'attribuzione alla Suprema Corte di Cassazione della competenza a conoscere, in sede di legittimità, dei ricorsi proposti avverso le decisioni degli organi giudiziari militari.

Questo corpo di magistrati attende, da anni, una riforma organica.

Sono certo che il legislatore, nella sua saggia e sovrana discrezionalità, saprà alfine trovare la soluzione ordinamentale migliore

tra le numerose da più parti sinora prospettate.

Il mio auspicio, peraltro, è che, quale sarà la soluzione prescelta, essa sia comunque in grado di salvaguardare - e di non disperdere - il prezioso patrimonio di competenze e di conoscenze del quale la Magistratura militare italiana è depositaria.

Perché la Magistratura militare in sé non è né <un> problema né <il> problema: non è <un> problema, come dimostrano i dati compendiati nella Sua relazione, signor Presidente, che testimoniano la piena capacità della Magistratura militare di assolvere con efficacia e celerità ai compiti alla stessa assegnati.

Ma non è neppure <il> problema, perché il problema - come autorevolmente sottolineato da coloro che mi hanno preceduto - è semmai quello riveniente da una competenza per materia a dir poco frastagliata ed irrazionale in un contesto normativo che, anziché riservare al giudice militare l'intero spettro dei reati "soggettivamente" ed "oggettivamente" militari, perché commessi da appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente ordinati in connessione con il servizio svolto, ripartisce la relativa competenza tra il giudice militare e quello ordinario, anche per fattispecie criminose tra loro contigue, secondo criteri sovente privi di alcuna plausibile giustificazione logica.

Con queste considerazioni e con questo auspicio concludo il mio intervento ringraziando Lei, Signor Presidente, la Corte tutta e tutti i presenti per l'attenzione che mi è stata prestata e formulando l'augurio di un sereno e proficuo lavoro nell'anno giudiziario a venire.

Associazione Nazionale Magistrati Militari

Il Presidente

INTERVENTO IN OCCASIONE DELLA
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019

Saluto le Autorità religiose, civili e militari e i colleghi intervenuti a questa cerimonia.

Desidero innanzi tutto esprimere la mia gratitudine al Consiglio della Magistratura Militare per aver accolto anche quest'anno la richiesta di dare la parola alla magistratura militare associata in occasione dell'odierno importante evento. Credo che sia un segno di considerazione per l'attività svolta dalla Associazione, che si inserisce in un rapporto consolidato di profonda e leale collaborazione tra l'organo di autogoverno e il nostro sodalizio.

1. Sul Consiglio della Magistratura Militare.

Un particolare ringraziamento desidero porgere al Vice Presidente prof. Antonio Scaglione, che in questi anni ha saputo difendere con coraggio, con sapienza e con cristallina onestà intellettuale la indipendenza e la specialità della giustizia militare, come previste dalla Costituzione. Auspichiamo, anche se non sarà facile, che il prossimo Vice Presidente sia all'altezza dell'opera svolta dal prof. Scaglione.

A questo proposito, la magistratura militare non può esimersi dal denunciare il grave ritardo nel rinnovo del proprio organo di autogoverno, il cui mandato è spirato il 5 dicembre 2017. Come è noto, benché i membri togati siano stati eletti più di un anno fa, il nuovo Consiglio non può insediarsi sino a che non sarà designato dai Presidenti delle Camere il membro laico con funzioni di Vice-Presidente.

In questi quindici mesi, come Associazione abbiamo posto in essere tutte le possibili iniziative, nel rispetto delle forme istituzionali e senza cedere alla tentazione di trascendere in proteste eclatanti.

Ad oggi, la procedura di selezione del membro laico del Consiglio della magistratura militare non è stata ancora definita. Rinnoviamo con forza l'auspicio che il nuovo organo possa insediarsi quanto prima.

Riteniamo poi opportuna una riflessione sulla modifica della composizione del Consiglio stesso, oggi composto da cinque membri, due soli dei quali –la minoranza,

dunque- eletti dai magistrati militari. L'ampliamento dei membri elettivi, anche mantenendoli in ruolo (e non collocandoli fuori ruolo, come avviene ora), favorirebbe una maggiore rappresentatività e, grazie a una più ampia dialettica, garantirebbe il miglior funzionamento di questa Istituzione che è preposta all'autogoverno della magistratura, a garanzia della sua indipendenza.

2. Per la riforma del diritto penale militare.

Gli scorsi anni, essendo in corso la precedente Legislatura ed in carica altro Ministro della Difesa, siamo stati costretti a denunciare con rammarico il perdurante disinteresse sostanziale da parte della politica per le problematiche relative alla giustizia militare e in particolare per una riforma della legge penale applicabile, che abbiamo sempre indicato come la chiave di funzionamento della giustizia militare.

Negli ultimi dodici mesi, la rotta pare essere stata invertita.

Sembra che si sia posta fine alla stagione dei tagli di varia natura o ai tentativi di improbabili forzature costituzionali, e che si sia finalmente preso atto della circostanza che le Forze Armate, uno degli strumenti principali della politica estera nazionale, hanno una identità, un repertorio di valori e una organizzazione non assimilabili a quelli di qualsiasi altra pubblica amministrazione: caratteristiche, queste, che di per sé sole giustificano ampiamente la attualità della giurisdizione militare come giurisdizione speciale.

Né mi soffermerò ancora una volta sulla risposta giudiziaria rapida, peculiare della nostra giurisdizione, in cui non sono parole retoriche la garanzia dei diritti dei militari e la tutela della legalità nelle Forze Armate, nella prospettiva del mantenimento della loro efficienza e operatività.

Esse sono caratteristiche che si stagliano in maniera icastica a fronte dello stato di gravissima crisi della giurisdizione ordinaria, che –benché i magistrati ordinari siano tra i più "produttivi" d'Europa- appare avvolta in una spirale senza uscita, in considerazione dei tempi biblici della durata dei procedimenti, che non di rado si concludono con una sentenza dichiarativa di prescrizione.

Come Associazione, nei numerosi incontri che abbiamo avuto, con il Ministro della Difesa e con forze politiche di maggioranza e opposizione, abbiamo insistito sulla necessità di procedere alla riforma dei codici penali militari attribuendo maggiori competenze alla magistratura militare, con corrispettivo sgravio di lavoro per i magistrati ordinari.

Le proposte di riforma elaborate dal "Gruppo di studio" della nostra Associazione hanno contribuito ad ispirare, o comunque si muovono nella stessa direzione, dei disegni di legge di revisione della nozione di "reato militare" prevista dall'art. 37 c.p.m.p., presentati in entrambi i rami del Parlamento.

Faccio riferimento –in ordine strettamente cronologico- alla proposta di legge CIRIELLI (gruppo Fratelli d'Italia) (Atto Camera 1242: "Modifica all'articolo 37 del

codice penale militare di pace, concernente la definizione di reato militare"), presentata anche al Senato (Atto Senato 905, prima firmataria sen. RAUTI), e al disegno di legge del gruppo del Movimento 5 Stelle (Atto Camera 1402: on. ARESTA ed altri: "Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonchè la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare"). Abbiamo inoltre constatato che anche la Lega sembra orientata a presentare una proposta volta a ampliare la giurisdizione militare.

Quanto alla disciplina penale per le missioni all'estero, poi, abbiamo riscontrato la specifica attenzione di altra senatrice del Movimento 5 Stelle per integrare la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante "Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali", con norme di diritto internazionale umanitario.

Sempre proficui o comunque utili, poi, i rapporti con singoli parlamentari di altre forze politiche, con le quali non abbiamo mancato di instaurare il dialogo.

3. Conclusioni

Da tempo sosteniamo in ogni sede che i Tribunali militari sono sottoutilizzati e che abbiamo le capacità e i mezzi per fare di più.

Svetonio, nel descrivere la morte di Ottaviano Augusto, fondatore dell'Impero Romano e artefice di una vastissima opera riformatrice, narra che l'Imperatore, sul letto di morte, fece chiamare a sé gli amici e chiese loro se avesse ben recitato la sua parte nella commedia della vita. "*Se la recita vi è piaciuta, applaudite*", concluse, citando la formula finale delle rappresentazioni teatrali greche. Fu una splendida lezione di vita di un Uomo dalla lucidità visionaria.

Il profilo della *forma* e dunque della *apparenza* è pressochè ineludibile: a ciascuno di noi è attribuita la sua parte, ha cucita addosso una maschera (di giudice, di militare, di parlamentare, di Imperatore…) ed è chiamato a "recitare la sua parte", a seguire un copione che prevede forme predefinite. Spetta a ognuno di noi dare senso alla recita con la *sostanza* di vita, con contenuti che diano pienezza all'apparenza: agire cioè non in modo vano e vacuo, ma secondo ciò che è buono e giusto, per il bene della comunità in cui siamo chiamati ad operare. E' su questo che saremo giudicati.

Oggi i Tribunali militari vivono la condizione della *forma* di organi dispensatori di giustizia e solo in misura ridotta quella della *sostanza*. Né ci può essere di sollievo il fatto che anche la giustizia ordinaria, per ragioni opposte, viva in una condizione analoga potendo essa definire solo una parte limitata dei procedimenti penali e di regola con grande ritardo.

In questo frangente storico, ciascuno ha un preciso obbligo morale: i magistrati, quello di continuare a recitare la loro parte con dignità e decoro; l'Associazione, di continuare a offrire alla politica il proprio leale sostegno in termine di scienza ed esperienza; il Governo e il Parlamento, quello di portare a termine le riforme oramai in cantiere.

Domenico Carutti di Cantogno, tra i tanti artefici della costituzione del Regno d'Italia, in un saggio del 1852 intitolato "*Dei principii del Governo libero*" contrapponeva le riforme profonde che connotano gli Stati liberi, a quelle effimere e apparenti, e ai rivolgimenti violenti: "*La libertà è il sole che matura il senso politico. … La via delle riforme è lenta, a dir vero, e non dà quei subitanei risultamenti che taluni sogliono idoleggiare; nondimeno la lentezza è compensata dalla sicurtà e durata degli effetti*".

Sono trascorsi oltre sessanta anni dalla legge 23 marzo 1956 n. 167, che, modificando l'art. 264 c.p.m.p., alterò l'originario, equilibrato sistema di una giurisdizione militare estesa anche a reati comuni "militarizzati". Confidiamo che, dopo un percorso sin troppo lento e un approfondimento durato oltre mezzo secolo, sia finalmente maturato quel comune e trasversale "*senso politico*", che consenta di giungere al traguardo di una riforma non più procrastinabile, radicale e duratura, nell'interesse dei cittadini e delle Istituzioni.

Roma, 1° marzo 2019

Gabriele Casalena